



BOLLETTINO UFFICIALE

della REGIONE ABRUZZO



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

Ordinario N. 17 del 5 Maggio 2021

Vendita e Informazioni

UFFICIO BURA
L'AQUILA
Via Leonardo Da Vinci n° 6

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Servizi online Tel. 0862/363206

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

Avviso per gli abbonati

In applicazione della L.R. n. 51 del 9.12.2010 il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall' 1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.

Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì

Articolazione del BURAT

Il BURAT serie "ORDINARIO" si articola in due parti:

PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c) il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
- c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.

1. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT serie "SPECIALE".
2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie "SUPPLEMENTO".
3. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

NOTA:

Le determinazioni direttoriali e dirigenziali per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, **sono pubblicate per estratto** contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

Sommario

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONI

GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE 22.02.2021, N. 99

Linee di indirizzo per la predisposizione di un Programma Operativo Pluriennale di Edilizia Sociale – Programmazione fondi di cui alla delibera CIPE 127 del 2017 e successiva integrazione effettuata con delibera CIPE n.55 del 24.07.2019: approvazione criteri per la ripartizione delle risorse di 8 milioni di euro assegnate con decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 06/07/2020 alla Regione Abruzzo e delle risorse con vincolo di destinazione per l'Edilizia Residenziale Pubblica (ex fondi GESCAL) riprogrammabili..... 5

DETERMINAZIONI

DIRETTORIALI

GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE

DETERMINAZIONE 20.04.2021, N. DPC/75

Differimento del termine per la scadenza dei pagamenti dei programmi ammessi a finanziamento con le risorse delle Linee di Azione del PAR FSC Abruzzo 2007/2013 VI.1.2.a) - Interventi di messa in sicurezza del rischio sismico delle strutture ove hanno sede i Municipi ed altre funzioni pubbliche comunali (con esclusione delle scuole) e degli edifici di proprietà dell'Amministrazione Regionale". Proroga al 31/12/2021..... 20

DETERMINAZIONI

DIRIGENZIALI

GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI

SERVIZIO POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO/AUTORIZZAZIONE UNICA N. 229

DETERMINAZIONE 15.04.2021, N. DPC025/147

Autorizzazione ai sensi dell'art 12 del D.Lgs. 387 per la costruzione e l'esercizio dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte solare - MENAPY ITALIA S.R.L. 24

PROVVEDIMENTO/AUTORIZZAZIONE REGIONALE ELETTRODOTTI N. 1

DETERMINAZIONE 19.04.2021, N. DPC025/151

Autorizzazione alla costruzione/manutenzione/ricostruzione/adequamento e all'esercizio di linee ed impianti elettrici aventi tensioni fino a 150.000 volt con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità e acquisizione della compatibilità urbanistica ai sensi degli artt. 3, 5, 6 e 10 della L.R. 83/88 del 20.09.1988, integrata e modificata dalla L.R. n. 132 del 23.12.1999. E-DISTRIBUZIONE SPA pratica_2009948..... 36

PARTE II

Avvisi, Concorsi, Inserzioni

DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE

CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO - VERBALE 13.4.2021, N. 47/2 - Ater L'Aquila -
Diversa articolazione della pianta organica ed approvazione programma triennale
2021/2023 del fabbisogno di personale..... 45

CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO - VERBALE 13.4.2021, N. 47/3 - Ater Pescara -
Rimodulazione dotazione organica e programma triennale fabbisogno di personale
2021/2023. 56

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE

Decreto del Segretario Generale n. 92 del 18.02.2021..... 71

Decreto del Segretario Generale n. 93 del 18.02.2021..... 75

Decreto del Segretario Generale n. 94 del 18.02.2021..... 79

Decreto del Segretario Generale n. 95 del 18.02.2021..... 83

Decreto del Segretario Generale n. 96 del 18.02.2021..... 87

Decreto del Segretario Generale n. 97 del 18.02.2021..... 91

Decreto del Segretario Generale n. 98 del 18.02.2021..... 95

Decreto del Segretario Generale n. 99 del 18.02.2021..... 99

Decreto del Segretario Generale n. 100 del 18.02.2021..... 103

E_DISTRIBUZIONE S.p.A.

RIF.: AUT_2120744. Piano Resilienza 2019-2020. Ricostruzione elettrodotto in media
tensione a 20 kV. denominato "Castel del Monte" Lotto 1, in tratto aereo ed interrato,
ricadente nei comuni di San Pio Delle Camere (AQ), Carapelle Calvisio (AQ) e Castelvecchio
Calvisio (AQ)..... 107

RIF.: AUT_2247236. Realizzazione di linee MT 20kV e BT 0,4kV interrate e posa nuova cabina
microbox per aumento di potenza richiesto dal cliente Orsini Market srl nel comune di Castel
di Sangro (AQ).Codice SGQ VF0000147339784..... 108

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONI

GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE 22.02.2021, N. 99

Linee di indirizzo per la predisposizione di un Programma Operativo Pluriennale di Edilizia Sociale - Programmazione fondi di cui alla delibera CIPE 127 del 2017 e successiva integrazione effettuata con delibera CIPE n.55 del 24.07.2019: approvazione criteri per la ripartizione delle risorse di 8 milioni di euro assegnate con decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 06/07/2020 alla Regione Abruzzo e delle risorse con vincolo di destinazione per l'Edilizia Residenziale Pubblica (ex fondi GESCAL) riprogrammabili.

DGR n. 99 del 22.02.2021

OGGETTO: Linee di indirizzo per la predisposizione di un Programma Operativo Pluriennale di Edilizia Sociale – Programmazione fondi di cui alla delibera CIPE 127 del 2017 e successiva integrazione effettuata con delibera CIPE n.55 del 24.07.2019: approvazione criteri per la ripartizione delle risorse di 8 milioni di euro assegnate con decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 06/07/2020 alla Regione Abruzzo e delle risorse con vincolo di destinazione per l'Edilizia Residenziale Pubblica (ex fondi GESCAL) riprogrammabili.



GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE

OGGETTO

Linee di indirizzo per la predisposizione di un Programma Operativo Pluriennale di Edilizia Sociale – Programmazione fondi di cui alla delibera CIPE 127 del 2017 e successiva integrazione effettuata con delibera CIPE n.55 del 24.07.2019: approvazione criteri per la ripartizione delle risorse di 8 milioni di euro assegnate con decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 06/07/2020 alla Regione Abruzzo e delle risorse con vincolo di destinazione per l'Edilizia Residenziale Pubblica (ex fondi GESCAL) riprogrammabili.

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che l'art. 2 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modifiche ed integrazioni assegna al CIPE, nell'ambito del piano decennale per l'edilizia residenziale, il compito di indicare gli indirizzi programmatici ed in particolare di determinare le linee di intervento, quantificare le risorse finanziarie necessarie, nonché i criteri generali per la ripartizione delle risorse tra le Regioni;

Richiamati:

- la legge 179/1992;
- la L.R. 23 agosto 2011 n. 35;
- il D.L. 28.03.14 n. 47 art. 4 e la successiva Legge di conversione 23.05.14 n. 80 "Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili ed alloggi di ERP. Programma regionale di interventi di cui all'art. 2 comma 1 - Decreto Interministeriale del 16.03.2015", che riguarda un totale di 430 alloggi circa di proprietà delle ATER e dei comuni abruzzesi;
- l'art. 11 della legge n. 431/1998, che ha istituito il Fondo nazionale destinato al sostegno al pagamento dei canoni di locazione;
- l'articolo 6/c. 5 del D. L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n.124 che ha istituito il Fondo nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli;
- la legge 457/78 e relativa istituzione del Fondo Globale di Edilizia Sovvenzionata Regionale;
- la delibera di Giunta Regionale n. 1230 del 06.11.2006 con la quale sono stati condivisi nuovi sistemi insediativi regionali, fissati nel documento "Proiezioni territoriali per le città", con cui si esce fuori dai canoni convenzionali delle suddivisioni per ambiti territoriali (Province o simili), introducendo una nuova metodologia, suddividendo gli ambiti in quattro aree di vaste dimensioni accomunate da fattori caratterizzanti;
- la delibera CIPE n. 127 del 22 dicembre 2017, pubblicata sulla G.U. n. 87 del 14 aprile 2018, recante "Edilizia residenziale pubblica: aggiornamento degli indirizzi per l'utilizzo delle risorse residue assegnate alle finalità di cui agli articoli 2, comma 1, lettera f) e 3, comma 1, lettera q) della legge 5 agosto 1978, n. 457, norme per l'edilizia residenziale", con la quale sono stati aggiornati gli indirizzi programmatici per l'utilizzo delle risorse finanziarie residue destinate alle finalità di cui all'art. 2, comma 1, lettera f) della legge 5 agosto 1978, n. 457;
- la delibera CIPE n. 55 del 24.07.2019 "Edilizia residenziale pubblica: aggiornamento degli indirizzi per l'utilizzo delle risorse residue assegnate alle finalità di cui all'art. 2, comma 1, lettera f) della legge 5 agosto 1978, n. 457, norme per l'edilizia residenziale (modifica della delibera n.127/2017)", pubblicata sulla G.U. n.269 del 16 novembre 2019;
- la determina dirigenziale DPC022/1 del 14.01.2020 con la quale è stata approvata la graduatoria dei fondi assegnati alla Regione con la delibera CIPE n.127/2017 (Pubblicata sul BURAT Ordinario n.10 del 11.03.2020);
- il decreto del 6 luglio 2020 (G.U. n. 161 del 14 settembre 2020) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, adottato in attuazione delle delibere CIPE n. 127/2017 e n.55/2019, con cui si è proceduto al riparto tra le Regioni per gli interventi di edilizia residenziale sociale nei territori danneggiati dai sismi del 24 agosto 2016, del 26 ottobre 2016, del 30 ottobre 2016, del 18 gennaio 2017 e 21 agosto 2017, con cui sono stati

definiti i criteri per il finanziamento degli interventi e le modalità attuative e di monitoraggio del programma di ricostruzione post sisma (100 milioni);

Dato atto che con il decreto del 6 luglio 2020 sono stati assegnati alla Regione Abruzzo un totale di euro 19.520.000,00, di cui euro 11.520.000,00 all'ATER di Pescara per il programma in Via Lago di Borgiano ed euro 8.000.000,00 per finanziare programmi previa selezione con procedura ad evidenza pubblica;

Ritenuto, per quanto sopra, di dover predisporre ed approvare un apposito avviso pubblico nel rispetto delle tempistiche e modalità stabilite nel decreto 6 luglio 2020, secondo i criteri individuati nell'Allegato 2 che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Considerato che il succitato Decreto:

- all'art. 3 comma 7) prevede *“Gli enti promuovono gli interventi e le misure in coerenza con gli strumenti di pianificazione e di programmazione territoriale regionale e comunitaria e ne assicurano l'integrazione con le politiche settoriali assunte dagli altri enti pubblici competenti per territorio. Ferma restando l'applicazione del presente decreto, la Regione può elaborare preliminarmente indirizzi per la definizione dei programmi”*;

- all'art. 4, tra l'altro, ammette in particolare a finanziamento gli interventi coerenti con quelli di cui alla delibera CIPE 22 dicembre 2017 n.127;

Ritenuto che al fine di incrementare le domande candidabili da parte dei comuni è opportuno che la Regione elabori indirizzi per la definizione dei programmi, anche come soggetto aggregatore di strategie di intervento coordinate con i Comuni, che dovranno essere presentati entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del citato Decreto Interministeriale n. 395/2020;

Ritenuto di dover procedere all'individuazione dei soggetti proponenti i programmi di intervento secondo i criteri di cui agli Allegati 1 e 2, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto:

- che nell'ultimo Rendiconto Generale anno 2019 approvato con DGR n. 363/C del 30.06.2020, all'allegato “All. ee” - *“Risultato di amministrazione – Quote accantonate – vincolate – destinate”*, risultano risorse con vincolo di destinazione per Edilizia Residenziale Pubblica (ex fondi GESCAL), per € 14.124.798,91 con codice vincolo gruppo 226 (Capitolo di entrata 23221/1/4 denominato *“Assegnazione dello Stato per la gestione del Fondo Globale Regionale per l'edilizia sovvenzionata – Art. 4 Conv. 31.7.2001”* – CdR: DPC022);

- che a seguito di ricognizione in merito alla destinazione delle sopra citate risorse con vincolo di destinazione è stato accertato che € 2.824.798,91 sono da utilizzare per la copertura di interventi già avviati ed in corso di conclusione mentre la restante somma pari a € 11.300.000,00 costituiscono economie riprogrammabili;

Ritenuto di riprogrammare, l'utilizzo delle le residue disponibilità con vincolo di destinazione per Edilizia Residenziale Pubblica (ex fondi Gescal) pari a € 11.300.000,00, nel seguente modo:

- per il 60 % quale cofinanziamento di interventi di edilizia sociale da parte delle ATER che possono usufruire delle agevolazioni BONUS 110% e SISMA ed ECO BONUS, da ripartirsi secondo il criterio della consistenza del rispettivo patrimonio di alloggi ERP. In ragione della scadenza fissata al 31.12.2022 dalla Legge n. 178 del 30 dicembre 2020 (Legge di Bilancio 2021), per usufruire delle agevolazioni fiscali di cui al BONUS 110% SISMA ed ECO BONUS, la concessione del cofinanziamento è subordinata alla presentazione da parte delle ATER di apposita richiesta di utilizzo dei fondi entro il 30.06.2021. Tale termine è valido anche per le risorse già erogate in precedenza a favore delle ATER regionali, con determinate dirigenziali DPC022 n. 322 del 21.12.2017, n. 323 del 21.12.2017 e n. 185 del 20.06.2018 per interventi di manutenzione straordinaria e recupero funzionale del patrimonio ERP;

- per il 20% per interventi di manutenzione e completamento su edifici di ERP di proprietà dei Comuni e delle ATER regionali, nel rispetto della vigente normativa in materia di utilizzo dei fondi ex Gescal;

- per il 15% per interventi di riduzione / eliminazione del rischio statico e sismico degli immobili residenziali pubblici di proprietà di ATER e Comuni;

- per il 5% per Progetti Pilota Urbani;

Richiamato l'art. 42 del D.Lgs. n. 118 del 23.03.2011 ed in particolare i commi 8, 10 e 11 che testualmente recitano:

- comma 8: *“ Le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere immediatamente utilizzate per le finalità cui sono destinate, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante dell'entrata, del primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio. L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è consentito, sulla*

base di una relazione documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente";

- comma 10. *"Le quote del risultato presunto derivante dall'esercizio precedente, costituite dagli accantonamenti effettuati nel corso dell'esercizio precedente, possono essere utilizzate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, per le finalità cui sono destinate, con provvedimento di variazione al bilancio, se la verifica di cui al comma 9 e l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 4, lettera d), sono effettuate con riferimento a tutte le entrate e le spese dell'esercizio precedente e non solo alle entrate e alle spese vincolate";*

- comma 11: *"Le variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate del risultato di amministrazione, sono effettuate dopo l'approvazione del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta di cui al comma 10. Le variazioni consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa, derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, possono essere disposte dai dirigenti se previsto dall'ordinamento contabile o, in assenza di norme, dal responsabile finanziario";*

Atteso che la presente proposta di deliberazione afferisce all'attività ordinaria del Servizio Edilizia Sociale, in quanto rientra nelle competenze ad esso affidate con DGR 147/2020, in particolare quella che si riferisce all'Edilizia Residenziale Pubblica;

Dato Atto:

- che il Dirigente del Servizio Edilizia competente nella materia trattata nella presente proposta, ha espresso il proprio parere favorevole di regolarità tecnico amministrativa sulla base dell'istruttoria effettuata dai funzionari responsabili degli uffici competenti per materia;

- che il Direttore del Dipartimento, sulla base dell'istruttoria e del parere favorevole di cui al punto precedente, ha espresso parere favorevole ritenendo la proposta conforme agli indirizzi, competenze e funzioni assegnate al Dipartimento;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i;

Visto altresì, il D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 recante: "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della PA";

A VOTI unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

per tutte le motivazioni evidenziate in premessa, qui da intendere integralmente riportate:

di approvare, per le successive fasi attuative, i criteri generali per la valutazione delle manifestazioni di interesse dei "Programmi integrati di edilizia residenziale sociale" di cui alla delibera CIPE 127 del 2017 e s.m.i., come meglio individuati negli Allegati 1 e 2;

di disporre che ognuna delle richieste di finanziamento per i "Programmi integrati di edilizia residenziale sociale" non possa superare l'importo massimo di euro 2.700.000,00, riconoscendo il diritto di precedenza ad un programma del Comune di Teramo, in quanto principalmente colpito dal sisma del 2016, anche attingendo dalla graduatoria approvata con determina dirigenziale DPC022/1 del 14.01.2020;

di stabilire:

- che per la vendita di alloggi a canone concordato o sostenibile sia possibile cedere gli immobili oggetto del contributo regionale solo in blocco ad un unico soggetto, che subentri totalmente nei diritti, compiti, vincoli, obblighi, assicurando continuità a tutte le attività di servizio nei confronti dei locatari;

- che nel caso di prelazione e successiva vendita ai locatari i soggetti attuatori defalchino dal prezzo di alienazione proporzionalmente la parte di contributo riferita agli anni della locazione, operazione intesa come riprogrammazione ai sensi della L.R. n. 35/2011;

- che i locatari che intendono riscattare l'alloggio debbano essere in possesso dei requisiti soggettivi (di edilizia agevolata/convenzionata) previsti, sia all'inizio della locazione che al momento dell'acquisto dell'alloggio, ed assumersi l'impegno di non alienare l'alloggio prima di dieci anni dalla data dell'atto d'acquisto;

di dare atto:

- che nell'ultimo Rendiconto Generale anno 2019 approvato con DGR n. 363/C del 30.06.2020, all'allegato "All ee" - "Risultato di amministrazione - Quote accantonate - vincolate - destinate" risultano risorse con vincolo di destinazione per Edilizia Residenziale Pubblica (ex fondi GESCAL), per € 14.124.798,91 con codice vincolo gruppo 226: i cui capitoli di riferimento di entrata e di spesa sono:
 - Capitolo di entrata 23221/1/4 denominato "Assegnazione dello Stato per la gestione del Fondo Globale Regionale per l'edilizia sovvenzionata - Art. 4 Com. 31.7.2001" - CdR: DPC022;
 - Capitolo di spesa 152405/1/2 denominato "Finanziamento statale per la gestione del Fondo Globale Regionale per l'Edilizia Sovvenzionata Art. 4 Convez. 31.07.2001" - CdR: DPC022;
- che a seguito di ricognizione in merito alla destinazione delle sopra citate risorse con vincolo di destinazione è stato accertato che € 2.824.798,91 sono da utilizzare per la copertura di interventi già avviati ed in corso di conclusione mentre la restante somma pari a € 11.300.000,00 costituiscono economie riprogrammabili;
- che conseguentemente saranno attivate le procedure contabili / finanziarie di reiscrizione nella competenza dell'annualità 2021 delle risorse necessarie, disponibili quali economie vincolate sul pertinente capitolo di spesa 152405;

di riprogrammare l'utilizzo delle residue disponibilità con vincolo di destinazione per Edilizia Residenziale Pubblica (ex fondi GESCAL) pari a € 11.300.000,00 nel seguente modo:

- il 60 % quale cofinanziamento di interventi di edilizia sociale da parte delle ATER che possono usufruire delle agevolazioni BONUS 110% e SISMA ed ECO BONUS, da ripartirsi secondo il criterio della consistenza del rispettivo patrimonio di alloggi ERP. In ragione della scadenza fissata al 31.12.2022 dalla Legge n. 178 del 30 dicembre 2020 (Legge di Bilancio 2021), per usufruire delle agevolazioni fiscali di cui al BONUS 110% SISMA ed ECO BONUS, la concessione del cofinanziamento è subordinato alla presentazione da parte delle ATER di apposita richiesta di utilizzo dei fondi entro il 30.06.2021. Tale termine è valido anche per le risorse già erogate in precedenza a favore delle ATER regionali, con determinate dirigenziali DPC022 n 322 del 21.12.2017, n. 323 del 21.12.2017 e n. 185 del 20.06.2018 per interventi di manutenzione straordinaria e recupero funzionale del patrimonio ERP;
- per il 20% per interventi di manutenzione e completamento su edifici di ERP di proprietà dei Comuni e delle ATER regionali, nel rispetto della vigente normativa in materia di utilizzo dei fondi ex Gescal;
- per il 15% per interventi di riduzione / eliminazione del rischio statico e sismico degli immobili residenziali pubblici di proprietà di ATER e Comuni;
- per il 5% per Progetti Pilota Urbani

di dare atto che, nell'ambito delle competenze gestionali ascrittegli, il dirigente del Servizio Edilizia Sociale e Scolastica, sentito il Direttore del Dipartimento territorio-Ambiente, adotterà, nel rispetto dei criteri generali fissati dai decreti ministeriali ed interministeriali, tutti i provvedimenti successivi e conseguenti alla presente delibera afferenti:

- la predisposizione e l'approvazione di avviso pubblico per l'erogazione della somma di € 8.000.000,00 di cui al del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 6 luglio 2020, secondo i criteri individuati nell'Allegato 2 che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- la reinscrizione delle economie con vincolo di destinazione per Edilizia Residenziale Pubblica (ex fondi GESCAL) pari a € 11.300.000,00, previa approvazione da parte della Giunta Regionale del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto di cui ai commi 10 e 11 dell'art. 42 del D.Lgs. 118/2011;
- la ripartizione e assegnazione alle ATER secondo il criterio della consistenza del rispettivo patrimonio di alloggi ERP, delle economie vincolate (ex Fondi GESCAL) di cui alla riprogrammazione indicata al precedente punto.

di stabilire:

- che al fine di consentire la ripartizione dei finanziamenti di cui alla L. 431/1998 il Servizio Informatica predisponga l'applicativo informatico, sostitutivo dell'originaria piattaforma OSCA non più utilizzabile, come precisato nell'Allegato 1;
- che eventuali economie registrate sull'erogazione delle risorse di cui alla L. 124/2013, relativa al fondo sulle morosità incolpevoli, siano destinate ad incrementare le risorse destinate alle agevolazioni di cui alla L. n. 431/1998;
- che la riprogrammazione delle risorse di cui alla L. n. 80/2014, relativa al Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili ed alloggi di ERP, sarà effettuata secondo i criteri stabiliti con DGR n. 687 del 12.08.2015, previa valutazione preliminare con il MIT;

di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURAT).

DIPARTIMENTO: TERRITORIO - AMBIENTE

SERVIZIO: EDILIZIA SOCIALE e SCOLASTICA

UFFICIO: EDILIZIA RESIDENZIALE

L'Estensore
Gaetano Lazzaro

(firma)

Il Responsabile dell'Ufficio
Geom. Carlo Legge

(firma)

Il Dirigente del Servizio
Dott. Silvano Binchi

BINCHI
SILVANO
DIRIGENTE
REGIONALE
11.02.2021
16:58:52
UTC

Il Direttore Regionale
Arch. Pierpaolo Pescara

PESCARA
PIERPAOLO
REGIONE ABRUZZO
DIRIGENTE
REGIONALE
11.02.2021
17:13:34 UTC

Il Componente la Giunta
Dott. Guido Liris

(firma)

Approvato e sottoscritto:

Il Presidente della Giunta

(firma)

Il Segretario della Giunta

(firma)

Segue Allegato

All. 1

REGIONE ABRUZZO
DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE
SERVIZIO EDILIZIA SOCIALE
L'AQUILA

Predisposizione di un Programma Operativo Pluriennale di Edilizia Sociale.**LINEE DI INDIRIZZO****Premesse**

Il patrimonio di edilizia residenziale pubblica (ERP) e la sua gestione costituiscono un argomento di rilievo in relazione all'emergenza casa ed alla situazione di degrado e rischio degli edifici esistenti, e possono assumere un ruolo strategico per gli enti gestori del patrimonio nell'implementazione di politiche, regole e progetti in grado di far fronte alla domanda di abitare sociale.

Si avverte l'esigenza di avvalersi di nuovi strumenti tesi a finanziare progettualità migliori e capaci di valorizzare il patrimonio pubblico esistente, spesso degradato, recuperando e incrementando anche quello inutilizzato ai fini della locazione, nonché a rispondere al bisogno delle fasce più deboli, garantendo al contempo condizioni abitative di qualità.

La fase attuale impone pertanto una riflessione, da un lato per il reperimento delle risorse economiche e dall'altro per l'implementazione delle politiche urbane e territoriali.

Analisi e riflessioni

L'impostazione di una nuova programmazione regionale presuppone un'analisi approfondita, capace di evidenziare le problematiche esistenti, ma anche la domanda emergente e più articolata dal punto di vista dei soggetti richiedenti, delle forme dell'abitare, dei disagi e delle aspettative.

E' bene partire da qualche dato che aiuti a ricondurre il fenomeno ad una dimensione reale e che consenta di esplicitare quanto sopra.

L'ERP regionale conta circa 16.000 alloggi di proprietà delle ATER e circa 4.000 dei comuni.

Con la soppressione dei fondi GESCAL da anni sono venuti meno finanziamenti stabili finalizzati alla manutenzione o all'incremento del patrimonio. Le risorse su cui si può fare affidamento sono quindi costituite quasi esclusivamente dai canoni di affitto, con una media di circa 25 euro mensili per alloggio, nettamente al di sotto del canone di mercato medio a livello regionale di circa 300 euro. Inoltre si tratta prevalentemente di un patrimonio vetusto, derivante da un'edilizia realizzata tra gli anni sessanta-settanta, spesso scadente dal punto di vista delle caratteristiche costruttive.

Tale contesto, attualmente, non permette di mantenere un sistema in equilibrio dal punto di vista economico-finanziario.

A tali criticità si aggiungono i frequenti casi di morosità degli inquilini e le occupazioni abusive, che costituiscono un chiaro impedimento ad una gestione virtuosa ed economica, imprescindibile obiettivo da perseguire.

Inoltre bisogna tener conto anche degli oneri fiscali attualmente a carico delle Aziende:

- IRES, l'imposta sui redditi delle aziende;
- Imposte di registro sui canoni;
- IVA indetraibile;
- IRAP;
- IMU.

Nasce così la necessità di adottare strumenti finalizzati ad una progettazione integrata sostenibile, nonché individuare i soggetti che debbano farsi carico del costo dell'edilizia sociale, stabilendo criteri gestionali preordinati ad assicurare l'economicità della gestione, tenendo conto che il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni deve essere garantito dallo Stato, in quanto materia di legislazione concorrente, mentre le regioni hanno la responsabilità di riorganizzare le politiche dell'abitare, con riferimento sia alla programmazione sia alla gestione patrimoniale.

Negli anni passati le regioni statisticamente hanno privilegiato, all'interno dei propri bilanci, la sanità ed il trasporto pubblico trascurando quasi completamente la politica della casa.

Tra gli strumenti finanziari da valutare ci sono i fondi comunitari, quali il Por-Fesr con le linee di finanziamento dedicate alla riqualificazione energetica e il miglioramento sismico degli edifici. A questi vanno aggiunte le recenti misure in materia di BONUS 110% e SISMA ed ECO BONUS. Con l'utilizzo di tali risorse si potrebbe mettere in atto una riqualificazione del patrimonio abitativo, da affidare agli Enti strumentali, raggiungendo il duplice obiettivo di migliorare le situazioni legate alle condizioni di povertà e di spendere fino in fondo le risorse comunitarie a disposizione.

I PROGRAMMI DI INVESTIMENTO IN ATTO

Negli ultimi anni la programmazione di edilizia sociale è stata attuata dalla Regione con la pianificazione complessa o integrata, tenuto conto che le risorse disponibili sono state solo quelle statali. Si è lavorato sul tema della trasformazione qualitativa e della rifunzionalizzazione di aree urbane, mirando a convogliare gli investimenti pubblici e quelli degli operatori economici privati, in un quadro di scelte di interesse generale, sviluppando politiche di riorganizzazione su scala territoriale, proponendo Programmi Complessi ed Integrati a vasta scala.

In particolare con i Programmi Integrati d'Intervento, i P.R.U. e i Contratti di Quartiere Uni e Due, i Programmi Complessi Urbani di cui al Piano Nazionale di Edilizia Abitativa (PNEA) ed il Programma di Rigenerazione Urbana a Canone Sostenibile (PRUACS) sono stati introdotti meccanismi volti al recupero di aree urbane e fondati sull'integrazione di risorse e funzioni pubbliche e private. Tali programmi nel loro insieme, attraverso trasformazioni diffuse, hanno portato ad un cambiamento del quadro territoriale, piuttosto che esaltare grandi interventi leggibili.

Con i citati programmi sono stati realizzati sul PNEA n.267 alloggi (fondi statali e FSC), con il PRUACS n. 92 alloggi e con i Contratti di Quartiere;

Il "Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi ERP, finanziato con l'art. 4 della L.80/2014, ha consentito di rendere disponibili all'assegnazione circa n. 700 alloggi sfitti.

Con la determina dirigenziale DPC022/1 del 14.01.2020 è stata approvata la graduatoria dei fondi assegnati alla Regione con la delibera CIPE n.127/2017;

Con i fondi assegnati alla Regione Abruzzo con il D.L. 28.03.14 n.47 art 4, e successiva Legge 23.05.14 n. 80 è stata data attuazione al "Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili ed alloggi di ERP. Programma regionale di interventi di cui all' art. 2 comma 1 - Decreto Interministeriale del 16.03.2015", che riguarda un totale di 430 alloggi circa di proprietà delle ATER e dei Comuni. Lo scopo del programma è quello di rendere nuovamente agibili, e quindi utilizzabili, gli alloggi ERP al fine di poter procedere alla loro nuova assegnazione ai soggetti in possesso dei requisiti.

Gli interventi, suddivisi essenzialmente in due tipologie a seconda della entità di lavori, riguardano la semplice manutenzione ordinaria, o interventi più consistenti come ristrutturazione edilizia fino al miglioramento/adeguamento sismico.

Lo stato di attuazione degli interventi ha subito dei rallentamenti, pertanto si rendono necessarie continue riprogrammazioni delle risorse, in base alle necessità segnalate dagli enti proprietari, che

devono essere concordate e proposte al Ministero II.TT., una volta valutata la conformità dei criteri fissati al Decreto 16.03.2015 e successiva Deliberazione di G.R. n. 687 del 12.08.2015.

Con il Fondo nazionale art. 11 legge 431/1998, destinato al sostegno al pagamento dei canoni di locazione con un contributo diretto, sono state assegnate risorse dal M.II.TT. alla Regione Abruzzo. Per la programmazione dei contributi da attribuire ai comuni, gli stessi devono acquisire le richieste di contributo dai privati cittadini tramite avviso pubblico. Per la corretta valutazione dell'ammissibilità delle richieste e relativa determinazione dell'entità del contributo da parte dei Comuni, è indispensabile la predisposizione di un applicativo informatico che sostituisca l'originaria piattaforma OSCA, ormai non più utilizzabile, in analogia a quanto attuato dalle altre regioni. Tale applicativo dovrà essere predisposto da parte del competente Servizio Sistema Informatico, come previsto dalle vigenti disposizioni regionali, mediante nuova progettazione.

Tale applicativo permetterà di accertare il reale fabbisogno a livello regionale, di procedere alla ripartizione delle risorse disponibili a favore dei Comuni richiedenti, da approvare con provvedimento della Giunta Regionale, sulla cui base adottare nei termini fissati dal Ministero i conseguenti provvedimenti dirigenziali di erogazione.

Con DGR n. 519 del 28.08.2020 è stata già effettuata la ripartizione di circa 2 milioni di euro del "Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione" (L. 431/98).

Con i finanziamenti assegnati dal Fondo nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli di cui all'articolo 6/c. 5 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n.124, sono state adottate le deliberazioni di G.R di ripartizione dei fondi tra i comuni capoluogo di provincia e quelli classificati ad alta tensione abitativa ai sensi della Deliberazione CIPE n. 87 del 13.11.2003(G.U.R.I. Serie Generale n.40 del 18/2/2004).

Sono stati previsti fondi regionali per eliminare il fenomeno delle occupazioni senza titolo.

Sistemi insediativi regionali vigenti

Per quanto concerne la lettura dei vari sistemi insediativi regionali, la Regione Abruzzo, come fissato nel documento "Proiezioni territoriali per le città" condiviso dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1230 del 6.11.2006, esce fuori dai canoni convenzionali delle suddivisioni per ambiti territoriali (Province o simili), introducendo una nuova metodologia. I caratteri regionali sono infatti suddivisi in quattro ambiti di vaste dimensioni accomunati da fattori caratterizzanti ciascuno dei tre ambiti, ovvero:

I poli urbani: sono i nodi principali della rete delle città abruzzesi, fondamentalmente i quattro capoluoghi di Provincia ed i Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti. Qui il fattore comune è il fenomeno dell'inurbamento (emigrazione della popolazione dai centri minori verso i poli maggiori). I poli urbani infatti registrano un continuo, anche se lento, incremento della popolazione a scapito dei centri minori, ospitando attualmente oltre il 50 % dell'intera popolazione regionale.

La città lineare della costa: così definita data l'omogeneità e la quasi totale continuità dei centri urbani siti lungo la costa abruzzese, che sembrano formare quasi un'unica città lineare. In questo caso il fattore comune è la prossimità alla costa, e quindi anche tutto ciò che concerne il turismo balneare. Inoltre il fenomeno della conurbazione (fusione di più nuclei urbani) al punto tale da portare alla definizione di "Città lineare", nonché di area metropolitana Chieti-Pescara (non identificando più i due comuni come singole realtà separate).

La rete dei borghi minori: è la rete dei centri urbani dell'interno abruzzese con popolazione compresa *tra 5.000 e 10.000 abitanti* e non ricadenti nei poli urbani o nella città lineare della costa. Conta il 14,36% della popolazione abruzzese.

Centri Abitati: rappresenta la maggior parte dei comuni abruzzesi. Sono i piccoli centri diversi dai poli minori e sono ubicati prevalentemente nel territorio collinare e montuoso interessato dai parchi

e dal progetto APE. La maggior parte di essi conta meno di 5.000 abitanti per giungere a casi, talaltro non rarissimi, di comuni con meno di 1.000 abitanti. In questi centri il fattore comune è il fenomeno dello spopolamento a favore di comuni più grandi o dei poli urbani. Il rischio per molti di questi borghi è quello di scomparire nel giro di non molti anni se non rivalutati adeguatamente. Nella suddivisione effettuata spesso alcuni comuni vanno a ricadere in più di un ambito di tale suddivisione e di conseguenza sono sottoposti a più strumenti di pianificazione territoriale.



BINCHI
SILVANO
DIRIGENTE
REGIONALE
11.02.2021
14:24:40
UTC

All. 2

REGIONE ABRUZZO
DIPARTIMENTO TERRITORIO-AMBIENTE
SERVIZIO EDILIZIA SOCIALE
L'AQUILA

Programma Operativo Pluriennale di Edilizia Sociale.**STRATEGIE E CRITERI DI PROGRAMMAZIONE****PROGRAMMI, NUOVI INDIRIZZI E FINALITÀ**

Nella Regione Abruzzo il problema abitativo è andato assumendo nel tempo una nuova conformazione. Se prima era prevalente la necessità di contenere e ridurre il fabbisogno, oggi è prioritario migliorare la qualità e la sicurezza sismica dei manufatti edilizi, tenendo conto dell'intorno urbano.

Il metodo della progettazione integrata, previsto anche nel nuovo ciclo di programmazione comunitaria, è utile ad intersecare innovazione cognitiva e valorizzazione delle risorse endogene, contribuendo a definire, in una prospettiva di sviluppo unitaria, alcuni contenuti essenziali da inquadrare nella nuova cornice di governance territoriale.

1. OBIETTIVI - LA STRUTTURA DEL DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE

Nel definire i criteri e le modalità di predisposizione del Programma Operativo Pluriennale, si è ritenuto di dover tenere prioritariamente in conto aspetti che appaiono pregiudiziali:

- il bisogno abitativo di quei soggetti o nuclei familiari che hanno una condizione economica tale da poter accedere all'assegnazione di unità abitative in locazione a canone sociale, canone moderato ovvero in locazione con patto di futura vendita, contribuendo in tal modo anche ad una ripresa delle attività imprenditoriali di settore;
- valutare la possibilità di circoscrivere il target ottimale di riferimento delle diverse iniziative e, più in generale, di individuare strategie che consentano di colmare, almeno in parte, l'enorme ritardo accumulato dalla nostra Regione in materia di social housing, sottolineando però come il tema del disagio abitativo debba essere affrontato modulando le politiche abitative in un orizzonte temporale di medio-termini e in un'ottica sempre più integrata con altri strumenti di carattere civile e sociale.
- il Programma è altresì finalizzato, in coerenza con le linee strategiche di pianificazione regionale, a limitare l'utilizzo, a scopi edificatori, delle aree ancora disponibili e, massimamente, a favorire il recupero e la rigenerazione urbana delle aree degradate e/o delle aree industriali dismesse, a partire dallo stock edilizio non più funzionale alle esigenze di sviluppo e di risposta ai nuovi temi sociali e ambientali che porterà ad una valorizzazione del vasto patrimonio edilizio esistente.
- la progettazione degli interventi dovrà inoltre perseguire l'obiettivo di minimizzare i consumi dell'energia e di altre risorse ambientali, favorendo l'uso di fonti energetiche rinnovabili e incentivando la realizzazione di interventi modellati sullo sviluppo sostenibile.

2. RISORSE FINANZIARIE

Le risorse finanziarie da poter impiegare sono:

- il monte risorse statali e comunitarie provenienti da FESR e FSC programmazioni 2021-2027, nell'ambito delle quali è stato individuato un primo fabbisogno di circa 16 milioni di Euro per la messa in sicurezza e miglioramento energetico degli edifici ERP;

- nuove programmazioni ministeriali quali:
 1. Fondi CIPE 127/2017 e 55/2019 circa 19 milioni di Euro;
 2. Legge 80/2014 e s.m.i. – riprogrammazione delle economie di concerto con il MIT -;
 3. Legge 431/1998 ultimi decreti ministeriali assegnate alla Regione circa € 4.200.000,00;
 4. Fondi morosi incolpevoli circa € 1.200.000,00;
- previa verifica dei residui destinati all'ERP -ex fondi GESCAL-, attuata tramite una ricognizione delle risorse assegnate a Comuni e ATER non utilizzate, e/o delle economie d'intervento, si può procedere ad una riprogrammazione delle stesse, a valere sul "Fondo Globale Edilizia Sovvenzionata legge 457/78 (Convenzione Cassa DD.PP. e Regione Abruzzo)".
La programmazione è finalizzata all'esecuzione di lavori di recupero, ristrutturazione ed adeguamento degli alloggi di ERP indispensabili per adeguare il patrimonio edilizio, in gran parte vetusto, alle nuove norme in materia di sicurezza ed impiantistica, che permetteranno anche una riduzione delle spese di gestione. Nello specifico, ai fini della programmazione delle risorse, è prevista l'istruttoria delle proposte presentate dagli enti proprietari, sulla base della documentazione tecnica indicata dalla normativa di settore, ed un'attività di controllo nel corso dell'avanzamento dei lavori, tesa alla verifica del corretto utilizzo delle risorse ed all'accertamento della regolare esecuzione degli stessi;
- contributi per l'attivazione delle agevolazioni BONUS 110% e SISMA ed ECO BONUS;
- contestualmente, o in alternativa tra loro: altre risorse pubbliche, regionali e comunali nonché i proventi derivanti dalla vendita di alloggi pubblici (ATER e comunali) o di altri immobili.
- strumenti compensativi e premiali in favore di privati disposti a realizzare alloggi da vincolare all'affitto a canone sostenibile/moderato per un congruo numero di anni (es.: min. 10 anni massimo 25 anni);
- perequazione dei diritti edificatori anche in aree diverse da quelle di intervento;

3. INDIRIZZI PROGRAMMATICI

3.1 Contributi per la riqualificazione degli edifici ERP previa attivazione dei provvedimenti statali del BONUS 110%, SISMA ed ECO BONUS;

3.2 Fondi per il completamento di interventi di edilizia sovvenzionata e agevolata nonché per la definizione dell'acquisizione e delle urbanizzazioni di aree PEEP (Attivazione di un fondo regionale di rotazione);

3.3 Programmi Complessi Urbani e Integrati per la realizzazione di edilizia sovvenzionata e agevolata da attuare tramite la rigenerazione urbana, la messa in sicurezza degli spazi pubblici urbani in favore dell'utenza debole, preliminarmente con l'utilizzo delle risorse di cui alla Delibera CIPE 127/2017 e s.m.i.;

3.4 Contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e negli immobili residenziali pubblici e privati esistenti;

3.5 Programma innovativo per la Riqualificazione Urbana tramite la valorizzazione del patrimonio pubblico;

3.6 Interventi pilota urbani, attraverso la realizzazione di opere puntuali;

4. CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEI PROGRAMMI URBANI COMPLESSI PER LA RIPARTIZIONE DEI FONDI CIPE 127.

I programmi sono finalizzati ad un consumo di suolo zero, e devono essere in grado di innescare processi complessivi di qualità e coesione sociale di ambiti particolarmente degradati o interessati da processi di trasformazione verso il degrado. Perseguono, inoltre, la finalità di incrementare anche la disponibilità di alloggi da offrire a canone sostenibile, nonché di migliorare l'equipaggiamento

infrastrutturale. Devono prevedere, altresì, un mix di residenze, funzioni, spazi collettivi e per servizi di prima necessità complementari agli alloggi.

Tali programmi devono presentare i seguenti elementi caratteristici, validi in linea di massima per tutte le tipologie di intervento:

- in primo luogo l'introduzione dell'obiettivo della "riqualificazione del tessuto urbanistico, edilizio ed ambientale";
- in secondo luogo l'integrazione delle risorse: sia che i programmi inducano sinergia tra gli interventi pubblici e le azioni dei privati, sia che le risorse private integrino quelle pubbliche nel finanziamento delle opere pubbliche;
- in terzo luogo l'integrazione funzionale;
- inoltre l'approccio strategico ai fenomeni urbani. I programmi complessi, indipendentemente dalla loro scala, non esauriscono i loro fini nelle singole opere pubbliche che realizzano, né ai singoli interventi, ma il loro fine è l'innescare di processi virtuosi, le cui ricadute sono in gran parte esterne all'ambito di intervento;
- infine la concertazione e l'operatività marcano la principale diversità dei programmi rispetto alla tradizionale pianificazione attuativa.

Nello specifico, gli interventi dovranno prevedere:

- la messa in sicurezza delle componenti strutturali degli immobili mediante interventi di adeguamento o miglioramento sismico;
- l'efficientamento energetico degli edifici;
- il superamento delle barriere architettoniche per garantire l'accessibilità all'immobile e alle parti comuni;
- la flessibilità compositiva e tipologica degli spazi della residenza, utile a fornire adeguate risposte alle mutate esigenze che caratterizzano l'attuale domanda di accesso alla casa, e l'innovazione tecnologica in edilizia anche mediante l'introduzione di soluzioni tecnologiche di domotica;
- il frazionamento/accorpamento di alloggi anche con rinnovo e sostituzione di parti anche strutturali degli edifici allo scopo di soddisfare le modificazioni della domanda abitativa (anche adeguandola alle innovazioni normative);
- un mix di residenze, funzioni, spazi collettivi e per servizi di prima necessità, complementari agli alloggi;
- l'incremento della qualità urbana del contesto e della dotazione infrastrutturali dei quartieri oggetto dell'intervento.

Chi può presentare proposte

Possono presentare proposte:

1. Comuni, singoli o in forma associata, con una popolazione complessiva di almeno 10.000 abitanti ricompresi all'interno dei sistemi insediativi regionali (DGR n.1230/2006 - All.1);
2. ATER;
3. Cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi;
4. Imprese di costruzione e loro consorzi;
5. Persone giuridiche costituite dai soggetti di cui sopra;
6. Fondazioni, associazioni, cooperative aventi fra gli scopi statutari la realizzazione di interventi di housing sociale.

Documentazione da presentare a corredo della proposta

Ai fini della partecipazione al programma, i rappresentanti legali dei soggetti richiedenti presenteranno domanda alla Regione Abruzzo corredata da una proposta di programma, contenente la relazione descrittiva degli elementi costitutivi, delle finalità e delle modalità di attuazione.

La relazione dovrà contenere almeno i seguenti elementi:

- documentazione grafica circa la localizzazione dell'intervento e la descrizione tecnica dello stesso intervento, mediante elaborati tecnico-grafici in grado di illustrare esaurientemente l'intervento;
- indicazione del grado di fattibilità amministrativa (proprietà/disponibilità delle aree e/o degli immobili, conformità degli interventi con gli strumenti urbanistici vigenti, verifica di eventuali vincoli di tutela edilizia, idrogeologica, culturale, paesaggistica, ecc);
- elaborato in cui sia evidenziato il reale fabbisogno abitativo per contribuire alla riduzione del disagio sociale e alla rigenerazione fisica, sociale ed economica dell'area di intervento;
- elaborato in cui venga evidenziata la presenza di mix di residenze, funzioni, spazi collettivi e per servizi di prima necessità, complementari agli alloggi;
- specifica relazione sulle prestazioni energetiche, a dimostrazione del raggiungimento degli obiettivi di efficientamento energetico (edifici a energia quasi zero);
- indicazione delle procedure da attuare ai fini del miglioramento/adeguamento sismico;
- grado di integrazione con politiche pubbliche locali di sostegno, verificando che l'intervento previsto sia connesso in maniera razionale ad altre infrastrutture e servizi (anche di nuova realizzazione) atti ad amplificare l'efficacia e la ricaduta sociale dell'iniziativa nel territorio di riferimento;

Criteria per la formazione del programma

- FABBISOGNO ABITATIVO DELL'AMBITO TERRITORIALE (Con riferito ai sistemi insediativi regionali di cui alla DGR n.1230 del 06.11.2006)
- TIPOLOGIA INTERVENTO
- QUALITA' PROPOSTA E CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE
- QUALITA' AMBIENTALE E RISPARMIO ENERGETICO
- MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO SISMICO

ULTERIORI CRITERI:

- Razionalizzazione della mobilità urbana e la distribuzione sotto strada delle reti tecnologiche;
- Salvaguardia e valorizzare il verde esistente;
- Reperimento di spazi di sosta, in aree ed edifici, per realizzare parcheggi scambiatori prima dell'ingresso al centro;
- Creare cerniera fra il centro storico e la prima periferia urbana;
- Comparto con incidenza sul territorio comunale ed estensione del programma;
- Recupero e integrazione di contenitori dismessi;
- Superamento della monofunzionalità residenziale (insediamento di attività di trasporto pubblico e accessibilità pedonale e ciclabile), dell'uniformità sociale, della difficile fruibilità degli spazi pubblici;

Spese ammissibili

Sono ammesse tutte le spese previste nella DGR n. 615 del 09.08.2010 di approvazione dei limiti massimi di costo entro le percentuali massime, nonché quelle per interventi il cui inizio dei lavori è successivo alla pubblicazione degli avvisi pubblici regionali.

5. AL FINE DI LIMITARE IL CONSUMO DI SUOLO SI PREVEDE LA PREDISPOSIZIONE DI UN D.L.R. SULLA RIGENERAZIONE URBANA

La Rigenerazione Urbana è sostanzialmente un Progetto Integrato che, attraverso l'analisi scientifica di tutti gli elementi (beni) presenti nel contesto e la conseguente sintesi ragionata, porti

alla declinazione di una strategia di rinnovamento, fino ad una vera e propria rinascita della funzionalità, della sostenibilità energetica e ambientale e della vivibilità per i cittadini.

Ripercorrere l'intervento pubblico nella politica dell'edilizia residenziale privata e sociale significa rileggere le trasformazioni urbane soprattutto in una logica di espansione, che è stata la formula di intervento più rapida rispetto ad una domanda fortemente caratterizzata più dalla quantità che dalla qualità.

SINTESI DEI RISULTATI ATTESI DEL PROGRAMMA OPERATIVO

- Sviluppare modelli abitativi sostenibili (risparmio energetico, utilizzo di fonti di energia rinnovabile riduzione dei consumi idrici, riciclo e riutilizzo dei materiali ecc.);
- Messa in sicurezza degli edifici ERP e aggiornamento dei Fascicoli dei fabbricati;
- Incremento del patrimonio pubblico, da attuare con un "*Progetto della gestione sociale*" tramite interventi di social housing, per ottimizzare gli standard del prodotto abitativo in un'ottica del bilancio economico-finanziario-tecnico e ambientale;
- Risparmio economico finanziario riguardo i costi operativi, riduzione dei costi di gestione;
- Rivitalizzazione dei Borghi interni, tematismo connesso alla riorganizzazione delle città nell'era post-Covid per mezzo di un contratto di reciprocità con i Comuni dei vari sistemi insediativi regionale per generare un progetto di economia circolare.

Una quota del 0,2% dell'importo di ogni intervento dei fondi regionali concessi viene riservato alla Regione per attuare forme di controllo sul processo di attuazione degli interventi che verranno ammessi al programma e la verifica dei criteri di sostenibilità tramite matrici di confronto.

DETERMINAZIONI

DIRETTORIALI

GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE

DETERMINAZIONE 20.04.2021, N. DPC/75

Differimento del termine per la scadenza dei pagamenti dei programmi ammessi a finanziamento con le risorse delle Linee di Azione del PAR FSC Abruzzo 2007/2013 VI.1.2.a) - Interventi di messa in sicurezza del rischio sismico delle strutture ove hanno sede i Municipi ed altre funzioni pubbliche comunali (con esclusione delle scuole) e degli edifici di proprietà dell'Amministrazione Regionale". Proroga al 31/12/2021.

REGIONE
ABRUZZO



GIUNTA REGIONALE
L'AQUILA

DETERMINAZIONE DPC n. 75

del 20.04.2021

DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE

SERVIZIO EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA

UFFICIO EDILIZIA RESIDENZIALE

OGGETTO: Differimento del termine per la scadenza dei pagamenti dei programmi ammessi a finanziamento con le risorse delle Linee di Azione del PAR FSC Abruzzo 2007/2013 VI.1.2.a) - Interventi di messa in sicurezza del rischio sismico delle strutture ove hanno sede i Municipi ed altre funzioni pubbliche comunali (con esclusione delle scuole) e degli edifici di proprietà dell'Amministrazione Regionale". Proroga al 31/12/2021.

IL DIRETTORE REGIONALE

VISTE le deliberazioni CIPE:

- n. 166 del 21.12.2007 e s.m.i., recante "Attuazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013;
- n. 79 del 30.9.2011 (pubblicata sulla G.U. n. 47 Serie Generale del 25.2.2012), con la quale il Comitato ha preso atto del Programma Attuativo Regionale PAR-FAS (ora FSC) Abruzzo 2007/2013;
- n. 14 dell'8.3.2013 recante "Fondo per lo sviluppo e la coesione attuazione dell'articolo 16 - comma 2 del decreto-legge n. 95/2012 (riduzioni di spesa per le regioni a statuto ordinario) e disposizioni per la disciplina del funzionamento del fondo";
- n. 21 del 30.6.2014 recante "Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007/2013. Esiti della ricognizione di cui alla delibera CIPE n. 94/2013 e riprogrammazione delle risorse";
- n.57 del 1°.12.20116, recante "Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2007-2013 – deliberazione n.21/2014: posticipo della scadenza per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti di cui al punto 6 e utilizzazione delle risorse derivanti dalle sanzioni già operate (G.U. n.97 del 27 aprile 2017), nella quale, tra l'altro, si dispone "... che, la natura ordinatoria dei termini relativi ai pagamenti di cui al punto 7.2 della delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica n.166/2007, tenuto conto che le scadenze per i pagamenti previsti dalla citata delibera n.166/2007 non sono più coerenti con le diverse scadenze per le OGV fissate dalla delibera n.21/2014 e oggetto di proroga con la presente delibera, il mancato rispetto di tali termini non produrrà effetti sulla disponibilità delle risorse";

VISTE le Deliberazioni di Giunta Regionale:

- n. 458 del 4 luglio 2011, rettificata con Deliberazione n. 556 del 8 agosto 2011, con cui è stato approvato il Programma Attuativo Regionale definitivo (PAR) delle risorse del fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) per il periodo di programmazione 2007/2013;
- n. 500 del 3 agosto 2012 con la quale è stata disposta la rimodulazione del piano finanziario del PAR FAS in ottemperanza alle Determinazioni CIPE n. 3/2011 e n. 64/2011;
- n. 311 del 17 maggio 2016 – "Programma Attuativo Regionale FSC Abruzzo 2007-2013 – Aggiornamento Manuale delle procedure dell'Organismo di Programmazione di cui alla D.G.R. n.710/2012, Allegato A;
- n. 483, del 15.09.2017, recante "PAR FSC Abruzzo 2007-2013: Manuale delle procedure dell'Organismo Responsabile della Programmazione ed Attuazione del PAR FSC 2007-2013.

Indirizzi per la determinazione delle rettifiche da applicare alle spese finanziate con il Programma Attuativo Regionale”, con la quale è stato modificato il Manuale dell’organismo di Programmazione e le linee guida sull’ammissibilità delle spese di cui alle DGR n. 710/2012 e n.311/2016;

- n. 679 del 22/10/2012 mediante la quale sono stati adottati: “Il Manuale Operativo sulle procedure di monitoraggio delle risorse FAS”, “Il Dizionario Generale” ed “ Il Dizionario Tecnico” ed approvate le “Note integrative regionali per il monitoraggio dei progetti del PAR-FAS Abruzzo 2007-2013”, disponibili sul sito istituzionale della Regione Abruzzo;

- n. 703 del 29/10/2012 recante approvazione del “Manuale delle procedure dell’Organismo di Certificazione”, disponibile sul sito istituzionale della Regione Abruzzo;

- n. 638 del 28/07/2015, recante rimodulazione del Programma ai sensi della Deliberazione CIPE n. 21/2014;

- n. 898 del 10/11/2015 che modifica la DGR 638/2015 e prende atto della Deliberazione CIPE 103/2015 di modifica alla riprogrammazione del programma attuativo regionale (PAR) della Regione Abruzzo;

- 838 del 27.12.2017, con la quale sono stati formulati gli indirizzi per il differimento dei termini sul PAR FSC Abruzzo 2007 – 2013, prevedendosi la disciplina e la casistica in ordine alle quali poter procedere alla concessione di eventuali proroghe a favore degli interventi che ne manifestano l’esigenza, a seguito delle disposizione dalla deliberazione CIPE n.57/2016;

- 814 del 16.12.2019, con la quale sono state modificate le disposizioni di cui alla DGR n. 838/2017 e demandate alla Struttura regionale dei nuovi termini, anche a sanatoria, di proroga;

DATO ATTO che con le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 110 del 17/02/2015, n.734 del 09.09.2015, n.1003 del 07.12.2015, n. 183 del 13/04/2017 e n. 674 del 24/11/2017 sono stati approvati i SAD (Strumento di Attuazione Diretta) della Linea di Azione VI.1.2.a – “Interventi di messa in sicurezza del rischio sismico delle strutture ove hanno sede i Municipi ed altre funzioni pubbliche comunali (con esclusione delle scuole) e degli edifici di proprietà dell’Amministrazione Regionale” INTERVENTO 1 e 2 ;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 838 del 27.12.2017, con la quale sono stati formulati gli indirizzi per il differimento dei termini sul PAR FSC Abruzzo 2007–2013, prevedendosi disciplina e casistica in ordine alle quali poter procedere alla concessione di eventuali proroghe a favore degli interventi che ne manifestano l’esigenza, a seguito delle disposizioni dalla deliberazione CIPE n.57/2016;

DATO ATTO che a seguito delle succitate norme, deliberazione CIPE n. 57/2016 e deliberazione di Giunta Regionale n. 838 del 27.12.2017, il Servizio Edilizia Sociale ha concesso le proroghe:

- fino alla data di 31 maggio 2019 per gli interventi inseriti nel SAD approvato con delibera con D.G. R. n. 110 del 17/02/2015, previa richiesta dei Comuni interessati;

- fino alla data del 15 febbraio 2019 per gli interventi inseriti nel SAD approvato con D.G. R. n. n.734 del 09.09.2015, previa richiesta dei comuni interessati;

CONSIDERATO che per gli interventi di cui alla D.G.R. n.1003 del 07.12.2015, n. 183 del 13/04/2017 e n. 674 del 24/11/2017, atteso che trattasi di riprogrammazioni di economie effettuate dal Comitato di Sorveglianza con risorse PAR FSC 2007/2013, non necessita la concessione di proroghe;

TENUTO CONTO che con successiva D.G.R. n. 137 del 07/02/2019 è stato stabilito:

- il nuovo termine per la rendicontazione delle spese sostenute per gli interventi ricompresi nel PAR FSC Abruzzo 2007-2013 - Linea di Azione VI.1.2.a. che si trovano in fase di conclusione, nella data ultima del 30 ottobre 2019;

- di comminare una sanzione pari al 5% del finanziamento concesso nei casi di mancato rispetto del termine di fine lavori da parte delle stazioni appaltanti fissato nel cronoprogramma;

VISTA la D.G.R. n.814 del 16.12.2019, avente ad oggetto “PAR FSC Abruzzo 2007-2013. Misure di raccordo e coordinamento: modifiche alla deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2017,

n. 838. Ulteriori disposizioni in materia di proroga dei termini”, con la quale, tra l’altro, è stata demandata alle strutture regionali titolari delle linee di azione PAR FSC 2007-2013 l’adozione di specifici provvedimenti a firma del Direttore con il quale poter modificare gli strumenti attuativi limitatamente alle variazioni delle tempistiche di attuazione degli interventi di rispettiva competenza per la concessione di proroghe, anche a sanatoria, dei termini di realizzazione dei rispettivi progetti;

DATO ATTO che lo stato di attuazione della linea di Azione VI.1.2.a è il seguente:

- risultano chiusi, con rendicontazione della spesa effettuata, n. 19 interventi su un totale di 40 attivati;
- per tutti i restanti interventi risultano conclusi i lavori e per n. 12 interventi sono state attivate le procedure per la rendicontazione della spesa e relativo controllo di 1° Livello per l’erogazione della rata del saldo;

CONSIDERATO che il contesto emergenziale conseguente alla diffusione della pandemia da COVID-19 ha determinato, tra l’altro, una grave crisi economica, per cui si ritiene opportuno non procedere all’applicazione delle sanzioni previste dalla richiamata D.G.R. 137 del 07/02/2019;

ACCERTATA la necessità, in coerenza con gli indirizzi già assunti e tenuto conto di quanto sopra:

- di posticipare i termini previsti per la rendicontazione delle spese sostenute fino alla data del 31.12.2021, al fine di permettere ai comuni una rendicontazione certa e puntuale di tutte le spese sostenute e liquidate per l’espletamento del previsto controllo di 1° livello, ed evitare eventuali controversie con le imprese esecutrici;
- di non applicare la sanzione pari al 5% del finanziamento concesso, prevista dalla D.G.R. n. 137/2019, in ragione del contesto emergenziale conseguente alla diffusione della pandemia da COVID-19;

DATO ATTO, altresì, che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 26 del D.Lgs. 14.03.2013 n. 33, nella sezione “trasparenza” del sito istituzionale;

DETERMINA

per le motivazioni illustrate in premessa, che si intendono integralmente richiamate e trascritte, di:

- **DI CONCEDERE** per le linee “VI.1.2.a) - Interventi di messa in sicurezza del rischio sismico delle strutture ove hanno sede i Municipi ed altre funzioni pubbliche comunali (con esclusione delle scuole) e degli edifici di proprietà dell’Amministrazione Regionale” - il nuovo termine per la rendicontazione finale delle spese sostenute al 31 dicembre 2021;
- **DI NON APPLICARE**, la sanzione pari al 5% del finanziamento concesso, prevista dalla D.G.R. n. 137/2019, in ragione del contesto emergenziale conseguente alla diffusione della pandemia da COVID-19;
- **DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento, per quanto di competenza, all’Organismo di Programmazione del Servizio Programmazione Nazionale-DPA002 ed al Responsabile del Controllo di I Livello della L. di A. VI.1.2.a);
- **DI PUBBLICARE** il presente provvedimento sul B.U.R.A.T. e su sito della Regione Abruzzo nella Sezione Avvisi e, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14.03.2013 n. 33, nella Home Page Sezione “Amministrazione trasparente”.

Il Direttore del Dipartimento

Arch. Pierpaolo Pescara

----- 0 -----

L'Estensore

Dott.ssa Ombretta De Sanctis

Il Responsabile dell'Ufficio

Geom. Carlo Legge

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO DPC022

Dott. Silvano Binchi

Assente

DETERMINAZIONI

DIRIGENZIALI

GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI
 SERVIZIO POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO/AUTORIZZAZIONE UNICA N. 229

DETERMINAZIONE 15.04.2021, N. DPC025/147

Autorizzazione ai sensi dell'art 12 del D.Lgs. 387 per la costruzione e l'esercizio dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte solare - MENAPY ITALIA S.R.L.



PROVVEDIMENTO/AUTORIZZAZIONE UNICA N. 229

DETERMINAZIONE N. DPC025/ 147 Del 15/04/2021

DIPARTIMENTO: GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI

SERVIZIO: **Politica Energetica e Risorse del territorio**

UFFICIO: **Energia e sostenibilità**

Oggetto: **Autorizzazione ai sensi dell'art 12 del D.Lgs. 387 per la costruzione e l'esercizio dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte solare - MENAPY ITALIA S.R.L.**

Società proponente	MENAPY ITALIA S.R.L.
P.IVA/C.F.	12300950016
Sede legale	via Ottavio Assarotti n. 7, Torino (TO)
Sede impianto	C.da Cucullo - Zona ind.le - Ortona (Chieti)
Tipologia impiantistica	REALIZZAZIONE ED ESERCIZIO DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA DI POTENZA PARI A 5,8 MW E DELLE RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- il D.Lgs. 387/03, concernente "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità" e in particolare l'art. 12
 - al comma 3 sottopone ad Autorizzazione Unica la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi,
 - allo stesso comma 3 stabilisce che l'Autorizzazione Unica è rilasciata dalla Regione nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico e la stessa costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico,
 - al comma 1 dichiara di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti le opere, comprese quelle connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio per la realizza-



- zione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, autorizzate ai sensi del comma 3 del medesimo decreto,
- al comma 4 dispone che l'autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla L. 241/90 e s.m.i.,
 - al comma 7 sottolinea la compatibilità degli impianti alimentati da fonti rinnovabili con la destinazione agricola delle aree su cui vanno ad ubicarsi;
- il D.M. 10 settembre 2010 detta "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";
- il D.Lgs. 28/11 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE" che all'art. 5 fissa criteri generali per la costruzione e le modifiche sostanziali degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti, ed all'art. 44 prevede le sanzioni amministrative in materia di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio;
- la L.R. 9 agosto 2006 n. 27 "Disposizioni in materia ambientale" che, all'art. 4, conferma la competenza della Regione al rilascio, al rinnovo ed al riesame dell'autorizzazione di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 e demanda alla Giunta Regionale il compito di provvedere con propri atti alla definizione di criteri per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03;
- la D.G.R. n. 351 del 12 aprile 2007 avente ad oggetto: D.Lgs. 387/03 concernente "Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità":
- ha individuato quale Autorità Competente e struttura responsabile del provvedimento finale il "Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, Inquinamento Acustico, Elettromagnetico, Rischio Ambientale, SINA" ora "Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio";
 - ha istituito lo Sportello Regionale per l'Energia con relativi compiti e responsabilità nei procedimenti di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/03,
 - ha approvato l'Allegato A contenente i "Criteri ed indirizzi per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03",
 - ha adottato la modulistica di riferimento per le istanze di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/03 di cui all'Allegato B;
- la D.G.R. n. 1032 del 29/12/2010 ha dato: "Attuazione delle Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui al DM 10/09/2010, ed ha dato mandato al competente Servizio "Politica Energetica, Qualità dell'Aria e SINA", al fine di soddisfare l'esigenza di chiarezza e razionalizzazione amministrativa, di adeguare i provvedimenti regionali alle disposizioni definite nelle linee guida di cui al DM 10/09/2010;
- la D.G.R. n. 789 del 30/11/2016 avente ad oggetto: "D.Lgs 387 del 29 Dicembre 2003 – Aggiornamento della modulistica necessaria per l'ottenimento dell'Autorizzazione unica alla realizzazione e all'esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili", ha rinnovato la modulistica già in essere presso la Regione Abruzzo;



VISTA l'istanza del 17/01/2021 di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n° 387/03, presentata da MENAPY ITALIA S.R.L. ed acquisita dalla Regione Abruzzo in data 17/01/2021 con prot. n. 0014253 per la costruzione e l'esercizio REALIZZAZIONE ED ESERCIZIO DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA DI POTENZA PARI A 5,8 MW E DELLE RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE;

PRESO ATTO del progetto definitivo allegato all'istanza sopra citata, comprendente i seguenti elaborati tecnici e documenti:

- Allegato B Istanza.pdf
- Allegato C Impegno ripristino stato dei luoghi.pdf
- Allegato D Autichiarazione antimafia.pdf
- Allegato F Preventivo di connessione, comprensivo di accettazione e pagamento.pdf
- Allegato H Diritto di superficie.pdf
- Allegato I Certificato di destinazione urbanistica.pdf
- Allegato J Visura catastale.pdf
- Allegato K Giudizio CCR VIA 3308_MENAPY.pdf
- ACU - Valutazione previsionale impatto acustico.pdf
- GEO - Relazione geologica.pdf
- PGD01 - Render stato di fatto e stato di progetto.pdf
- PGD02 - Schema elettrico.pdf
- PGD03 - Schema a blocchi.pdf
- PGD04 - Impianto di terra.pdf
- PGD05 - Scavi.pdf
- PGD06 - Strutture.pdf
- PGD07 - Area adibita a stoccaggio temporaneo materiali e rifiuti.pdf
- REL - Relazione tecnica.pdf
- SNT - Sintesi non tecnica.pdf
- TAV01 - Carta topografica IGM.pdf
- TAV02 - Mappa catastale.pdf
- TAV03 - Piano regolatore generale - PRG.pdf
- TAV04 - Inquadramento territoriale.pdf
- TAV05 - Aree protette, SIC, ZPS.pdf
- TAV06 - Zonizzazione sismica.pdf
- TAV07 - Vincolo idrogeologico.pdf
- TAV08 - Carta tipologico-forestale.pdf
- TAV09 - Studio di intervisibilità.pdf
- TAV10 - Vincolo paesaggistico.pdf
- TAV11 - PAI - Carta del rischio.pdf
- TAV12 - PAI - Carta della pericolosità.pdf
- TAV13 - P.S.D.A. - Carta del rischio.pdf
- TAV14 - P.S.D.A. - Carta della pericolosità.pdf
- TAV15 - Vincolo archeologico ed architettonico.pdf

agli atti del Servizio Politica Energetica e Risorse del territorio e successivamente integrato con gli elaborati tecnici e documenti trasmessi con note prot. n. 0030107 del 28/01/21, n. 0052256, n. 0052274, n. 0052280, n. 0052288 del 11/02/21, n. 0058946 del 16/02/21:

- PGD01 - Render stato di fatto e stato di progetto.pdf.p7m
- PGD02 - Schema elettrico.pdf.p7m



- PGD03 - Schema a blocchi.pdf.p7m
- PGD04 - Impianto di terra.pdf.p7m
- PGD05 - Scavi.pdf.p7m
- PGD06 - Strutture.pdf.p7m
- PGD07 - Area adibita a stoccaggio temporaneo materiali e rifiuti.pdf.p7m
- REL - Relazione tecnica.pdf.p7m
- SNT - Sintesi non tecnica.pdf.p7m
- Certificato di destinazione urbanistica-2.pdf
- Certificato di destinazione urbanistica.pdf
- I3B.20.782.pdf
- Relazione paesaggistica-2.pdf.p7m
- Relazione paesaggistica.pdf.p7m
- TAV01 - Carta topografica IGM 1-25000.pdf.p7m
- TAV02 - Mappa catastale 1-2000.pdf.p7m
- TAV03 - PRG 1-5.000.pdf.p7m
- TAV04 - Inquadramento territoriale 1-1000000.pdf.p7m
- TAV05 Aree protette, SIC, ZPS 1-25000.pdf.p7m
- TAV06 - Zonizzazione sismica 1-500000.pdf.p7m
- TAV07 - Vincolo idrogeologico 1-25000.pdf.p7m
- TAV08 - Carta tipologico-forestale 25000.pdf.p7m
- TAV09 - Studio di intervisibilità 1-100000.pdf.p7m
- TAV10 - Vincolo paesaggistico 1-25000.pdf.p7m
- TAV11 - PAI - Carta del rischio 1-25000.pdf.p7m
- TAV12 - PAI - Carta della pericolosità 1-25000.pdf.p7m
- TAV13 - PSDA - Carta del rischio 1-250000.pdf.p7m
- TAV14 - PSDA - Carta della pericolosità 1-250000.pdf.p7m
- TAV15 - Vincolo archeologico ed architettonico 1-250000.pdf.p7m
- TAV16 - Ortofoto 50000.pdf.p7m
- TAV17 - Carta dell'armatura territoriale 25000.pdf.p7m
- TAV18 - Carta dei siti archeologici 25000.pdf.p7m
- PGD08 - Planimetria quotata.pdf.p7m

VISTO, tra la documentazione allegata al progetto definitivo dell'intervento proposto, l'impegno della ditta MENAPY ITALIA S.R.L. alla corresponsione, all'atto di avvio dei lavori, di una cauzione a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino del terreno;

PRESO ATTO inoltre della dichiarazione del proponente circa la disponibilità delle particelle catastali interessate dall'intervento, di cui dichiara di essere titolare di contratto preliminare di compravendita;

PRESO ATTO della nota del 02/01/2021, con cui il Servizio Valutazioni Ambientali di questa Regione ha trasmesso, relativamente al procedimento di verifica di assoggettabilità ambientale ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 152/06, il Giudizio n. 3308 del 12/10/2020 con il quale il Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale si è espresso, in merito al progetto di cui in oggetto, in modo FAVOREVOLE all'esclusione dalla VIA;



DATO ATTO che con nota prot. n. 0033999 del 02/01/2021 è stato comunicato l'avvio del procedimento e contestualmente è stata indetta la conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i.;

CONSIDERATO CHE, secondo la nota di convocazione della CdS, sono stati stabiliti i termini entro cui le amministrazioni coinvolte avrebbero reso le proprie determinazioni ai sensi del comma 2 dell'art.14-bis della L. 241/90;

PRESO ATTO dei pareri agli atti dell'Autorità Competente e di seguito riportati:

- nota da parte del Ministero dello Sviluppo Economico – Divisione XIII – Ispettorato Territoriale Lazio e Abruzzo - U. O. III – Reti e servizi di comunicazione elettronica settore telefonico, prot. n. 0017563 del 03/02/2021, acquisita al protocollo Generale della Regione in pari data al n. 0040017, con la quale è stato comunicato che *“non sussistono le condizioni per le quali risulta necessario il rilascio del parere di competenza e pertanto il relativo Nulla Osta da parte di questo Ispettorato.”*
- nota da parte della società Odoardo Zecca Srl inviata a mezzo pec in data 12/02/2021, acquisita al protocollo Generale della Regione Abruzzo in pari data al n. 0053367, con la quale la ditta, *“in qualità di Distributore di energia elettrica nel territorio del Comune di Ortona esprime il proprio assenso, per quanto di propria competenza, ai fini della realizzazione e l'esercizio dell'impianto, limitatamente alla potenza richiesta in immissione ed alle condizioni riportate nel “Contratto di connessione””*;
- nota da parte del Consorzio di Bonifica Centro - Chieti inviata a mezzo pec in data 08/03/2021, acquisita al protocollo Generale della Regione Abruzzo in pari data al n. 0088954, con cui si comunica che *“sulle aree interessate non vi sono opere pubbliche di bonifica e/o Manufatti gestiti da codesto Consorzio di Bonifica”*;
- Parere Favorevole da parte dell'Azienda Sanitaria Locale 2 – Lanciano, Vasto, Chieti — Dipartimento Prevenzione, con nota acquisita al protocollo generale della Regione Abruzzo in data 15/03/2021, n. 0100351, alle seguenti condizioni:
 - *l'area di insediamento dovrà essere completamente recintata lungo il perimetro con idonee strutture in grado di evitare l'ingresso di estranei;*
 - *entro un massimo di trenta giorni dall'inizio attività, la Ditta dovrà procedere a rilievi fonometrici sia in orario diurno che notturno al fine di verificare e documentare il rispetto dei limiti di legge così come dichiarato dal tecnico competente nello studio previsionale di impatto acustico (collaudo acustico ai sensi dell'art. 4, comma 7, della L.R. n. 23/07); dovrà quindi essere rimessa la relativa documentazione;*
 - *siano rispettate le disposizioni di cui al D.P.C.M. 08/07/2003 in materia di “fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalla esposizione ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50Hz) generati dagli elettrodotti”; pertanto ad impianto attivo la Ditta dovrà procedere a rilievi al fine di verificare, in particolare, il rispetto degli obiettivi di qualità (3 microtesla per il valore dell'induzione magnetica) per la protezione della popolazione dalla esposizione ai campi elettromagnetici nonché le distanze (fasce di rispetto) di sicurezza da elettrodotti, sottostazioni e cabine di trasformazione.*
- PARERE di conformità urbanistica prot. n. 0008858 del 16/03/2021, acquisito al protocollo Generale della Regione Abruzzo in data 16/03/2021, al n. 0104821, con il quale il Comune di Ortona si è espresso in modo favorevole;
- Nota da parte del Servizio Pianificazione e Paesaggio della Regione Abruzzo prot. n.



0105199 del 16/3/2021, con la quale è stato comunicato che *“l’Ente competente al rilascio dell’ Autorizzazione Paesaggistica di cui all’ art. 146 del D.Lgs42/2004 e s.m.i, è il Comune”*;

- Parere Favorevole da parte dell’Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente (ARTA Abruzzo) Distretto Provinciale di Pescara, con nota acquisita al protocollo generale della Regione Abruzzo in data 25/03/2021, n. 0120425, alle seguenti condizioni:
 - *“Si prescrive l’esecuzione di collaudo acustico post operam di cui all’art. 4 comma 7 della LR 23 del 17/07/2007, che dovrà prevedere l’effettuazione di rilievi fonometrici sia di rumore ambientale (con impianto attivo) che residuo (con impianto spento) presso i ricettori abitativi più prossimi all’impianto, al fine di determinare l’effettivo rispetto dei valori limite di legge (con particolare riferimento al valore limite differenziale, sia nel tempo di riferimento diurno che notturno).
Qualora, in esito a detti rilievi, emergesse il mancato rispetto dei limiti, la Ditta dovrà presentare idoneo piano di bonifica acustica.
In ogni caso, nel momento in cui il Comune di Ortona provvederà ad approvare un Piano di classificazione acustica del proprio territorio, la Ditta, ai sensi dell’art. 8 comma 1 della LR 23/2007, dovrà provvedere a rivalutare le proprie emissioni acustiche in relazione ai valori limite assegnati da detto Piano alle aree limitrofe, con particolare riferimento a quelle occupate da civili abitazioni.
Per quanto concerne gli aspetti relativi all’esposizione della popolazione ai campi elettrici e magnetici generati dall’impianto in questione, si richiama il rispetto delle DPA (distanza di prima approssimazione) associate alle cabine e ai cavidotti previsti, da calcolare in funzione delle caratteristiche degli stessi, facendo riferimento al DM 29.05.2008. (G.U. 5 luglio 2008 n. 156, S.O. n. 160).*

DATO ATTO delle seguenti comunicazioni:

- Nota da parte della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Chieti e Pescara, prot. n. 1946-P del 09/02/2021, acquisita al protocollo Generale della Regione Abruzzo in data 09/02/2021, al n. 0046614, con la quale sono è stata richiesta al Comune di Ortona la *“trasmissione di quanto esplicitamente elencato nel Protocollo d’intesa per l’attuazione degli artt. 146 e 159 del Codice dei beni Culturali e del Paesaggio D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004: “Autorizzazione Paesaggistica”*
- Note a mezzo pec da parte della ditta Odoardo Zecca Srl, acquisite al protocollo Generale della Regione Abruzzo in data 11/03/2021, ai nn. 0052256, 0052274, 0052280 e 0052288, indirizzate alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Chieti e Pescara, al Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio della Regione Abruzzo ed al Comune di Ortona, con quale è stata trasmessa *“la documentazione prodotta dalla Scrivente a riscontro della nota MiBACT\MiBACT_SABAP-CH-PE\09/02/2021\0001946-P, Numero di protocollo: 1946 del 09/02/2021”*.

CONSIDERATO che, l’art. 12, commi 3 e 4 del D.lgs. n. 387/2003, dispone che l’Autorizzazione Unica per la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, viene rilasciata a seguito di un solo procedimento, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, salvo esclusivamente il previo espletamento, qualora prevista, della verifica di assoggettabilità sul progetto preliminare, di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e che, pertanto, l’Autorizzazione Unica è l’unico titolo che deve essere rilasciato per costruire ed esercire l’impianto in conformità al



progetto approvato;

CONSIDERATO che l'art. 14 bis della L. 241/90, al 4 comma, prevede che, fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione Europea richiedano l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione dei pareri, con le modalità previste dalla stessa L. 241/90, equivale ad assenso senza condizioni e che restano ferme le responsabilità dell'amministrazione per l'assenso reso, ancorché implicito;

CONSIDERATO che, con L 120/2020 è stato introdotto il comma 8-bis dell'art. 2 della L. 241/90, il quale stabilisce che *"le determinazioni relative ai provvedimenti, ai pareri, ai nulla osta e agli atti di assenso comunque denominati, adottate dopo la scadenza dei termini di cui agli articoli 14-bis, comma 2, lettera c) [...], adottati dopo la scadenza dei termini ivi previsti, sono inefficaci"*;

CONSIDERATO, inoltre, che:

- ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b) della Legge n. 241/1990, il termine perentorio di quindici giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere integrazioni documentali è ammissibile esclusivamente quando tali documenti non siano in possesso dell'amministrazione stessa o non siano direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni;
- ulteriore ed ampia documentazione relativa all'intervento, con contenuti di dettaglio largamente maggiori rispetto a quelli elencati nell'Allegato A del *"Protocollo d'intesa per l'attuazione degli artt. 146 e 159 del Codice dei beni Culturali e del Paesaggio D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004: "Autorizzazione Paesaggistica"*, sono stati compiutamente esaminati dal CCR-VIA (COMITATO DI COORDINAMENTO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE) nel Giudizio n. 3308 del 10/12/2020, ed è disponibile, nonché liberamente accessibile e consultabile, nella pagina web dello Sportello Regionale per l'Ambiente;

VISTO che, scaduto il suddetto termine del 18/03/2021, nonché il termine del 22/03/2021 calcolato sommando i giorni trascorsi fra la richiesta di documentazione del 09/02/2021 e la relativa consegna delle integrazioni avvenuta l' 11/02/2021, e traslandolo al primo giorno lavorativo utile, l'amministrazione procedente è nelle condizioni di adottare, la determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater della legge 241/1990;

DATO ATTO che i lavori della Conferenza dei Servizi indetta per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs 387/03 si sono conclusi con esito favorevole, con le prescrizioni riportate nei pareri delle singole amministrazioni; in data 07/04/21, come da relativo verbale conclusivo di conferenza dei servizi asincrona;

DATO ATTO che il verbale è stato trasmesso a tutte le Autorità competenti con nota prot. n. 0137887 del 07/04/21;



DATO ATTO che il rilascio dell'autorizzazione in oggetto costituisce, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03, titolo a costruire ed esercire impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili;

DATO ATTO che ai sensi del comma 4 art. 12 del D.Lgs. 387/03, l'autorizzazione unica deve contenere, in ogni caso, l'obbligo alla messa in ripristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto;

CONSIDERATO che dall'esame della documentazione agli atti di questo Servizio non risultano elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione in oggetto;

CONSIDERATO pertanto, potersi procedere al rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 387/03 per la **REALIZZAZIONE ED ESERCIZIO DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA DI POTENZA PARI A 5,8 MW E DELLE RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE**, da ubicarsi in località C.da Cucullo - Zona ind.le, nel Comune di Ortona (Chieti), sulla scorta della documentazione agli atti di questa Regione;

VISTA la L. 241/90 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto accesso ai documenti amministrativi*";

VISTO il D.Lgs 267/2000 recante: "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e s.m.i. (TUEL);

VISTA la LR n. 31/13, avente per oggetto "*Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell'amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. 2/2013 e 20/2013*";

VISTA la LR 77/99, "*Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo*", e s.m.i.;

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento.

AUTORIZZA

ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387

per tutto quanto esposto in premessa che in questa sede si intende riportato:

Art. 1

La MENAPY ITALIA S.R.L., avente sede legale in Torino (TO), via Ottavio Assarotti n. 7, Partita IVA 12300950016, di seguito denominata "Proponente", nella persona del legale rappresentante pro-tempore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03, **per la REALIZZAZIONE ED ESERCIZIO DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA DI POTENZA PARI A 5,8 MW E DELLE RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE, da ubicarsi in località C.da Cucullo - Zona ind.le, nel Comune di Ortona (Chieti)**, Foglio n. 55, particelle n. 26



Art. 2

Gli impianti e le opere connesse devono essere realizzate in conformità agli elaborati progettuali agli atti di questa Regione.

Gli impianti e le opere connesse ai sensi dell'art. 12 comma 1, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti.

Art. 3

L'autorizzazione è subordinata al rispetto di tutte le prescrizioni presenti nei pareri richiamati nell'ambito dei lavori della Conferenza dei Servizi e di seguito elencate:

- Parere Regionale per la Tutela dell'Ambiente (ARTA Abruzzo) Distretto Provinciale di Pescara, con nota acquisita al protocollo generale della Regione Abruzzo in data 25/03/2021, n. 0120425:
 - *“Si prescrive l'esecuzione di collaudo acustico post operam di cui all'art. 4 comma 7 della LR 23 del 17/07/2007, che dovrà prevedere l'effettuazione di rilievi fonometrici sia di rumore ambientale (con impianto attivo) che residuo (con impianto spento) presso i ricettori abitativi più prossimi all'impianto, al fine di determinare l'effettivo rispetto dei valori limite di legge (con particolare riferimento al valore limite differenziale, sia nel tempo di riferimento diurno che notturno). Qualora, in esito a detti rilievi, emergesse il mancato rispetto dei limiti, la Ditta dovrà presentare idoneo piano di bonifica acustica. In ogni caso, nel momento in cui il Comune di Ortona provvederà ad approvare un Piano di classificazione acustica del proprio territorio, la Ditta, ai sensi dell'art. 8 comma 1 della LR 23/2007, dovrà provvedere a rivalutare le proprie emissioni acustiche in relazione ai valori limite assegnati da detto Piano alle aree limitrofe, con particolare riferimento a quelle occupate da civili abitazioni. Per quanto concerne gli aspetti relativi all'esposizione della popolazione ai campi elettrici e magnetici generati dall'impianto in questione, si richiama il rispetto delle DPA (distanza di prima approssimazione) associate alle cabine e ai cavidotti previsti, da calcolare in funzione delle caratteristiche degli stessi, facendo riferimento al DM 29.05.2008. (G.U. 5 luglio 2008 n. 156, S.O. n. 160).*
- Parere Azienda Sanitaria Locale 2 – Lanciano, Vasto, Chieti — Dipartimento Prevenzione, con nota acquisita al protocollo generale della Regione Abruzzo in data 15/03/2021, n. 0100351:
 - *l'area di insediamento dovrà essere completamente recintata lungo il perimetro con idonee strutture in grado di evitare l'ingresso di estranei;*
 - *entro un massimo di trenta giorni dall'inizio attività, la Ditta dovrà procedere a rilievi fonometrici sia in orario diurno che notturno al fine di verificare e documentare il rispetto dei limiti di legge così come dichiarato dal tecnico competente nello studio previsionale di impatto acustico (collaudo acustico ai sensi dell'art. 4, comma 7, della L.R. n. 23/07); dovrà quindi essere rimessa la relativa documentazione;*
 - *siano rispettate le disposizioni di cui al D.P.C.M. 08/07/2003 in materia di “fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalla esposizione ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50Hz) generati dagli elettrodotti”; pertanto ad impianto attivo la Ditta dovrà procedere a rilievi al fine di verificare, in particolare, il rispetto degli obiettivi di qualità (3 microtesla per il valore dell'induzione magnetica) per la*



protezione della popolazione dalla esposizione ai campi elettromagnetici nonché le distanze (fasce di rispetto) di sicurezza da elettrodotti, sottostazioni e cabine di trasformazione.

Il proponente inoltre deve ripristinare lo stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto nonché procedere, a garanzia di tale adempimento, a stipulare di una polizza fidejussoria (bancaria o assicurativa) a favore del Comune di Ortona (Chieti), a cui spetta la verifica della stessa per tutta la vigenza dell'autorizzazione, pari ad almeno il 2% dell'investimento dell'intervento previsto da effettuarsi al momento della comunicazione di inizio dei lavori; la garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale a semplice richiesta scritta del beneficiario.

Art. 4

L'inizio dei lavori per la realizzazione del progetto e delle opere connesse all'esercizio dello stesso deve essere effettuato entro il termine massimo di 12 (dodici) mesi dalla data di notifica al proponente; decorso tale termine, salvo proroga, la presente autorizzazione perde efficacia.

E' fatto obbligo al Proponente di comunicare al Servizio Politica Energetica e Risorse del territorio della Regione Abruzzo, al Sindaco del Comune di Ortona (Chieti) e all'ARTA Distretto Provinciale di Chieti la data di inizio lavori nonché quella di ultimazione.

Entro i termini previsti dalle norme vigenti, il Legale Rappresentate della ditta proponente deve inviare al Servizio Politica Energetica e Risorse del territorio della Regione Abruzzo, certificato di regolare esecuzione delle opere ovvero di collaudo, redatto dal Direttore dei Lavori attestante la conformità dell'opera realizzata al progetto approvato, dal quale si evince il rispetto di tutte le prescrizioni e dei valori limite contenuti nel presente provvedimento.

Quindici giorni prima dell'entrata in esercizio dell'impianto ne deve essere data comunicazione al Servizio Politica Energetica e Risorse del territorio della Regione Abruzzo, all'ARTA Distretto Provinciale di Chieti e al Sindaco del Comune di Ortona (Chieti).

Art. 5

Il Proponente deve inviare al Servizio Politica Energetica e Risorse del territorio della Regione Abruzzo, a mezzo raccomandata pec, entro il 30 aprile di ciascun anno, i dati di funzionamento dell'impianto nonché qualsiasi altra informazione inerente l'impianto, il suo funzionamento e la produzione di energia su richiesta del Servizio Regionale stesso.

Il Proponente ha l'obbligo di comunicare formalmente ed immediatamente al Sindaco del Comune di Ortona (Chieti), al Servizio Politica Energetica e Risorse del territorio della Regione Abruzzo e all'ARTA Distretto Provinciale di Chieti, eventuali interruzioni e/o malfunzionamenti degli impianti, nonché situazioni di pericolo per la salute e la sicurezza.

Art. 6

In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 44 del D.Lgs 28/11, nonché le sanzioni previste dalle



single normative di settore per le autorizzazioni comprese nel presente provvedimento, l'Autorità Competente procede, secondo la gravità dell'infrazione:

- a) alla diffida, con l'assegnazione di un termine entro il quale le irregolarità devono essere eliminate;
- b) alla diffida ed alla contestuale sospensione dell'attività autorizzata per un periodo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute o per l'ambiente;
- c) alla revoca dell'autorizzazione ed alla chiusura dell'impianto ovvero alla cessazione dell'attività, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida o qualora la reiterata inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione determini situazioni di pericolo o di danno per la salute o per l'ambiente.

Art. 7

Le attività di vigilanza e controllo relativamente al corretto funzionamento dell'impianto e al rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 3, fanno capo agli organi preposti, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze.

Art. 8

La presente Autorizzazione Unica ha durata triennale relativamente alla costruzione dell'impianto, salvo richiesta di motivata proroga.

Resta fermo l'obbligo per il Proponente di aggiornamento e di periodico rinnovo cui sono eventualmente assoggettate le autorizzazioni settoriali recepite nell'autorizzazione unica.

Ogni modifica sostanziale al progetto autorizzato deve essere preventivamente autorizzata dall'amministrazione competente, che nel caso di modifica sostanziale è la Regione Abruzzo.

Nel caso di interventi di modifica diversi dalla modifica sostanziale, anche relativi a progetti autorizzati e non ancora realizzati, il proponente, sotto propria responsabilità, attiva con il Comune la Procedura Abilitativa Semplificata ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 28/11.

Nel caso di modifiche non sostanziali rientranti nei casi di cui all'art. 6-bis del D.Lgs. n. 28/11, inserito dall'art. 56, comma 1, lett. d), D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, *(senza incremento di area occupata dagli impianti e dalle opere connesse per gli impianti fotovoltaici con moduli a terra: interventi che, anche a seguito della sostituzione dei moduli e degli altri componenti e mediante la modifica del layout dell'impianto, comportano una variazione delle volumetrie di servizio non superiore al 15 per cento e una variazione dell'altezza massima dal suolo non superiore al 20 per cento)*, il proponente, sotto propria responsabilità, presenta al Comune, in formato cartaceo o in via telematica, una dichiarazione accompagnata da una relazione sottoscritta da un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali che attestino il rispetto delle norme di sicurezza, antisismiche e igienico-sanitarie.

Nel caso di modifica non sostanziale per impianti non ancora esistenti, la Regione Abruzzo, può aggiornare l'autorizzazione e le relative condizioni dandone comunicazione a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento di autorizzazione unica.

La variazione del nominativo del legale rappresentante deve essere comunicata a questa Regione entro 30 giorni dalla stessa.

**Art. 9**

Per tutto quanto non espressamente definito dal presente provvedimento, si fa riferimento alle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" di cui al D.M. 10 settembre 2010.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio del presente provvedimento.

l'istruttore tecnico
Arch. Lucio CIRIOLO
firmato elettronicamente

Il responsabile dell'ufficio
Dr. Dario CIAMPONI
firmato elettronicamente

Il DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Salvatore CORROPPOLO
Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005

PROVVEDIMENTO/AUTORIZZAZIONE REGIONALE ELETTRODOTTI N. 1

DETERMINAZIONE 19.04.2021, N. DPC025/151

Autorizzazione alla costruzione/manutenzione/ricostruzione/adequamento e all'esercizio di linee ed impianti elettrici aventi tensioni fino a 150.000 volt con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità e acquisizione della compatibilità urbanistica ai sensi degli artt. 3, 5, 6 e 10 della L.R. 83/88 del 20.09.1988, integrata e modificata dalla L.R. n. 132 del 23.12.1999. E-DISTRIBUZIONE SPA pratica_2009948.



PROVVEDIMENTO/AUTORIZZAZIONE REGIONALE ELETTRODOTTI N. 1

DETERMINAZIONE N. DPC025/ 151 Del 19/04/2021

DIPARTIMENTO: GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI

SERVIZIO: Politica Energetica e Risorse del territorio

UFFICIO: Energia e sostenibilità

Oggetto: **Autorizzazione alla costruzione / manutenzione / ricostruzione / adeguamento e all'esercizio di linee ed impianti elettrici aventi tensioni fino a 150.000 volt con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità e acquisizione della compatibilità urbanistica ai sensi degli artt. 3, 5, 6 e 10 della L.R. 83/88 del 20.09.1988, integrata e modificata dalla L.R. n. 132 del 23.12.1999. E-DISTRIBUZIONE SPA pratica_2009948.**

Società proponente	E-DISTRIBUZIONE SPA
P.IVA/C.F.	05779711000
Sede legale	via Ombrone n. 2, Roma
Sede impianto	Loc. Cona - Teramo
Tipologia impiantistica	Delocalizzazione del quadro di Alta Tensione della cabina primaria 150 kV/20 kV di Teramo. Codice SGQ DF0000123327246 richiesta dal Comune di Teramo. Rif. Aut_2009948.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO il T.U. delle Leggi sulle Acque e sugli Impianti Elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 1933 e s.m.i.;

VISTA la L. n. 1643 del 1962, che istituiva l'ENEL - Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

VISTO il D.P.R. n. 342 del 1965, contenente norme integrative della suddetta L. 1643 del 1962;



VISTO il D.P.R. n. 36 del 1963, recante norme relative ai trasferimenti all'ENEL, delle imprese esercenti le industrie elettriche;

VISTO il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 28 dicembre 1995, con il quale e' stata approvata la convenzione di concessione delle attività elettriche all'ENEL S.p.a, per effetto di quanto disposto dall'art. 14, primo comma. del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359, che attribuisce all'ENEL S.p.a. la concessione di esercizio delle attività elettriche già riservate all'ENEL dalla legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

VISTO l'art. 15 del D. L. n. 333 del 1992 convertito in Legge con modificazioni dalla L. 359 del 1962 che trasforma L'ENEL in Società per Azioni;

PRESO ATTO del cambio della denominazione sociale di Enel Distribuzione S.p.A in e-distribuzione S.p.A.;

VISTO il D.P.R. n. 616 del 1977, mediante il quale è stata trasferita alle Regioni a Statuto Ordinario la competenza ad esercitare le funzioni amministrative, già dello Stato, in materia di impianti elettrici aventi tensione fino a 150.000 Volt;

VISTA la Legge 28 giugno 1986, n. 339, recante Nuove norme per la disciplina della costruzione e dell'esercizio di linee elettriche aeree esterne;

VISTA la L. R. n. 83 del 20 settembre 1988 che disciplina le funzioni regionali concernenti linee ed impianti elettrici aventi tensione fino a 150.000 Volt;

VISTO l'art. 62 della L.R. 72/1998, che ha individuato nelle Province, in quanto delegate dalla Regione, l'amministrazione competente al rilascio dell'Autorizzazione di cui alla L.R. n. 83/1988;

VISTA la L. R. n. 132 del 23 dicembre 1999 di modifica e integrazione alla L.R. n. 83 del 1988;

VISTA la Legge Regionale 20 ottobre 2015, n.32 recante : *“Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della Legge 56/2014”*, modificata ed integrata dalla Legge Regionale 30 agosto 2017, n. 50, che, all'art. 3, comma 1, lett. p), ha trasferito alla Regione le funzioni in materia di energia, fatta eccezione per le funzioni esercitate dalle Province, ai sensi dell'articolo 4-bis, ovvero *“a) funzione di controllo degli impianti termici; b) funzioni relative ai controlli della qualità del servizio di certificazione energetica ...”*;

VISTA la D.G.R. n. 816 del 16/12/2020, che ha recepito, ai sensi dell'articolo 8 della L.R. 32/2015, l'Accordo bilaterale Regione-Province integrativo dell'Accordo bilaterale sottoscritto in data 25 ottobre



2017 per il trasferimento alla Regione Abruzzo dell'esercizio, nell'ambito della funzione "Energia, anche della funzione in materia di "Rilascio delle autorizzazioni alla costruzione di elettrodotti con tensione normale sino a 150 KV", nel testo discusso nell'ambito dell'Osservatorio regionale per il riordino delle Province nella seduta del 10 novembre 2020, approvato e sottoscritto in data 26 novembre 2020;

VISTA la Legge Regionale n. 1/2021 che all'art. 19, comma 31 stabilisce che la titolarità dei procedimenti concernenti le linee ed impianti elettrici aventi tensione fino a 150.000 volt sono posti in capo al Servizio regionale competente in materia di energia;

PRESO ATTO che, con il recepimento degli accordi bilaterali Regione-Province, si è provveduto a *"dirimere l'aspetto del rilascio della autorizzazione alla costruzione di elettrodotti con tensione normale sino a 150 kV, precisando ad ogni modo che, in ragione della previsione di carattere generale rinvenibile nella legge regionale n. 50 del 2017, la stessa può ritenersi attribuita alla Regione e rientri nell'ambito della materia "energia" intesa quale produzione, trasporto e distribuzione in quanto il rilascio dell'autorizzazione in parola è necessaria a tali fini."*;

CONSIDERATO che, nelle more della riformulazione delle competenze e delle funzioni al Servizio Politica Energetica e Risorse del territorio, nonché all'approvazione della modulistica, delle linee guida, degli oneri istruttori, è opportuno comunque procedere con l'istruttoria delle pratiche per il rilascio delle Autorizzazioni alla costruzione / manutenzione / ricostruzione / adeguamento di elettrodotti con tensione normale sino a 150 KV, presentate ai sensi della Legge Regionale n. 83/88;

VISTA l'istanza a mezzo mail del 17/03/2021 di Autorizzazione alla costruzione / manutenzione / ricostruzione / adeguamento e all'esercizio di linee ed impianti elettrici aventi tensioni fino a 150.000 volt con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità e acquisizione della compatibilità urbanistica ai sensi degli artt. 3, 5, 6 e 10 della L.R. 83/88 del 20.09.1988, integrata e modificata dalla L.R. n. 132 del 23.12.1999, presentata da E-DISTRIBUZIONE SPA ed acquisita dalla Regione Abruzzo in data 17/03/2021 con prot. n. 0106886 avente ad oggetto la Delocalizzazione del quadro di Alta Tensione della cabina primaria 150 kV/20 kV di Teramo, Codice SGQ DF0000123327246 richiesta dal Comune di Teramo, Rif. Aut_2009948

PRESO ATTO del progetto definitivo allegato all'istanza sopra citata, comprendente i seguenti elaborati tecnici e documenti:

- RELAZIONE TECNICA.pdf
- PROGETTO DEFINITIVO.pdf

PRESO ATTO che il proponente ha ottenuto i Nulla Osta e le Autorizzazioni dagli Enti coinvolti, dai Comuni e dalle Amministrazioni, così come previsto dall'Art. 3 della L.R. n. 83/1988, di seguito riportati:

- Parere Favorevole da parte della AUSL 4 TERAMO prot. n. 20753/2020 del 25/02/2020;
- Parere Favorevole da parte della REGIONE ABRUZZO-DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, MOBILITA', RETI E LOGISTICA – Servizio Difesa Idraulica, Idrogeologia e della Costa – DPE013, prot. n. RA-241170/19 del 28/08/2019;
- Parere Favorevole da parte del COMANDO MILITARE ESERCITO ABRUZZO prot. n. acquisito con protocollo n. 5039 del 11/09/2019;



- Nulla Osta definitivo alla costruzione ed esercizio da parte del MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITÀ TERRITORIALI – Divisione XIII – Ispettorato Territoriale Lazio e Abruzzo, pratica n. RM/IE/19/01 – 3350/AT/TE, subordinato all’osservanza della condizione che *“tutte le opere siano realizzate in conformità alla normativa vigente e alla documentazione progettuale presentata, si fa presente inoltre che, nel caso specifico di costruzione di una nuova cabina/stazione/centrale elettrica di AT, valgono le prescrizioni di cui alla nota Ministeriale n. LCI/U2/2/71571/SI del 13/03/73”*;
- Nulla Osta del MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell’Abruzzo, prot. n. 14965 del 22/10/2019, con prescrizione di sorveglianza archeologica durante gli scavi, come di seguito;
 - tutti i lavori di scavo devono essere seguiti e sorvegliati da un archeologo professionista incaricato dalla committenza, che opererà su indicazioni e sotto la sorveglianza della Soprintendenza Archeologica, nella persona del Funzionario Archeologo Responsabile;
 - nel caso di rinvenimenti di specifico interesse, strutture o manufatti, la committenza dovrà assumere gli oneri di eventuali interventi conservativi e di documentazione specialistica (Restauratore, Topografo);
 - eventuali rinvenimenti di testimonianze materiali d’interesse potranno modificare il tracciato di attraversamento proposto della linea elettrica interrata tra le cabine esistenti;
 - tempi e modalità dell’intervento dovranno essere concordati preventivamente con il Funzionario Archeologo Responsabile;
- Nulla Osta URBANISTICO da parte del Comune di Teramo prot. n. 68069 del 08/11/2019;
- AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA n. 4 – 2020 del 06/08/2020, prot. n. 41911, rilasciata dal Comune di Teramo ai sensi del D.Lgs n. 42/2004- art. 146 Codice dei beni Culturali e del Paesaggio; L.R.n. 49/2004 recante sub delega ai Comuni delle funzioni amministrative in materia di tutela del paesaggio);
- Nulla Osta da parte della MARINA MILITARE COMANDO MARITTIMO SUD-TARANTO, prot. n. M_D MARSUD0028302 del 28/08/2019;
- Nulla Osta da parte dell’AEREONAUTICA MILITARE Ufficio Territorio e Patrimonio, prot. 0049630 del 20/11/2019;
- Favorevole da parte dell’ARTA ABRUZZO del 06/12/2019;
- Parere favorevole da parte del MINISTERO dell’Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco – COMANDO DI TERAMO (Ufficio Prevenzione) del 05/12/2019 prot. 11093 alle condizioni riportate nello stesso parere già a conoscenza della ditta e che qui si intendono testualmente riportate;
- Parere favorevole da parte della REGIONE ABRUZZO DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI (Servizio politica Energetica, Qualità dell’Aria, S.I.N.A. e risorse Estrattive del Territorio), prot. n. 259416 del 17/09/2019, con la condizione che il materiale di risulta in esubero, venga smaltito secondo le modalità di legge;
- Autorizzazione Forestale in zona sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi dell’art. 1 del R.D.L. 3267/1923 e art. 30 L.R. 3/2014 rilasciata dalla REGIONE ABRUZZO SERVIZIO TERRITORIALE PER L’AGRICOLTURA ABRUZZO EST, determinazione n. DPB024/359 del 28/08/2019, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:



1. i movimenti di terra dovranno essere contenuti al minimo indispensabile per le reali necessità d'esecuzione dei lavori in progetto;
2. dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici e provvisori più indicati per evitare il verificarsi di smottamenti, franamenti e danni di cui all'art. 1 del D.L. 3267/1923, nonché ogni potenziale pericolo per la pubblica incolumità, anche durante l'esecuzione dei lavori;
3. i lavori dovranno essere realizzati senza turbare il generale regime idrico e la stabilità dei versanti;
4. l'eventuale materiale terroso eccedente le esigenze di cantiere sia sistemato in luoghi idonei e comunque nel rispetto di quanto stabilito dal D.lgs n. 156/2006 e dalle ulteriori norme di riferimento;

PRESO ATTO inoltre che la ditta, ha provveduto a dare notizia al pubblico, alle amministrazioni, agli enti, della presentazione della domanda di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio, a norma dell'art. 3 della richiamata L.R. mediante:

- Avviso pubblicato sul B.U.R.A. Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo - L'Aquila (AQ), Ordinario n. 35 del 04/09/2019;
- Avviso pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Teramo dal 26/08/2019 al 10/09/2019, come da attestazione trasmessa con nota prot. n. 57848 del 25/09/2019;

CONSIDERATO che esperiti gli atti istruttori e provveduto alla pubblicazione non sono pervenute opposizioni e reclami di terzi;

DATO ATTO che il rilascio dell'autorizzazione in oggetto costituisce, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della Legge Regionale n. 83/88, titolo a costruire le linee elettriche e posti di trasformazione a palo;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della Legge Regionale n. 83/88, per le opere edilizie adibite a stazioni e cabine elettriche deve essere richiesta la concessione edilizia di cui all'art. 1 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (ora art. 10 D.P.R. n. 380/2001) e che dette opere vanno considerate nella categoria di cui all'art. 9, lettera f) della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (e non vengono computate nel calcolo della volumetria consentita (ora art. 17, comma 3, lett. c, del D.P.R. n. 380/2001));

DATO ATTO che, a norma dell'art. 11, comma 5, L.R. n. 83 del 1988, l'E-distribuzione è esentata dal versamento del deposito di cui all'art. 113 del R.D. 11/12/1933, n. 1775;

CONSIDERATO che dall'esame della documentazione agli atti di questo Servizio non risultano elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione in oggetto;

CONSIDERATO pertanto, potersi procedere al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale 20/09/1988, n. 83 per la Delocalizzazione del quadro di Alta Tensione della cabina primaria 150 kV/20 kV di Teramo. Codice SGQ DF0000123327246 richiesta dal



Comune di Teramo. Rif. Aut_2009948, da ubicarsi in località Cona, nel Comune di Teramo, sulla scorta della documentazione agli atti di questa Regione;

VISTA la L. 241/90 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e s.m.i. (TUEL);

VISTA la LR n. 31/13, avente per oggetto “Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell’amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. 2/2013 e 20/2013”;

VISTA la LR 77/99, “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”, e s.m.i.;

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento.

AUTORIZZA

ai sensi dell’art. 19, comma 31 della Legge Regionale n. 1/2021

per tutto quanto esposto in premessa che in questa sede si intende riportato:

Art. 1

La E-DISTRIBUZIONE SPA, avente sede legale in Roma, via Ombrone n. 2, Partita IVA 05779711000, di seguito denominata “Proponente”, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 della Legge Regionale 20 settembre 1988, n. 83, **per la Delocalizzazione del quadro di Alta Tensione della cabina primaria 150 kV/20 kV di Teramo. Codice SGQ DF0000123327246 richiesta dal Comune di Teramo. Rif. Aut_2009948**, da ubicarsi in località Cona, nel Comune di Teramo, Fg. 6 - part. 492, Fg. 72 - part. 34.

Art. 2

Gli impianti e le opere connesse devono essere realizzate in conformità agli elaborati progettuali agli atti di questa Regione.

Gli impianti e le opere connesse ai sensi dell’art. 10 della L.R. n. 83/88, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti.

Art. 3

L’autorizzazione è subordinata al rispetto di tutte le prescrizioni presenti nei pareri richiamati e di seguito elencate:

- Nulla Osta definitivo alla costruzione ed esercizio da parte del MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITÀ TERRITORIALI – Divisione XIII – Ispettorato Territoriale Lazio e Abruzzo, pratica n. RM/IE/19/01 – 3350/AT/TE, subordinato all’osservanza della condizione che “*tutte le opere siano realizzate in conformità alla normativa vigente e alla documentazione pro-*



gettuale presentata, si fa presente inoltre che, nel caso specifico di costruzione di una nuova cabina/stazione/centrale elettrica di AT, valgono le prescrizioni di cui alla nota Ministeriale n. LCI/U2/2/71571/SI del 13/03/73”;

- Nulla Osta del MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell'Abruzzo, prot. n. 14965 del 22/10/2019, con prescrizione di sorveglianza archeologica durante gli scavi, come di seguito;
 - *tutti i lavori di scavo devono essere seguiti e sorvegliati da un archeologo professionista incaricato dalla committenza, che opererà su indicazioni e sotto la sorveglianza della Soprintendenza Archeologica, nella persona del Funzionario Archeologo Responsabile;*
 - *nel caso di rinvenimenti di specifico interesse, strutture o manufatti, la committenza dovrà assumere gli oneri di eventuali interventi conservativi e di documentazione specialistica (Restauratore, Topografo);*
 - *eventuali rinvenimenti di testimonianze materiali d'interesse potranno modificare il tracciato di attraversamento proposto della linea elettrica interrata tra le cabine esistenti;*
 - *tempi e modalità dell'intervento dovranno essere concordati preventivamente con il Funzionario Archeologo Responsabile;*
- Parere favorevole da parte del MINISTERO dell'Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco – COMANDO DI TERAMO (Ufficio Prevenzione) del 05/12/2019 prot. 11093 **alle condizioni riportate nello stesso parere già a conoscenza della ditta e che qui si intendono testualmente riportate;**
- Parere favorevole da parte della REGIONE ABRUZZO DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI (Servizio politica Energetica, Qualità dell'Aria, S.I.N.A. e risorse Estrattive del Territorio), prot. n. 259416 del 17/09/2019, *con la condizione che il materiale di risulta in esubero, venga smaltito secondo le modalità di legge;*
- Autorizzazione Forestale in zona sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi dell'art. 1 del R.D.L. 3267/1923 e art. 30 L.R. 3/2014 rilasciata dalla REGIONE ABRUZZO SERVIZIO TERRITORIALE PER L'AGRICOLTURA ABRUZZO EST, determinazione n. DPB024/359 del 28/08/2019, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 1. *i movimenti di terra dovranno essere contenuti al minimo indispensabile per le reali necessità d'esecuzione dei lavori in progetto;*
 2. *dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici e provvisori più indicati per evitare il verificarsi di smottamenti, franamenti e danni di cui all'art. 1 del D.L. 3267/1923, nonché ogni potenziale pericolo per la pubblica incolumità, anche durante l'esecuzione dei lavori;*
 3. *i lavori dovranno essere realizzati senza turbare il generale regime idrico e la stabilità dei versanti;*
 4. *l'eventuale materiale terroso eccedente le esigenze di cantiere sia sistemato in luoghi idonei e comunque nel rispetto di quanto stabilito dal D.lgs n. 156/2006 e dalle ulteriori norme di riferimento;*

La ditta proponente è comunque tenuta a rispettare tutte le ulteriori prescrizioni presenti nei pareri/Nulla Osta/Autorizzazioni rilasciati dagli Enti coinvolti.

Il proponente inoltre deve ripristinare lo stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto.



Art. 4

L'inizio dei lavori per la realizzazione del progetto e delle opere connesse all'esercizio dello stesso deve essere effettuato entro il termine massimo di 12 (dodici) mesi dalla data di notifica al proponente; decorso tale termine, salvo proroga, la presente autorizzazione perde efficacia senza necessità di alcun ulteriore atto da parte dell'Autorità competente.

E' fatto obbligo al Proponente di comunicare al Servizio Politica Energetica e Risorse del territorio della Regione Abruzzo, al Sindaco del Comune di Teramo e all'ARTA Distretto Provinciale di Teramo la data di inizio lavori nonché quella di ultimazione.

Il proponente prima dell'inizio dei lavori deve provvedere alla denuncia ed al deposito del progetto delle opere al Servizio del Genio Civile competente, ai sensi del combinato disposto di cui alle Leggi n. 64/1974, n. 1086/1971, alla Legge Regionale n. 11/08/2011 n. 28 ed all'O.P.C.M. n. 3274 del 20/03/2003 e successive disposizioni applicative.

La messa in esercizio dell'impianto è sottoposto agli obblighi sanciti dagli articoli n. 12 e n. 13 della L.R. n. 83/1988, con riferimento alle misure di sicurezza ed alla comunicazione della data di messa in esercizio dell'impianto nonché allo svolgimento delle necessarie verifiche prima della messa in tensione dell'impianto, e del collaudo, fermo restando l'obbligo della trasmissione di quest'ultimo atto per l'emissione del decreto dirigenziale di autorizzazione definitiva all'esercizio;

Entro i termini previsti dalle norme vigenti, ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 83/1988, il Legale Rappresentante della ditta proponente deve inviare al Servizio Politica Energetica e Risorse del territorio della Regione Abruzzo, certificato di regolare esecuzione delle opere ovvero di collaudo, redatto dal Direttore dei Lavori attestante:

- l'avvenuta ultimazione dei lavori;
- la funzionalità delle opere, anche in base alle caratteristiche tecniche dei materiali e dei complessi costruttivi;
- la conformità delle opere al progetto e la loro rispondenza alle eventuali prescrizioni tecniche stabilite dall'autorizzazione;
- l'adempimento di ogni altro obbligo particolare imposto dall'autorizzazione stessa;
- l'avvenuta adozione delle misure di sicurezza di cui all'art. 12 L.R. n. 83/88.

Art. 5

Il Proponente ha l'obbligo di comunicare formalmente ed immediatamente al Sindaco del Comune di Teramo, al Servizio Politica Energetica e Risorse del territorio della Regione Abruzzo e all'ARTA Distretto Provinciale di Teramo, eventuali interruzioni e/o malfunzionamenti degli impianti, nonché situazioni di pericolo per la salute e la sicurezza.

Art. 6

In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 19 della L.R. n. 83/1988, nonché le sanzioni previste dalle singole normative di settore per le autorizzazioni comprese nel presente provvedimento, l'Autorità Competente procede, secondo la gravità dell'infrazione, ad ordinare la demolizione o la riduzione a conformità delle opere, anche d'ufficio ed a spese del proprietario.

La mancata ottemperanza alle prescrizioni impartite verrà perseguita, previa diffida all'inadempiente con fissazione di un ulteriore termine per l'adeguamento, fino alla sospensione dell'esercizio dell'impianto ovvero, in caso di impianti realizzati abusivamente, alla ordinanza di demolizione anche d'ufficio ed a spese del trasgressore.



Art. 7

Le attività di vigilanza e controllo relativamente al corretto funzionamento dell'impianto e al rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 3, fanno capo agli organi preposti, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze.

Art. 8

La presente Autorizzazione ha durata triennale relativamente alla costruzione dell'impianto, a partire dalla data di inizio lavori, salvo richiesta di motivata proroga.

Resta fermo l'obbligo per il Proponente di aggiornamento e di periodico rinnovo cui sono eventualmente assoggettate le autorizzazioni settoriali recepite nell'autorizzazione.

Ogni modifica sostanziale al progetto autorizzato deve essere preventivamente autorizzata dall'amministrazione competente, che nel caso di modifica sostanziale è la Regione Abruzzo.

Nel caso di interventi di modifica diversi dalla modifica sostanziale, e/o qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 6, comma 5, della L.R. n. 83/88, il proponente, sotto propria responsabilità, attiva la procedura di Denuncia di Nuovo Impianto (D.N.I.) con le modalità di cui all'art. 7 della L.R. n. 83/1988.

La variazione del nominativo del legale rappresentante deve essere comunicata a questa Regione entro 30 giorni dalla stessa.

Art. 9

Per tutto quanto non espressamente definito dal presente provvedimento, si fa riferimento alla Legge Regionale 20 settembre 1988, n. 83.

La presente Determinazione viene consegnata a mezzo pec alla ditta proponente ed al Comune di Teramo e sarà pubblicata sul BURAT della Regione Abruzzo al fine di garantire gli obblighi di notifica, pubblicità e trasparenza.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio del presente provvedimento.

L'istruttore tecnico
Arch. Lucio CIRIOLO
firmato elettronicamente

Il responsabile dell'ufficio
Dr. Dario CIAMPONI
firmato elettronicamente

Il DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Salvatore CORROPPOLO
Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005

PARTE II

Avvisi, Concorsi, Inserzioni

DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE

CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO - VERBALE 13.4.2021, N. 47/2 - Ater L'Aquila - Diversa articolazione della pianta organica ed approvazione programma triennale 2021/2023 del fabbisogno di personale.

CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO

XI LEGISLATURA

SEDUTA DEL 13.4.2021

Presidenza del Presidente: SOSPIRI

Consigliere Segretario: BOCCHINO

	ASS.		ASS.		ASS.
ANGELOSANTE		FEBBO		PIETRUCCI	X
BLASIOLI		FEDELE		QUAGLIERI	
BOCCHINO		LA PORTA	X	SANTANGELO	
CARDINALI		MARCOVECCHIO		SCOCCIA	X
CIPOLLETTI		MARCOZZI		SMARGIASSI	
D'ANNUNTIIS		MARIANI		SOSPIRI	
DE RENZIS		MARSILIO		STELLA	
DI BENEDETTO	X	MONTEPARA		TAGLIERI SCLOCCHI	
DI GIANVITTORIO		PAOLUCCI		TESTA	
DI MATTEO		PEPE	X		
D'INCECCO		PETTINARI			

VERBALE N. 47/2

OGGETTO: Ater L'Aquila - Diversa articolazione della pianta organica ed approvazione programma triennale 2021/2023 del fabbisogno di personale.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Udita la relazione della 1^a Commissione consiliare Permanente svolta dal Presidente D'Incecco che, allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 61/C del 15.2.2021 avente per oggetto "Ater L'Aquila - Diversa articolazione della pianta organica ed approvazione programma triennale 2021/2023 del fabbisogno di personale";

Preso atto dell'istruttoria risultante dal contenuto della predetta deliberazione della Giunta regionale, che di seguito si riporta integralmente:

«LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'art. 5 della L.R. 21.7.1999, n. 44;

VISTO l'art. 26 della L.R. n. 6 del 30.4.2009, ad oggetto "Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa per il personale e per i rapporti di lavoro flessibili e/o atipici degli enti, aziende, agenzie e degli altri organismi dipendenti della Regione";

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 751 del 14.12.2009, con la quale sono stati individuati gli indirizzi ed emanate le direttive in materia di organizzazione e politica del personale, alle quali devono attenersi gli enti, aziende ed agenzie di cui agli artt. 55 e 56 dello Statuto Regionale;

VISTA la Deliberazione di C.R. n. 136/6 del 29.6.2004, con la quale era stata approvata la Pianta Organica dell'ATER di L'Aquila, sulla base della Deliberazione del Consiglio di Amministrazione della medesima Azienda n. 37 del 24.3.2003, prevedente una dotazione di personale pari a 50 dipendenti, oltre al Direttore;

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'ATER di L'Aquila, n. 22 del 2.12.2020, trasmessa con nota prot. 8871 del 21.12.2020 acquisita al protocollo unico in data 22.12.2020 con n. RA/456163, con la quale:

- 1) viene precisato che l'attuale pianta organica dell'Azienda, a fronte di quanto approvato con la precedente Deliberazione di C.R. n. 136/6 del 29.6.2004 sopra richiamata, prevede una dotazione di n. 23 unità di personale di cui due dirigenti, una unità in comando presso l'USR 2016 Abruzzo ed una unità in distacco temporaneo della durata di un anno presso l'ARAP;
- 2) si prevede una diversa articolazione della dotazione della pianta organica approvata con la precedente Deliberazione del C.R. n. 136/2004, tenuto conto delle nuove esigenze gestionali dell'Azienda con particolare riferimento al ripristino dell'Ufficio Legale interno per una migliore organizzazione delle attività dei contenziosi legali e della riduzione della morosità, nonché alle nuove attività istituzionali, organizzative e tecniche da potenziare sia per quanto attiene gli interventi di riparazione dei danni causati dal sisma del 2009, sia per le nuove programmazioni da attuare in materia di Sismabonus e/o Ecobonus di cui al D.M. 24.2.2020;
- 3) viene approvato, sulla base dei pensionamenti di n. 7 unità di personale intervenuti nel triennio 2018-2020 e dei previsti pensionamenti nel triennio 2021-2023 di ulteriori n. 4 unità di personale, di cui due dirigenti e due funzionari tecnici, il seguente programma di fabbisogno del personale per il triennio 2021-2023, che sarà in ogni caso attuato, come dichiarato nel sopra citato provvedimento deliberativo n. 22/2020 dell'ATER di L'Aquila, solamente in presenza di risorse economiche stabili aventi adeguata copertura negli stanziamenti di bilancio dell'Azienda:

A) ANNO 2021

- Due posti di livello A/3 - Area Amministrativa
- Due posti di livello B/1 - Area Amministrativa
- Due posti di livello B/1 - Area Tecnica
- Un posto di livello A/3 - Area Tecnica

B) ANNO 2022

- Un posto di livello A/3 - Area Tecnica
- Un posto di livello A/3 - Area Amministrativa
- Due posti di livello B/3 - Area Amministrativa

C) ANNO 2023

- Due posti di livello B/1 - Area Amministrativa
- Un posto di livello B/1 - Area Tecnica

ACCERTATO che con il citato provvedimento n. 22/2020 del Consiglio di Amministrazione dell'ATER di L'Aquila, si attesta che le assunzioni previste per il triennio in parola, saranno attuate solamente in presenza di risorse economiche stabili aventi adeguata copertura negli stanziamenti di bilancio dell'Azienda;

VISTO l'art. 5 della L.R. 21.7.1999, n. 44, che attribuisce al Consiglio regionale, tra le altre, la competenza in ordine alla dotazione di personale ed alla pianta organica delle Aziende Territoriali di Edilizia Residenziale (ATER);

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa a carico del bilancio regionale;

DATO ATTO che:

- il Dirigente del Servizio Edilizia competente nella materia trattata nella presente proposta, ha espresso il proprio parere favorevole di regolarità tecnico amministrativa sulla base dell'istruttoria effettuata dai funzionari responsabili degli uffici competenti per materia;
- il Direttore del Dipartimento, sulla base dell'istruttoria e del parere favorevole di cui al punto precedente, ha espresso parere favorevole ritenendo la proposta conforme agli indirizzi, competenze e funzioni assegnate al Dipartimento;

A VOTI unanimi e palesi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati,

1) *Di proporre al Consiglio regionale ai sensi dell'art. 5 della L.R. 21.7.1999 n. 44, per la relativa approvazione, la nuova articolazione della dotazione della pianta organica nonché il programma del fabbisogno del personale del triennio 2021 - 2023 dell'ATER di L'Aquila, approvati con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione della medesima Azienda n. 22 del 2.12.2020, che costituisce parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento quale Allegato 1, come di seguito riportato:*

○ DIVERSA ARTICOLAZIONE DELLA DOTAZIONE DELLA PIANTA ORGANICA:

- *ripristino dell'Ufficio Legale interno per una migliore organizzazione delle attività dei contenziosi legali e della riduzione della morosità;*
- *rivisitazione della pianta organica al fine di adeguare la struttura organizzativa dell'Azienda alle nuove esigenze gestionali dell'Azienda con particolare riferimento alle nuove attività istituzionali, organizzative e tecniche da potenziare sia per quanto attiene gli interventi di riparazione dei danni causati dal sisma del 2009, sia per le nuove programmazioni da attuare in materia di Sismabonus e/o Ecobonus di cui al D.M. 24.2.2020;*

○ PROGRAMMA FABBISOGNO DEL PERSONALE:

A) ANNO 2021

- *Due posti di livello A/3 - Area Amministrativa*
- *Due posti di livello B/1 - Area Amministrativa*
- *Due posti di livello B/1 - Area Tecnica*
- *Un posto di livello A/3 - Area Tecnica*

B) ANNO 2022

- *Un posto di livello A/3 - Area Tecnica*
- *Un posto di livello A/3 - Area Amministrativa*
- *Due posti di livello B/3 - Area Amministrativa*

C) ANNO 2023

- *Due posti di livello B/1 - Area Amministrativa*
- *Un posto di livello B/1 - Area Tecnica*

2) *Di impegnare l'ATER di L'Aquila, nel rispetto dell'art. 26 della L.R. 30.4.2009, n. 6, ad attuare il programma di fabbisogno del personale per il triennio 2021 - 2023 proposto solamente in presenza di risorse economiche stabili aventi adeguata copertura negli stanziamenti di bilancio dell'Azienda, con invio di specifica richiesta, da formulare alle strutture regionali competenti, corredata della opportuna attestazione.*

3) *Di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.A.T. nelle forme previste»;*

Considerato di poter approvare, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 21.7.1999, n. 44, così come proposto dalla Giunta regionale con DGR n. 61/C del 15 febbraio 2021, la nuova articolazione della dotazione della pianta organica nonché il programma del fabbisogno del personale del triennio 2021-2023 dell'ATER di L'Aquila, approvati con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione della medesima Azienda n. 22 del 2.12.2020 (All. 1), in allegato al presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale;

a maggioranza statutaria

DELIBERA

per tutto quanto riportato in premessa, da intendersi qui integralmente trascritta:

1. di approvare, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 21.7.1999, n. 44, così come proposto dalla Giunta regionale con DGR n. 61/C del 15 febbraio 2021, la nuova articolazione della dotazione della pianta organica nonché il programma del fabbisogno del personale del triennio 2021–2023 dell'ATER di L'Aquila, approvati con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione della medesima Azienda n. 22 del 2.12.2020 (All. 1), in allegato al presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale, secondo quanto di seguito riportato:

o **DIVERSA ARTICOLAZIONE DELLA DOTAZIONE DELLA PIANTA ORGANICA:**

- ripristino dell' Ufficio Legale interno per una migliore organizzazione delle attività dei contenziosi legali e della riduzione della morosità;
- rivisitazione della pianta organica al fine di adeguare la struttura organizzativa dell'Azienda alle nuove esigenze gestionali dell'Azienda con particolare riferimento alle nuove attività istituzionali, organizzative e tecniche da potenziare sia per quanto attiene gli interventi di riparazione dei danni causati dal sisma del 2009, sia per le nuove programmazioni da attuare in materia di Sismabonus e/o Ecobonus di cui al D.M. 24.2.2020;

o **PROGRAMMA FABBISOGNO DEL PERSONALE:**

A) ANNO 2021

- Due posti di livello A/3 - Area Amministrativa
- Due posti di livello B/1 – Area Amministrativa
- Due posti di livello B/1 – Area Tecnica
- Un posto di livello A/3 – Area Tecnica

B) ANNO 2022

- Un posto di livello A/3 - Area Tecnica
- Un posto di livello A/3 – Area Amministrativa
- Due posti di livello B/3 – Area Amministrativa

C) ANNO 2023

- Due posti di livello B/1 - Area Amministrativa
- Un posto di livello B/1 – Area Tecnica

2. di trasmettere il presente provvedimento al Presidente della Giunta regionale per i successivi adempimenti a cura del Dipartimento competente per materia.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO



Firmato digitalmente da:
Sabrina Bocchino
Consigliere
CONSIGLIO REGIONALE DELL' ABRUZZO
Firmato il 15/04/2021 09:31
Seriale Certificato: 445978
Valido dal 15/06/2020 al 15/06/2023
TI Trust Technologies CA

V1/cmz

IL PRESIDENTE



Firmato digitalmente da:
Lorenzo Sospiri
Presidente
CONSIGLIO REGIONALE DELL' ABRUZZO
Firmato il 15/04/2021 09:30
Seriale Certificato: 445310
Valido dal 15/05/2019 al 14/05/2022
TI Trust Technologies CA

Ater L'Aquila - Diversa articolazione della pianta organica ed approvazione programma triennale 2021/2023 del fabbisogno di personale

RELAZIONE

Sig. Presidente, Colleghi Consiglieri,

il presente provvedimento, rubricato con il n. 28/2021 (DGR n. 61/C del 15.02.2021), è stato assegnato il 19.02.2021, ai sensi dell'articolo 61 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale, alla Prima Commissione Consiliare Permanente in sede referente.

La Prima Commissione lo ha esaminato nel corso delle sedute del 18 e del 23 marzo 2021 e dell'8 aprile 2021, previa audizione del Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Ater di L'Aquila.

Nel corso dell'ultima seduta, il Presidente ha posto in votazione il testo del Provvedimento che è stato approvato a maggioranza dei Consiglieri presenti.

Hanno votato a favore i Consiglieri: D'Incecco, Montepara più delega Di Matteo, Marcovecchio, Febbo, Testa, Santangelo.

Si sono astenuti i Consiglieri: Pettinari, Taglieri, Di Benedetto, Paolucci, Mariani Blasioli e Scoccia.

Segue Allegato



AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE – VIA ANTICA ARISCHIA 46/E – L'AQUILA – P.I. 00083210666

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI

ALLEGATO 1



171

A.T.E.R.

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA

Verbale di deliberazione del consiglio di amministrazione n. 22 del 02/12/2020

OGGETTO: Programmazione del fabbisogno del personale 2021-2022-2023.

L'anno **duemilaventi** il giorno **due** del mese di **dicembre** si riunisce il Consiglio di Amministrazione, nominato con Decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 31 del 10/10/2019.

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Avv. Isidoro Isidori.

	NOME	PRESENZA
Presidente	Avv. Isidoro Isidori.	Sì
Componente	Ing. Serena Parlante	Sì
Componente	Sig. Massimo Scimia	Sì
Revisore Legale	Dott.ssa Pamela Galasso	Sì
Direttore Generale F.F	Avv. Roberta Costarella	Sì

Assume le funzioni di segretario l'Avv. Roberta Costarella, Direttore Generale facente funzioni dell'Azienda, il quale provvede alla redazione del presente verbale ai sensi dell'art. 17, comma 9, della L.R. 44/1999.

Il Presidente, accertata la regolarità della convocazione e delle presenze e quindi la validità della seduta, invita gli intervenuti a deliberare sull'argomento indicato nell'oggetto.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che:

- con Deliberazione del Consiglio Regionale 29 giugno 2004, numero 136/6, è stata approvata la dotazione organica dell'ATER di cui alla Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 24 marzo 2003, numero 37, composta da n. 50 unità di personale oltre al Direttore;
- nell'ultimo triennio sono state collocate a riposto n. 7 unità di personale (1 quadro amministrativo livello Q/1, 5 funzionari amministrativi di livello A/1, 1 addetto amministrativo di livello B/2);
- alla data odierna, l'Azienda, a fronte della sopra citata pianta organica, ha una dotazione di personale composta da 23 unità di personale di cui 2 dirigenti, un'unità comando presso l'USR2016 Abruzzo ed un'unità in distacco dall'ARAP per la durata di un anno;



AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE – VIA ANTICA ARISCHIA 46/E – L'AQUILA – P.I. 00083210666



172

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI

Rilevato che:

- con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 18 novembre 2019, nell'approvare il bilancio di previsione per l'anno 2020, venivano fissati, tra l'altro, i seguenti obiettivi strategici:
 - o *Ripristino dell'Ufficio Legale interno per una migliore organizzazione dell'attività dei contenziosi legali e della riduzione della morosità anche attraverso modifiche statutarie e nuovi processi regolamentari;*
 - o *Rivisitazione della pianta organica al fine di adeguare la struttura organizzativa dell'Azienda alle nuove esigenze gestionali attraverso il reclutamento di idoneo personale in pianta stabile;*
- con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 02 del 26 febbraio 2020 recante *"Integrazione della programmazione triennale del fabbisogno del personale 2018 – 2020 approvata con Deliberazione del Commissario n. 06 del 04/02/2019"* è stata prevista, per l'anno corrente, l'avvio di una procedura di selezione per la copertura di n. 1 posto di livello A/3 – area amministrativa, riservandosi nella futura programmazione del fabbisogno di personale di individuare le ulteriori unità di personale da assegnare all'Ufficio Legale;
- con Deliberazione sempre del Consiglio di Amministrazione n. 03 del 15/04/2020 è stata approvata la modifica definitiva della programmazione triennale del fabbisogno del personale 2018 – 2020, dando atto che, a seguito della nuova ricognizione effettuata dall'ATER si è reso necessario sostituire la procedura di selezione di n. 4 posti B/3 area amministrativa da impiegarsi a tempo parziale al 50% per n. 18 ore settimanali con la procedura di selezione di n. 4 unità di livello C/1 – area amministrativa, a tempo pieno ed indeterminato;
- a seguito dell'emanazione di tale provvedimento, pertanto, il definitivo fabbisogno di personale per il periodo 2018 – 2020 è stato così identificato:
 - o **anno 2018:**
 - n. 1 posto A/3 area tecnica;
 - n. 1 posto A/3 area amministrativa;
 - n. 1 posto B/1 area tecnica;
 - o **anno 2019:**
 - n. 2 posti B/1 area tecnica;
 - n. 1 posto B/1 area amministrativa;
 - o **anno 2020:**
 - n. 4 posti C/1 area amministrativa da impiegarsi a tempo pieno ed indeterminato;
 - n. 2 posti B/3 area tecnica;
 - n. 1 posto A/3 area amministrativa;
- la rimodulazione del fabbisogno del personale, come indicata in precedenza, non è ancora stata approvata dalla Regione Abruzzo;

Dato atto che allo stato attuale, risultano;



AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE – VIA ANTICA ARISCHIA 46/E – L'AQUILA – P.I. 00083210666



173

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI

- concluse le procedure di selezione del personale per n. 1 posto A/3 area amministrativa, n. 1 posto B/1 area tecnica; n. 1 posto B/1 area amministrativa;
- attivate le procedure per il reclutamento di n. 1 posto A/3 area tecnica, n. 2 posti B/1 area tecnica, n. 2 posti B/3 area tecnica;
- non ancora avviate, in assenza di autorizzazione da parte della Regione, le procedure relative alla copertura di n. 1 posto A/3 area amministrativa, n. 4 posti C/1 area amministrativa da impiegarsi a tempo pieno ed indeterminato;

Preso atto che:

- sulla base della verifica effettuata dal CDA e dalla Direzione in più riunioni, appare opportuno provvedere alla programmazione del fabbisogno del personale, in considerazione delle rinnovate esigenze dell'Azienda;
- nello specifico, è emersa necessità di potenziare le attività istituzionali, organizzative e tecniche dell'Azienda la quale, nei prossimi anni, sarà impegnata, oltre che nella complessa e gravosa attività istituzionale della gestione degli immobili, anche nelle procedure di riparazione dei danni causati dai sismi del 2009 e del 2016 e nelle attività tecniche ed amministrative finalizzate all'ottenimento degli incentivi denominati Sismabonus e/o Ecobonus di cui al D.M. 24.2.2020, alla legge 27.12.2019, n. 160 (*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*), oltre che nella verifica della vulnerabilità dell'intero patrimonio aziendale, al netto di quello interessato dalle procedure di riparazione dei danni causati dai sismi del 2009 e del 2016;
- nel prossimo triennio 2021-2023 raggiungeranno i requisiti per la cessazione del rapporto di lavoro n. 4 unità di personale, di cui 2 dirigenti e 2 funzionari tecnici di livello A/1 e A/2;

Rilevato che dall'esame delle attività da svolgere e delle carenze di organico, sulla base della situazione di bilancio e sulla sostenibilità nel tempo, si ritiene necessario adottare una programmazione del fabbisogno di personale così articolata nel triennio:

- **anno 2021:**
 - n. 2 posti A/3 area amministrativa;
 - n. 2 posti B/1 area amministrativa;
 - n. 2 posti B/1 area tecnica;
 - n. 1 posto A/3 area tecnica;
- **anno 2022:**
 - n. 1 posti A/3 area tecnica;
 - n. 1 posti A/3 area amministrativa;
 - n. 2 posti B/3 area amministrativa.
- **anno 2023**
 - n. 2 posti B/1 area amministrativa;
 - n. 1 posto B/1 area tecnica;



AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE – VIA ANTICA ARISCHIA 46/E – L'AQUILA – P.I. 00083210666

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI

**Ravvisato che:**

- l'Azienda ha concluso le procedure elencate in precedenza, con riferimento alla copertura di n. 1 posto A/3 area amministrativa e n. 1 posto B/1 area amministrativa e risultano in corso di validità le rispettive graduatorie;
- per alcune delle restanti procedure da attivare, è possibile fare ricorso alle future graduatorie delle selezioni avviate (n. 1 posto A/3 area tecnica, n. 2 posti B/1 area tecnica, n. 2 posti B/3 area tecnica);
- la copertura di un posto A/3 area amministrativa da destinarsi all'ufficio legale può essere effettuata attingendo alla graduatoria della procedura di cui alla Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 02 del 26 febbraio 2020, da attivarsi a seguito dell'autorizzazione regionale;
- per i rimanenti posti da coprire (n. 1 posto B/3 area amministrativa e n. 2 posti B/1 area amministrativa), si ritiene di fondamentale importanza l'avvio delle procedure di selezione del personale;

Evidenziato che le suddette assunzioni di personale potranno essere effettuate, per gli anni 2022 e 2023, solo previo riscontro della presenza di risorse economiche certe e stabili, proporzionali alle riduzioni di personale;

Acquisiti i pareri favorevoli del Dirigente del Servizio Amministrativo, Economico, Finanziario e di Ricerca in ordine alla regolarità contabile e del Direttore in ordine alla legittimità, attestati con la firme in calce al presente provvedimento;

Ritenuto opportuno, pertanto, approvare la programmazione del fabbisogno del personale 2021-2022-2023, come riportata nelle premesse, dando atto che il presente provvedimento non necessita di un autonomo impegno di spesa;

ad unanimità

DELIBERA

- di dare atto che l'ATER non ha personale in eccedenza rispetto alla dotazione organica e che, rispetto alle esigenze funzionali, presenta una situazione di carenza di organico;
- di approvare, per le ragioni indicate in premessa, la programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2021-2023 così articolata:
 - **anno 2021:**
 - n. 2 posti A/3 area amministrativa;
 - n. 2 posti B/1 area amministrativa;
 - n. 2 posti B/1 area tecnica;
 - n. 1 posto A/3 area tecnica;
 - **anno 2022:**
 - n. 1 posti A/3 area tecnica;
 - n. 1 posti A/3 area amministrativa;



AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE – VIA ANTICA ARISCHIA 46/E – L'AQUILA – P.I. 00083210666



175

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI

- n. 2 posti B/3 area amministrativa.
- **anno 2023**
 - n. 2 posti B/1 area amministrativa;
 - n. 1 posto B/1 area tecnica;
- di dare atto che l'individuato fabbisogno di personale risulta ricompreso nella dotazione organica approvata dalla Regione Abruzzo con Deliberazione del Consiglio Regionale 29 giugno 2004, numero 136/6
- di stabilire che:
 - l'Azienda, avendo concluso le procedure per la selezione di n. 1 posto A/3 area amministrativa e di n. 1 posto B/1 area amministrativa, per il reclutamento di personale appartenente alle medesime aree e livelli utilizzerà lo scorrimento delle graduatorie in corso di validità le rispettive graduatorie;
 - per alcune delle restanti procedure da attivare, è possibile fare ricorso alle future graduatorie delle selezioni avviate (n. 1 posto A/3 area tecnica, n. 2 posti B/1 area tecnica, n. 2 posti B/3 area tecnica);
 - la copertura di un posto A/3 area amministrativa da destinarsi all'ufficio legale può essere effettuata attingendo alla graduatoria della procedura di cui alla Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 02 del 26 febbraio 2020, da attivarsi a seguito dell'autorizzazione regionale;
 - per i rimanenti posti da coprire (n. 1 posto B/3 area amministrativa e n. 2 posti B/1 area amministrativa), si ritiene di fondamentale importanza l'avvio delle procedure di selezione del personale;
- per alcune delle restanti procedure da attivare, è possibile fare ricorso alle future graduatorie delle selezioni avviate (n. 1 posto A/3 area tecnica, n. 2 posti B/1 area tecnica, n. 2 posti B/3 area tecnica);
- la copertura di un posto A/3 area amministrativa da destinarsi all'ufficio legale può essere effettuata attingendo alla graduatoria della procedura di cui alla Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 02 del 26 febbraio 2020, da attivarsi a seguito dell'autorizzazione regionale;
- per i rimanenti posti da coprire, si ritiene di fondamentale importanza l'avvio delle procedure di selezione del personale;
- di dare atto che la spesa relativa alle suddette assunzioni troverà copertura negli stanziamenti di bilancio per gli anni 2021-2023;
- di inviare il presente provvedimento al Dipartimento Opere Pubbliche della Regione Abruzzo ai sensi dell'art. 26 della L.R. 6/2009;
- di pubblicare il presente atto nel sito istituzionale aziendale nel rispetto della normativa in materia di trasparenza amministrativa di cui al D.Lgs. 33/2013.

IL SEGRETARIO
(Avv. Roberta Costarella)

IL PRESIDENTE
(Avv. Isidoro Isidori)



AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE – VIA ANTICA ARISCHIA 46/E – L'AQUILA – P.I. 00083210666



REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI

Parere favorevole in ordine alla regolarità formale

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO GESTIONALE E
CONTENZIOSO
(Avv. Roberta Costarella)

Parere favorevole

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AMM/VO, ECONOMICO, FINANZIARIO E
DI RICERCA
(Dott. Giulio Di Tommaso)

Parere favorevole in ordine alla legittimità

IL DIRETTORE GENERALE F.F.
(Avv. Roberta Costarella)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

21 DIC. 2020

Il presente atto è stato pubblicato in copia all'Albo Pretorio di questa Azienda il giorno.....e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL DIRETTORE GENERALE F.F.
(Avv. Roberta Costarella)



BINCHI SILVANO
DIRIGENTE
REGIONALE
21.01.2021
16:51:34 UTC

CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO - VERBALE 13.4.2021, N. 47/3 - Ater Pescara - Rimodulazione dotazione organica e programma triennale fabbisogno di personale 2021/2023.

CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO

XI LEGISLATURA

SEDUTA DEL 13.4.2021

Presidenza del Presidente: SOSPIRI

Consigliere Segretario: BOCCHINO

	ASS.		ASS.		ASS.
ANGELOSANTE		FEBBO		PIETRUCCI	X
BLASIOLI		FEDELE		QUAGLIERI	
BOCCHINO		LA PORTA	X	SANTANGELO	
CARDINALI		MARCOVECCHIO		SCOCCIA	X
CIPOLLETTI		MARCOZZI		SMARGIASSI	
D'ANNUNTIIS		MARIANI		SOSPIRI	
DE RENZIS		MARSILIO		STELLA	
DI BENEDETTO	X	MONTEPARA		TAGLIERI SCLOCCHI	
DI GIANVITTORIO		PAOLUCCI		TESTA	
DI MATTEO		PEPE	X		
D'INCECCO		PETTINARI			

VERBALE N. 47/3

OGGETTO: Ater Pescara - Rimodulazione dotazione organica e programma triennale fabbisogno di personale 2021/2023.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Udita la relazione della 1^a Commissione consiliare Permanente svolta dal Presidente D'Incecco che, allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 62/C del 15.2.2021 avente per oggetto: Ater Pescara - Rimodulazione dotazione organica e programma triennale fabbisogno di personale 2021/2023;

Preso atto dell'istruttoria risultante dal contenuto della predetta deliberazione della Giunta regionale, che di seguito si riporta integralmente:

«LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'art. 5 della L.R. n. 44 del 21.7.1999;

VISTO l'art. 26 della L.R. n. 6 del 30.4.2009, ad oggetto "Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa per il personale e per i rapporti di lavoro flessibili e/o atipici degli enti, aziende, agenzie e degli altri organismi dipendenti della Regione";

VISTA la Deliberazione di G.R. nr. 751 del 14.12.2009, con la quale sono stati individuati gli indirizzi ed emanate le direttive in materia di organizzazione e politica del personale, alle quali devono attenersi gli enti, aziende ed agenzie di cui agli artt. 55 e 56 dello Statuto Regionale;

VISTA la Deliberazione di C.R. nr. 8/2 del 25.6.2019, con la quale era stata approvata la Pianta Organica dell'ATER di Pescara, sulla base della Deliberazione del Consiglio di Amministrazione della medesima Azienda n. 48 del 7.12.2018, prevedente una dotazione di personale pari a 32 dipendenti;
VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'ATER di Pescara n. 1 del 5.1.2021, trasmessa con nota prot. n.8 del 5.01.2021 acquisita al protocollo unico in pari data con nr. RA/2487, con la quale:

- 1) si prevede, ferma restando la dotazione di personale approvata con la precedente Deliberazione del C.R. n. 8/2 del 25.6.2019, una rimodulazione organica determinata da una diversa configurazione delle figure professionali, essenzialmente volta ad una qualificazione delle funzioni maggiormente rispondenti alle necessità dell'Azienda, come riportato nell'allegato B della medesima Deliberazione dell'Azienda n. 1/2021;
- 2) viene approvato il programma di fabbisogno del personale per il triennio 2021-2023 come riportato nell'allegato C della medesima Deliberazione dell'Azienda n. 1/2021, da attuarsi, come dichiarato nel provvedimento deliberativo, solamente in presenza di risorse economiche stabili aventi adeguata copertura negli stanziamenti di bilancio dell'Azienda, secondo la seguente articolazione

A) ANNO 2021

TEMPO INDETERMINATO

n. unità	Settore	Cat./Prof. Prof.le	Modalità assunz.	Tempo pieno
3	TECNICO	B	Mobilità – Concorso	
2	AMMINISTRATIVO /FINANZIARIO	B	Chiamata idonei graduatoria	
1	AMMINISTRATIVO /FINANZIARIO	A	Mobilità – Concorso	

B) ANNO 2022

TEMPO INDETERMINATO

n. unità	Settore	Cat./Prof. Prof.le	Modalità assunz.	Tempo pieno
1	TECNICO	QUADRO	Mobilità – Concorso	

C) ANNO 2023

TEMPO INDETERMINATO

n. unità	Settore	Cat./Prof. Prof.le	Modalità assunz.	Tempo pieno
1	FINANZIARIO	QUADRO	Mobilità – Concorso	

ACCERTATO che con il citato provvedimento n. 1/2021 del Consiglio di Amministrazione dell'ATER di Pescara, si attesta che le assunzioni previste per il triennio in parola, saranno attuate solamente in presenza di risorse economiche stabili aventi adeguata copertura negli stanziamenti di bilancio dell'Azienda;

VISTO l'art. 5 della L.R. 21.7.1999 n. 44, che attribuisce al Consiglio regionale, tra le altre, la competenza in ordine alla dotazione di personale ed alla pianta organica delle Aziende Territoriali di Edilizia Residenziale (ATER);

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa a carico del bilancio regionale;

DATO ATTO che:

il Dirigente del Servizio Edilizia competente nella materia trattata nella presente proposta, ha espresso il proprio parere favorevole di regolarità tecnico amministrativa sulla base dell'istruttoria effettuata dai funzionari responsabili degli uffici competenti per materia;

il Direttore del Dipartimento, sulla base dell'istruttoria e del parere favorevole di cui al punto precedente, ha espresso parere favorevole ritenendo la proposta conforme agli indirizzi, competenze e funzioni assegnate al Dipartimento;

A VOTI unanimi e palesi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati,

1) Di proporre al Consiglio regionale ai sensi dell'art. 5 della L.R. 21.7.1999, n. 44, per la relativa approvazione, la rimodulazione della dotazione organica nonché il programma del fabbisogno del personale del triennio 2021-2023 dell'ATER di Pescara, approvati con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione della medesima Azienda n. 1 del 5.1.2021 che costituisce parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento quale Allegato 1, come di seguito riportato:

o RIMODULAZIONE DOTAZIONE ORGANICA:

si prevede, ferma restando la dotazione totale di personale in precedenza approvata con Deliberazione di C.R. n. 8/2 del 25.6.2019, una rimodulazione organica determinata da una diversa configurazione delle figure professionali essenzialmente volta ad una qualificazione delle funzioni maggiormente rispondenti alle necessità dell'Azienda, come riportato nell'allegato B della medesima Deliberazione dell'Azienda n. 1/2021;

o PROGRAMMA FABBISOGNO DEL PERSONALE:

A) ANNO 2021

TEMPO INDETERMINATO

n. unità	Settore	Cat./Prof. Prof.le	Modalità assunz.	Tempo pieno
3	TECNICO	B	Mobilità – Concorso	
2	AMMINISTRATIVO /FINANZIARIO	B	Chiamata idonei graduatoria	
1	AMMINISTRATIVO /FINANZIARIO	A	Mobilità – Concorso	

B) ANNO 2022

TEMPO INDETERMINATO

n. unità	Settore	Cat./Prof. Prof.le	Modalità assunz.	Tempo pieno
1	TECNICO	QUADRO	Mobilità – Concorso	

C) ANNO 2023

TEMPO INDETERMINATO

n. unità	Settore	Cat./Prof. Prof.le	Modalità assunz.	Tempo pieno
1	FINANZIARIO	QUADRO	Mobilità – Concorso	

2) Di impegnare l'ATER di Pescara, nel rispetto dell'art. 26 della L.R. 30.4.2009, n. 6 ad attuare il programma di fabbisogno del personale per il triennio 2021-2023 proposto solamente in presenza di risorse economiche stabili aventi adeguata copertura negli stanziamenti di bilancio dell'Azienda, con invio di specifica richiesta, da formulare alle strutture regionali competenti, corredata della opportuna attestazione;

3) Di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.A.T. nelle forme previste»;

Considerato di poter approvare, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 21.7.1999, n. 44, così come proposto dalla Giunta regionale con DGR n. 62/C del 15 febbraio 2021, la rimodulazione della dotazione organica nonché il programma del fabbisogno del personale del triennio 2021-2023 dell'ATER di Pescara, approvati con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione della medesima Azienda n. 1 del 5.1.2021 (All. 1), in allegato al presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale;

A maggioranza statutaria

DELIBERA

per tutto quanto riportato in premessa, che qui si intende integralmente trascritta:

- di approvare, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 21.7.1999, n. 44 così come proposto dalla Giunta regionale con DGR n. 62/C del 15 febbraio 2021, la rimodulazione della dotazione organica nonché il programma del fabbisogno del personale del triennio 2021-2023 dell'ATER di Pescara, approvati con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione della medesima Azienda n. 1 del 5.1.2021 (All. 1), in allegato al presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale, secondo quanto di seguito riportato:

o **RIMODULAZIONE DOTAZIONE ORGANICA:**

si prevede, ferma restando la dotazione totale di personale in precedenza approvata con Deliberazione di C.R. n. 8/2 del 25.6.2019, una rimodulazione organica determinata da una diversa configurazione delle figure professionali essenzialmente volta ad una qualificazione delle funzioni maggiormente rispondenti alle necessità dell'Azienda, come riportato nell'allegato B della medesima Deliberazione dell'Azienda n. 1/2021;

o **PROGRAMMA FABBISOGNO DEL PERSONALE:**

A) ANNO 2021

TEMPO INDETERMINATO

n. unità	Settore	Cat./Prof. Prof.le	Modalità assunz.	Tempo pieno
3	TECNICO	B	Mobilità – Concorso	
2	AMMINISTRATIVO /FINANZIARIO	B	Chiamata idonei graduatoria	
1	AMMINISTRATIVO /FINANZIARIO	A	Mobilità – Concorso	

B) ANNO 2022

TEMPO INDETERMINATO

n. unità	Settore	Cat./Prof. Prof.le	Modalità assunz.	Tempo pieno
1	TECNICO	QUADRO	Mobilità – Concorso	

C) ANNO 2023

TEMPO INDETERMINATO

n. unità	Settore	Cat./Prof. Prof.le	Modalità assunz.	Tempo pieno
1	FINANZIARIO	QUADRO	Mobilità – Concorso	

- di trasmettere il presente provvedimento al Presidente della Giunta regionale per i successivi adempimenti a cura del Dipartimento competente per materia.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO



Firmato digitalmente da:
Sabrina Bocchino
Consigliere
CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO
Firmato il 15/04/2021 09:32
Seriale Certificato: 445978
Valido dal 15/06/2020 al 15/06/2023
TI Trust Technologies CA

IL PRESIDENTE



Firmato digitalmente da:
Lorenzo Sospiri
Presidente
CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO
Firmato il 15/04/2021 09:32
Seriale Certificato: 445310
Valido dal 15/05/2019 al 14/05/2022
TI Trust Technologies CA

VT/cmz

Ater Pescara – Rimodulazione dotazione organica e programma triennale fabbisogno di personale 2021/2023

Relazione della Prima Commissione consiliare

Sig. Presidente, Colleghi Consiglieri,

il presente provvedimento, rubricato con il n. 29/2021 (DGR n. 62/C del 15.02.2021), è stato assegnato il 19.02.2021, ai sensi dell'articolo 61 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale, alla Prima Commissione Consiliare Permanente in sede referente.

La Prima Commissione lo ha esaminato nel corso delle sedute del 18 e 23 marzo 2021 e dell'8 aprile 2021, previa audizione del Direttore Generale dell'Ater di Pescara.

Nel corso dell'ultima seduta, il Presidente ha posto in votazione il testo del provvedimento che è stato approvato a maggioranza dei Consiglieri presenti.

Hanno votato a favore i Consiglieri: D'Incecco, Montepara più delega Di Matteo, Marcovecchio, Febbo, Testa e Santangelo.

Si sono astenuti i Consiglieri: Pettinari, Taglieri, Di Benedetto, Paolucci, Mariani Blasioli e Scoccia.

Segue Allegato

Protocollo Numero I-2021-0000062 Del 05/01/2021

Titolario: 01/A/PT/05/01/2021
Via Genova, 53 - PESCARA

Verbale di deliberazione

A.T.E.R. PESCARA
43 / 2020.86 Servizio Finanziario**ALLEGATO 1****VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. 1 DEL 05/01/2021****OGGETTO: RIMODULAZIONE DOTAZIONE ORGANICA - PROGRAMMA TRIENNALE FABBISOGNO PERSONALE 2021-2023 ATER PESCARA . APPROVAZIONE.**

L'anno duemilaventuno il giorno 05 del mese di gennaio si è riunito, previa convocazione, ai sensi dell'art. 19 della LR 44/99 il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Territoriale della Provincia di Pescara, tenutosi in videoconferenza ai sensi dell'art. 73 del D.L. n.18 del 17/03/2020 e dell'Ordinanza della Regione Abruzzo n. 27 del 07/04/2020 (contenente anche disposizioni determinate dall'emergenza corona virus).

Risultano all'appello nominale il Presidente del CdA Mario Giuseppe Lattanzio e i componenti del CdA Agostino Castagna e Federica Campione, nonché il Revisore Legale Dott. Rocco De Marco.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio di Amministrazione, il Direttore dell'ATER, Dr.ssa Giuseppina Di Tella, che rimane costantemente presente e provvede alla redazione del verbale della seduta ai sensi dell'art. 20 lettera a) della L.R. 44 del 21 luglio 1999.

Il Presidente accertata la regolarità della convocazione e delle presenze nelle forme di legge e quindi la validità della seduta resa in videoconferenza, invita gli intervenuti a deliberare sull'argomento indicato all'oggetto.

PREMESSO:

che con atto consiliare n. 48 del 7/12/2018 è stata adottata la dotazione organica di questa Azienda comprendente complessivi n.32 posti di lavoro (di cui n.23 posti ricoperti e n.9 da ricoprire), nonché il Programma Triennale di fabbisogno del personale per il triennio 2019-2021;

che, a seguire, la suddetta deliberazione ATER è stata approvata dalla Regione Abruzzo con Deliberazione di Giunta Regionale n.1043 del 28.12.2018 e successiva deliberazione di Consiglio Regionale in data 25/6/2019;

che il fabbisogno relativo all'anno 2019 prevedeva l'assunzione di un Dirigente Tecnico, di n.3 tecnici di livello B3 e di n. 1 amministrativo di livello B3, il fabbisogno relativo all'anno 2020 prevedeva l'assunzione di n.1 quadro finanziario e n.1 quadro tecnico e quello relativo all'anno 2021 l'assunzione di un esecutore finanziario di livello C e di in esecutore amministrativo di livello C;

PRESO ATTO:

che nel corso dell'anno 2019 è stato assunto, mediante chiamata di idoneo in graduatoria di altro Ente, il Dirigente Tecnico; sono state inoltre avviate le procedure concorsuali per l'assunzione di 3 unità tecniche e di una unità amministrativo/contabile, tutte di livello B3, che si sono concluse recentemente (fine novembre 2020) con l'approvazione delle graduatorie definitive e la nomina dei vincitori. Precisamente, sono stati dichiarati vincitori i due unici concorrenti risultati idonei al concorso pubblico per n. 3 posti di esperti tecnici e il primo in graduatoria dei 3 idonei del concorso pubblico per un posto di esperto amministrativo. Al programma delle suddette assunzioni è stata data copertura con le risorse economiche stabili, proporzionali alle riduzioni di personale intervenute alla data di approvazione del fabbisogno 2019;

che nel corso dell'anno 2020, tuttavia, la dotazione dell'Ente ha subito una riduzione di personale (non prevedibile al momento dell'adozione della predetta dotazione organica) a seguito del trasferimento per mobilità di una unità lavorativa amministrativa di livello A2 e di una unità lavorativa tecnica di livello B2, nonché del collocamento a riposo di una unità lavorativa di livello DS. A metà del prossimo anno poi interverrà la cessazione del rapporto di lavoro del Dirigente Amministrativo;

Protocollo Numero I-2021-0000062 Del 05/01/2021
Titolario: 014/2021/Dir. Fin. Pescara
Via Genova, 53 - PESCARA

Verbaie di deliberazione

A.T.E.R. PESCARA
44 / 2020.85 Servizio Finanziario



che la dotazione dell'Ente quindi risulterà in concreto, e a breve, di n.23 unità (compresi due dirigenti, uno tecnico e uno finanziario, nonché i 3 nuovi vincitori di concorso), distinta per categorie e profili professionali come da allegato A;

DATO ATTO :

che le predette evenienze, con le relative problematiche, sono state trattate nel corso di diverse riunioni con il Presidente e i Consiglieri d'Amministrazione che hanno fornito indirizzi, condivisi con la scrivente e con i dirigenti dell'Ente, in merito alla necessità di intervenire nuovamente sulla dotazione organica e provvedere alla programmazione del fabbisogno del personale, in relazione alle esigenze istituzionali, organizzative e funzionali dell'Ente, per il miglior funzionamento dei servizi;

RILEVATO:

che il Direttore, con relazione prot. 10607 in data 15/12/2020 in conformità agli indirizzi forniti come sopra, valutate le esigenze emerse dall'esame delle attività svolte (con specifico riferimento all'analisi dei procedimenti amministrativi e a quanto rappresentato dal dirigente tecnico con nota prot. 10486 in data 10/12/2020 e dal dirigente finanziario con nota prot. 10448 in data 9/12/2020) ; rilevate le criticità lavorative, le carenze di organico, nonché i profili professionali indispensabili allo svolgimento dei compiti istituzionali; tenuto conto, altresì, della situazione di bilancio e di sostenibilità, ha proposto una nuova dotazione organica adeguata alle attuali esigenze dell'Ente, funzionale al mantenimento di idonei standard di servizio sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo, nonché un nuovo programma triennale di fabbisogno del personale 2021 – 2023 come prospettato negli allegati B e C;

che la dotazione organica proposta, mantiene lo stesso numero di unità lavorative rispetto a quella approvata con la citata delibera del Consiglio di Amministrazione n. 48 del 7/12/2018, ma prevede una diversa configurazione di figure professionali essenzialmente volta ad una qualificazione delle funzioni maggiormente rispondente alle necessità dell'Ente, così come si sono evolute nel corso degli ultimi tempi;

che il nuovo programma triennale, tenuto conto delle risorse economiche stabili derivanti dai minori costi che si andranno a sostenere per effetto degli ultimi pensionamenti e trasferimenti per mobilità, come sopra detto, prevede per l'anno 2021 l'assunzione di un Funzionario amministrativo di cat.A3 e di n.5 unità di cat.B3 (3 tecniche e 2 contabili/ amministrative);

che le assunzioni previste nell'allegato C per gli anni 2022 e 2023 potranno essere effettuate solo in presenza di risorse economiche stabili, proporzionali alle riduzioni di personale che abbiano il carattere della certezza e della ragionevole ripetitività nel tempo oltre che la stessa qualità omogenea.;

ACCERTATO:

che presso questo ente risulta graduatoria concorsuale in corso di validità per esperto amministrativo;

che con nota prot.10609 in data 15/12/2020, ai sensi dell'art. 4 punto 2 lett.A CCNL Federcasa, è stata data informazione della nuova dotazione organica e del programma triennale del fabbisogno del personale alle OO.SS che non hanno ritenuto di richiedere incontro di approfondimento come previsto dal richiamato contratto Federcasa;

RITENUTO di condividere la relazione del Direttore prot. 10607 in data 15/12/2020 e quindi di dover procedere all'approvazione della dotazione organica oltre che della programmazione del fabbisogno di personale 2021-2023 come da allegati B e C che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTA la L.R. 44/99;

VISTO il parere favorevole del Dirigente Finanziario come da scheda allegata;

ad unanimità di voti espressi come per legge

DELIBERA

Protocollo Numero I-2021-0000062 Del 05/01/2021

Titolario: 01/Aterproda/Presidi/Pescara
Via Genova,53 - PESCARA

Verbale di deliberazione

A.T.E.R. PESCARA
45 / 2020.8 Servizio Finanziario

- 1) la narrativa forma parte integrante del presente atto;
- 2) di approvare la dotazione organica proposta dal Direttore, comprendente complessivi n.32 unità lavorative , come da allegato B che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 3) di approvare il Programma Triennale di fabbisogno del personale per il triennio 2021-2023, come da allegato C che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 4) di dare mandato al Direttore di procedere alle assunzioni previste per l'anno 2021, secondo termini e modalità come precisate nel programma triennale di fabbisogno del personale (allegato C) ;
- 5) di dare atto che la spesa per le assunzioni stabilite per la prima annualità del triennio trova copertura negli stanziamenti di bilancio 2021;
- 6) di dare atto, altresì, che la precedente deliberazione in merito, e precisamente la n. 48 del 7/12/2018 è da intendersi revocata;
- 7) di trasmettere il presente provvedimento alla Giunta Regionale d'Abruzzo ai sensi dell'art. n. 24 della L.R. 44/99.

IL DIRETTORE

Dott. Di Tella Giuseppina

Firmato digitalmente da: DI TELLA GIUSEPPINA
Data: 05/01/2021 10:52:09**IL PRESIDENTE**

Mario Giuseppe Lattanzio

Firmato digitalmente da: LATTANZIO MARIO GIUSEPPE
Data: 05/01/2021 10:53:12

Protocollo Numero I-2021-0000062 Del 05/01/2021
Titolarlo: 01.A - ATTO DELIBERATIVO

A.T.E.R. PESCARA
Servizio Finanziario



PARERE ALLEGATO AL VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 01 DEL 05/01/2021

OGGETTO: RIMODULAZIONE DOTAZIONE ORGANICA - PROGRAMMA TRIENNALE FABBISOGNO PERSONALE 2021-2023 ATER PESCARA . APPROVAZIONE.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

FAVOREVOLE

IL DIRIGENTE FINANZIARIO
Dott. Daniele Di Giulio

Pescara, 05/01/2021

PARERE DI LEGITTIMITA'

FAVOREVOLE

IL DIRETTORE
Dott.ssa Giuseppina Di Tella

Pescara, 05/01/2021

Protocollo Numero I-2020-000066Z Del 05/02/2020
Titolarlo: 01.A - ATTIVITÀ DI GESTIONE

A.T.E.R. PESCARA
Servizio Finanziario



Al Sig. Presidente

Ai Sig. Consiglieri

Sede

Oggetto: Dotazione organica- Programma triennale fabbisogno del personale 2021 - 2023

Con atto consiliare n. 48 del 7/12/2018 è stata adottata la dotazione organica di questa Azienda comprendente complessivi n.32 posti di lavoro (di cui n.23 posti ricoperti e n.9 da ricoprire), nonché il Programma Triennale di fabbisogno del personale per il triennio 2019-2021.

A seguire, la suddetta deliberazione ATER è stata approvata dalla Regione Abruzzo con Deliberazione di Giunta Regionale n.1043 del 28.12.2018 e successiva deliberazione di Consiglio Regionale in data 25/6/2019.

Il fabbisogno relativo all'anno 2019 prevedeva l'assunzione di un Dirigente Tecnico, di n.3 tecnici di livello B3 e di n. 1 amministrativo di livello B3 il fabbisogno relativo all'anno 2020 prevedeva l'assunzione di n.1 quadro finanziario e n.1 quadro tecnico e quello relativo all'anno 2021 l'assunzione di un esecutore finanziario di livello C e di un esecutore amministrativo di livello C.

Nel corso dell'anno 2019 è stato assunto, mediante chiamata di idoneo in graduatoria di altro Ente, il Dirigente Tecnico; sono state inoltre avviate le procedure concorsuali per l'assunzione di 3 unità tecniche e di una unità amministrativo/contabile, tutte di livello B3, che si sono concluse recentemente (fine novembre 2020) con l'approvazione delle graduatorie definitive e la nomina dei vincitori. Precisamente, sono stati dichiarati vincitori i due unici concorrenti risultati idonei al concorso pubblico per n. 3 posti di esperti tecnici e il primo in graduatoria dei 3 idonei del concorso pubblico per un posto di esperto amministrativo. Al programma delle suddette assunzioni è stata data copertura con le risorse economiche stabili, proporzionali alle riduzioni di personale intervenute alla data di approvazione del fabbisogno 2019.

Nel corso dell'anno 2020, tuttavia, la dotazione dell'Ente ha subito una riduzione di personale (non prevedibile al momento dell'adozione della predetta dotazione organica) a seguito del trasferimento per mobilità di una unità lavorativa amministrativa di livello A2 e di una unità lavorativa tecnica di livello B2, nonché del collocamento a riposo di una unità lavorativa di livello DS. A metà del prossimo anno poi interverrà la cessazione del rapporto di lavoro del Dirigente Amministrativo.

La dotazione dell'Ente quindi risulterà in concreto, e a breve, di n.23 unità (compresi due dirigenti, uno tecnico e uno finanziario, nonché i 3 nuovi vincitori di concorso), distinta per categorie e profili professionali come da allegato A.

Come noto le predette evenienze, con le relative problematiche, sono state trattate nel corso di diverse riunioni con le SS. LL..In tali occasioni sono stati forniti indirizzi, condivisi con la scrivente e con i dirigenti dell'Ente, in merito alla necessità di intervenire nuovamente sulla dotazione organica e provvedere alla programmazione del fabbisogno del personale, in relazione alle esigenze istituzionali, organizzative e funzionali dell'Ente, per il miglior funzionamento dei servizi.

Al riguardo, inoltre, il Dirigente Tecnico con nota prot. 10486 in data 10/12/2020 ha relazionato in merito, rappresentando che le attività tecniche risultano in grave sofferenza, a causa del carico di lavoro che si è ulteriormente ampliato a seguito di recenti importanti finanziamenti assegnati all'ATER (per €11.520.000 di cui alla delibera CIPE 217/17) e dei numerosi e gravosi adempimenti conseguenti alle opportunità offerte dal

Protocollo Numero I-2020-0000662 Del 05/02/2020
Titolario: 01.A - ATTIVITÀ DI AMMINISTRAZIONE

A.T.E.R. PESCARA
Servizio Finanziario



Decreto Rilancio n.34 del 19 maggio 2020, finalizzato al rinnovamento del patrimonio immobiliare. Ha, quindi, evidenziato la necessità di avere a disposizione ulteriori e nuove n.3 unità lavorative, di livello adeguato, almeno istruttorio (livello B), anche tenendo conto della circostanza (come si evince da quanto sopra), a seguito del recente concorso effettuato per tre posti, sono risultati vincitori soltanto due che prenderanno servizio prossimamente.

A sua volta il Dirigente Finanziario con nota prot. 10448 in data 9/12/2020 ha relazionato rappresentando l'aggravamento del carico di lavoro e delle attività dei dipendenti in dotazione al servizio finanziario /affari generali, a causa dell'assegnazione delle ulteriori attività gestite dal personale collocato in pensione e trasferito per mobilità nell'ultimo anno. Ha quindi evidenziato la necessità di avere a disposizione n.2 nuove unità lavorative, non di tipo meramente esecutivo, ma di livello adeguato, almeno istruttorio (livello B) per una efficiente gestione dell'attività lavorativa e più corretto equilibrio tra numero dipendenti e funzioni assegnate.

Infine, per quanto riguarda il settore amministrativo, si rappresenta che lo stesso svolge funzioni essenziali per le attività dell'Ente, non solo per quanto concerne il complesso rapporto e la gestione con l'utenza, ma anche, come è noto, per la corretta implementazione delle funzioni tecniche e finanziarie degli altri settori, svolgendo un necessario ruolo di coordinamento e proceduralizzazione delle attività che ne regolano lo svolgimento, anche alla luce del continuo aggiornamento normativo che investe l'edilizia residenziale pubblica. Per tale motivo, benché l'attuale consistenza di personale nell'area stessa ne garantisca la funzionalità ordinaria, nondimeno si evidenzia la necessità di una figura lavorativa di fascia A (dotata di adeguate competenze tecnico-giuridiche e nello specifico profilo del diritto amministrativo), al fine di efficientarne l'attuazione dei servizi, anche tenendo conto del prossimo collocamento in quiescenza del Dirigente Amministrativo.

Conclusivamente e in sintesi. A ragione di quanto sopra, valutate le esigenze emerse dall'esame delle attività svolte (con specifico riferimento all'analisi dei procedimenti amministrativi e a quanto rappresentato dai dirigenti) ; rilevate le criticità lavorative, le carenze di organico, nonché i profili professionali indispensabili allo svolgimento dei compiti istituzionali; tenute conto, altresì, della situazione di bilancio e di sostenibilità, appaiono ragionevoli, nonché adeguati alle attuali esigenze dell'Ente, una nuova dotazione organica (funzionale al mantenimento di adeguati standard di servizio sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo) nonché un nuovo programma triennale di fabbisogno del personale 2021 – 2023 come prospettato negli allegati B e C.

La dotazione organica proposta, mantiene lo stesso numero di unità lavorative rispetto a quella approvata con la citata delibera del Consiglio di Amministrazione n. 48 del 7/12/2018, ma prevede una diversa configurazione di figure professionali essenzialmente volta ad una qualificazione delle funzioni maggiormente rispondente alle necessità dell'Ente, così come si sono evolute nel corso degli ultimi tempi.

Il nuovo programma triennale, tenuto conto delle risorse economiche stabili derivanti dai minori costi che si andranno a sostenere per effetto degli ultimi pensionamenti e trasferimenti per mobilità, come sopra detto, prevede per l'anno 2021 l'assunzione di un Funzionario amministrativo di cat.A3 e di n.5 unità di cat.B3 (3 tecniche e 2 contabili/ amministrative).

Le altre assunzioni previste nell'allegato C per gli anni 2022 e 2023 potranno essere effettuate solo in presenza di risorse economiche stabili, proporzionali alle riduzioni di personale che abbiano il carattere della certezza e della ragionevole ripetitività nel tempo oltre che la stessa qualità omogenea.



Il Direttore
Dott. Giuseppina Di Tella

Protocollo Numero I-2020-0000662 Del 05/02/2020
 Titolare: 01.A - ATTIVITÀ DI GESTIONE

A.T.E.R. PESCARA
 Servizio Finanziario



ALLEGATO A

DOTAZIONE ORGANICA ATTUALE

	DIRIGENTI	QUADRI	A	B	C	D	TOTALE
FUNZIONI	3		9	8 (+3)	1		21 (+3)=24
Settore amministrativo e Patrimonio	1*		3	2 (+1**)			6 (+1)
Settore Finanziario e Affari Generali	1		2	4	1		8
Settore Tecnico	1		4	2 (+2***)			7 (+2)
	3		9	8 (+3)	1		21 (+3)=24
N.B.: * pensionamento dal 01/06/2021 ** assunzioni dal 01/01/2021 *** assunzioni dal 01/01/2021							

Protocollo Numero I-2020-0000662 Del 05/02/2020
 Titolare: 01.A - ATTIVITÀ DI GESTIONE

A.T.E.R. PESCARA
 Servizio Finanziario



ALLEGATO B

PROPOSTA NUOVA DOTAZIONE ORGANICA

	DIRIGENTI	QUADRI	A	B	C	D	TOTALE
FUNZIONI	3	0 (+2)	9 (+1)	11 (+5)	1		24 (+8)=32
Settore amministrativo e Patrimonio	1*	0	3 (+1)	3 (+1)			7 (+2)
Settore Finanziario e Affari Generali	1	(+1)	2	4 (+1)	1		8 (+2)
Settore Tecnico	1	(+1)	4	4 (+3)			9 (+4)
	3	(+2)	9 (+1)	11 (+5)	1		24 (+8)=32
N.B.: * pensionamento dal 01/06/2021							

Protocollo Numero I-2020-0000662 Del 05/02/2020
 Titolare: 01.A - ATTIVITÀ DI GESTIONE FINANZIARIA

A.T.E.R. PESCARA
 Servizio Finanziario

ALLEGATO C

PROGRAMMA TRIENNALE FABBISOGNO PERSONALE 2021-2023



Anno 2021

TEMPO INDETERMINATO

n.	SETTORE	Cat./Profilo Prof.le	Modalità assunzione	tempo pieno
3	TECNICO	B	Mobilità-Concorso	
2	AMMINISTRATIVO/ FINANZIARIO	B	Chiamata idonei in graduatoria	
1	AMMINISTRATIVO/ FINANZIARIO	A	Mobilità-Concorso	

Anno 2022

TEMPO INDETERMINATO

n.	SETTORE	Cat./Profilo Prof.le	Modalità assunzione	tempo pieno
1	TECNICO	Quadro	Mobilità-concorso	

Anno 2023

TEMPO INDETERMINATO

n.	SETTORE	Cat./Profilo Prof.le	Modalità assunzione	tempo pieno
1	FINANZIARIO	Quadro	Mobilità-concorso	



BINCHI
 SILVANO
 DIRIGENTE
 REGIONALE
 21.01.2021
 16:52:39
 UTC

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE

Decreto del Segretario Generale n. 92 del 18.02.2021.



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

Il Segretario Generale

Decreto del Segretario Generale n. 92 del 18 FEB 2021

Oggetto: Adozione proposta di modifica di perimetrazione e/o classificazione di pericolosità e rischio del Piano Stralcio Assetto Idrogeologico – rischio idraulico (PSAI-ri) relativamente al comune di Aielli (AQ).

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte terza – sezione I, recante “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione”;

VISTA la direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, nonché il decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, recante “Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni”;

VISTA la Legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali” che all'art. 51 detta “Norme in materia di Autorità di bacino” sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del D.lgs n. 152/2006.

VISTO in particolare l'art. 63 D.lgs 152/2006 s.m.i., come sostituito dall'art. 51 comma 2 della Legge 28 dicembre 2015, n. 221 che al comma 1 istituisce in ciascun Distretto idrografico in cui è ripartito in territorio nazionale ai sensi dell'art. 64 del medesimo Decreto, l'Autorità di Bacino Distrettuale di seguito denominata “Autorità di Bacino”, ente pubblico non economico che opera in conformità agli obbiettivi della parte terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità;

VISTO l'art. 64 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed in particolare il comma 1, lettera e), ai sensi del quale il nuovo Distretto idrografico dell'Appennino Meridionale comprende i bacini nazionali, interregionali e regionali: Liri-Garigliano, Volturno, Sele, Sinni e Noce, Bradano, Saccione, Fortore e Biferno, Ofanto, Lao, Trigno, bacini della Campania, bacini della Puglia, bacini della Basilicata, bacini della Calabria, bacini del Molise.

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 294 del 25 ottobre 2016, recante “Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183”, pubblicato sulla G.U. n. 27 del 02/02/2017 - che ha disposto l'effettiva soppressione delle Autorità di bacino ex legge 183/89 a decorrere dal 17 febbraio 2017.

VISTO il D.P.C.M. del 14 luglio 2017 con il quale la dott.ssa Vera Corbelli è stata nominata Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale.

ID1

1 di 4



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 Aprile 2018 recante “*Individuazione e trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge n. 183/1989, all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale e determinazione della dotazione organica dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale, ai sensi dell'art. 63, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016*” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2018;

VISTO l'art. 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. che al comma 11 prevede che “*Fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte III del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall'art. 175*”, nonché l'art. 175 del medesimo decreto;

VISTO il D.M. n. 161 del 29/05/2019 che ha nominato i componenti della Conferenza Operativa dell'Autorità di bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, come previsto dall' art.63, comma 9 del D.Lgs. 152/2006.

VISTO il Piano Stralcio Assetto Idrogeologico – rischio idraulico (PSAI-ri) dei territori dell'ex Autorità di Bacino Liri-Garigliano e Voltorno, Bacino Liri-Garigliano approvato con D.P.C.M. del 12/12/2006. Pubblicato su Gazzetta Ufficiale del 28/05/2007 n. 122

VISTA la Delibera n. 1 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale (di seguito CIP), del 20 dicembre 2019, pubblicata sulla G.U. n. 98 del 14/04/2020 e sui B.U. delle Regioni ricadenti nel Distretto dell'Appennino Meridionale, con la quale la Conferenza stessa all'art.2 ha previsto che “*...Il Segretario Generale dell'Autorità di bacino procede tempestivamente, con proprio decreto, all'aggiornamento dei piani stralcio di bacino relativi all'assetto idrogeologico ricadenti nel territorio dell'Autorità di Distretto, limitatamente alle mappe di pericolosità e del rischio di alluvioni di cui all'articolo 1, assicurando le adeguate forme di pubblicità*”.

VISTO il Decreto del Segretario Generale n. 210 del 09/04/2020 con il quale è stato dato avvio alle attività indicate dalla CIP con Delibera n.1 del 20/12/2019, relative alle procedure di *aggiornamento dei piani stralcio di bacino assetto idrogeologico – PAI – rischio idraulico* – vigenti e ricadenti nel territorio dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale.

VISTO il Decreto del Segretario Generale n. 211 del 09/04/2020 con il quale si è provveduto ad avviare un'ulteriore fase di aggiornamento dei PAI finalizzata, tra l'altro, all'approfondimento conoscitivo di quei contenuti delle nuove mappe PGRA non confluiti nel procedimento di cui al D.S. n. 210/2020 e che diverranno oggetto di successive varianti di aggiornamento;

VISTO il Decreto del Segretario Generale n. 244 del 04 Maggio 2020 con il quale è stato dato avvio alle procedure di aggiornamento dei contenuti del vigente Piano Stralcio Assetto Idrogeologico – rischio idraulico (PSAI-ri), Unit of Management *Liri Garigliano*, alle nuove mappe PGRA per la parte relativa alla pericolosità e al rischio idraulico.

VISTO il verbale della seduta del 7 luglio 2020 con il quale la Conferenza Operativa si è espressa favorevolmente sulle aree soggette a pericolosità e/o rischio, di cui al percorso di adozione dei progetti di variante predisposti in attuazione degli aggiornamenti dei PAI alle nuove mappe del PGRA - Delibera CIP n.1 del 20/12/2019 succitata;



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

VISTO, in particolare, la proposta di progetto di variante al Piano Stralcio Assetto Idrogeologico – rischio idraulico (PSAI-ri) contenente, tra l'altro, variazioni relative alla pericolosità e al rischio idraulico su porzioni del territorio del Comune di Aielli, come specificamente dettagliate nella relazione illustrativa dello stesso progetto di variante;

VISTO il Decreto n. 375 del 14/07/2020 del Segretario Generale che ha disposto:

1. la conclusione delle attività avviate con il D.S. n. 210 del 09/04/2020 e successivi;
2. la trasmissione al MATTM per la seduta della Conferenza Istituzionale Permanente (CIP) ai fini della successiva adozione delle proposte di modifica di perimetrazione e/o classificazione della pericolosità e del rischio che costituiscono progetti di variante ex art. 68 del D.Lgs. n. 152/2006;

VISTA la Legge 11 settembre n. 120 (pubblicata su G.U. n. 228 del 14.09.2020 S.O. n. 33) di conversione del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, che riporta all'articolo 54 alcune integrazioni all'articolo 68 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 per la semplificazione delle procedure in materia di interventi contro il dissesto idrogeologico relativamente a modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei piani stralcio relativi all'assetto idrogeologico emanati dalle sopresse Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989 e di adozione di correlate misure di salvaguardia (commi aggiunti 4-bis e 4-ter);

CONSIDERATO che l'istituzione del comma 4 bis, operato dalla citata legge 120/2020, contempla procedura semplificate per l'approvazione, tra l'altro, di approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo;

VISTA la nota prot. 11329 del 04/02/2021 con la quale il MATTM ha indicato le procedure di applicazione dell'art. 68 commi 4-bis e 4-ter del D.Lgs. 152/06 per tutti i casi in cui si verificano le fattispecie indicate nel medesimo art. 68;

VISTO il Decreto del Segretario Generale n. 540 del 13/10/2020 avente ad oggetto *Adozione Misure di salvaguardia relative alle aree soggette a modifica di perimetrazione e/o classificazione della pericolosità e rischio dei Piani di Assetto Idrogeologico configurate nei progetti di varianti di aggiornamento dei PAI alle nuove mappe del PGRA da approvarsi ai sensi dell'art. 68 comma 4-ter del D.Lgs. n.152 del 3 aprile 2006, integrato dall'art. 54 della Legge 120 dell'11 settembre 2020 “Misure urgenti per la semplificazione e innovazione digitale”.*

RILEVATO che i progetti di varianti di aggiornamento dei PAI alle nuove mappe del PGRA, contemplano aree soggette a perimetrazione e/o classificazione della pericolosità e/o del rischio derivanti da approfondimenti del quadro conoscitivo riconducibili alla fattispecie prevista dal comma 4-bis dell'articolo 68 del D.Lgs. n. 152 del 2006;

CONSIDERATO che, come già riportato nelle precedenti premesse, la Conferenza Operativa, nella seduta del 7 luglio 2020, si è espressa favorevolmente sulle sette proposte di modifica dei Piani Stralcio di Assetto Idrogeologico ed in particolare del Piano Stralcio Assetto Idrogeologico – rischio idraulico (PSAI-ri) da cui, in ragione della L. 120/2020, è stata estrapolata la proposta di modifica di perimetrazione relativa al presente decreto;

RITENUTO pertanto di potersi applicare l'istituto del citato comma 4bis art. 68 del D.Lgs. 152/06 all'approfondimento puntuale del quadro conoscitivo del Piano Stralcio Assetto Idrogeologico – rischio idraulico (PSAI-ri) relativo al territorio comunale di Aielli così come configurato nel progetto di variante di aggiornamento del medesimo Piano Stralcio di cui al D.S. n. 244 del 04 Maggio 2020 in coerenza con la citata nota del MATTM prot. 11329 del 04/02/2021;

RITENUTO infine di poter adottare, ai sensi dell'art. 68 comma 4-bis del D.Lgs 152/2006, la proposta di modifica alla perimetrazione e/o classificazione della pericolosità e rischio del Piano Stralcio Assetto

ID1

3 di 4

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE
Protocollo Partenza N. 7161/2021 del 12-03-2021
Doc. Principale - Copia Del Documento Firmato Digitalmente



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

Idrogeologico – rischio idraulico (PSAI-ri), relativamente al solo territorio del Comune di Aielli, in forza del parere favorevole della Conferenza Operativa nella seduta del 7 luglio 2020;

Tutto quanto visto e considerato,

DECRETA

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

Art. 1 - Di adottare, ai sensi dell' art. 68 comma 4-bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., la proposta di ripermetrazione delle mappe del Piano Stralcio Assetto Idrogeologico – rischio idraulico (PSAI-ri), per aree riguardanti il territorio comunale di Aielli (AQ) afferente alla Unit of Management *Liri Garigliano*, configurata nel progetto di variante di aggiornamento del PAI medesimo alle nuove mappe del PGRA adottate dalla Conferenza Istituzionale Permanente con Delibera n. 1 del 20/12/2019.


Art. 2 – La “Proposta di modifica delle aree a pericolosità e rischio del Piano Stralcio Assetto Idrogeologico – rischio idraulico (PSAI-ri)” di cui all'art.1, per il comune interessato, è costituita dai sottoindicati elaborati (redatti in conformità al D.S. n. 244 del 04 Maggio 2020) che si allegano al presente Decreto e che ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

- a) *Stralcio Comunale tavola PAI vigente con evidenziazione delle aree oggetto di modifica vigente;*
- b) *Proposta di ripermetrazione - riclassificazione del PAI.*

Art. 3 - Di dare avvio al percorso di partecipazione previsto dall' art. 68, comma 4-ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. garantendo adeguata consultazione per la presentazione di eventuali osservazioni sulla proposta di modifica in oggetto da parte dei soggetti interessati. Le eventuali osservazioni devono essere trasmesse all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, all'indirizzo dedicato protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it, a mezzo posta elettronica certificata, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Art. 4 – Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, lo stesso, unitamente agli allegati, è inoltre pubblicato sul sito dell'Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale www.distrettoappenninomeridionale.it, nella *home page* e nella sezione *Amministrazione trasparente*, sottosezione *Governo del territorio*.

Art. 5 – Il presente decreto è altresì trasmesso alla Regione Abruzzo, all'Amministrazione Provinciale di L'Aquila ed al Comune di Aielli per la pubblicazione all'albo pretorio comunale per trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.



Decreto del Segretario Generale n. 93 del 18.02.2021.

Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

Il Segretario Generale

Decreto del Segretario Generale n. 93 del 18 FEB 2021

Oggetto: Adozione proposta di modifica di perimetrazione e/o classificazione di pericolosità e rischio del Piano Stralcio Assetto Idrogeologico – rischio idraulico (PSAI-ri) relativamente al comune di Avezzano (AQ).

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte terza – sezione I, recante “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione”;

VISTA la direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, nonché il decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, recante “Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni”;

VISTA la Legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali” che all’art. 51 detta “Norme in materia di Autorità di bacino” sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del D.lgs n. 152/2006.

VISTO in particolare l’art. 63 D.lgs 152/2006 s.m.i., come sostituito dall’art. 51 comma 2 della Legge 28 dicembre 2015, n 221 che al comma 1 istituisce in ciascun Distretto idrografico in cui è ripartito in territorio nazionale ai sensi dell’art. 64 del medesimo Decreto, l’Autorità di Bacino Distrettuale di seguito denominata “Autorità di Bacino”, ente pubblico non economico che opera in conformità agli obbiettivi della parte terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità;

VISTO l’art. 64 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed in particolare il comma 1, lettera e), ai sensi del quale il nuovo Distretto idrografico dell’Appennino Meridionale comprende i bacini nazionali, interregionali e regionali: Liri-Garigliano, Volturno, Sele, Sinni e Noce, Bradano, Saccione, Fortore e Biferno, Ofanto, Lao, Trigno, bacini della Campania, bacini della Puglia, bacini della Basilicata, bacini della Calabria, bacini del Molise.

VISTO il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 294 del 25 ottobre 2016, recante “Disciplina dell’attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183”, pubblicato sulla G.U. n. 27 del 02/02/2017 - che ha disposto l’effettiva soppressione delle Autorità di bacino ex legge 183/89 a decorrere dal 17 febbraio 2017.

VISTO il D.P.C.M. del 14 luglio 2017 con il quale la dott.ssa Vera Corbelli è stata nominata Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale.

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE
Protocollo Partenza N. 7161/2021 del 12-03-2021
Doc. Principale - Copia Del Documento Firmato Digitalmente



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 Aprile 2018 recante *“Individuazione e trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge n. 183/1989, all’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale e determinazione della dotazione organica dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale, ai sensi dell’art. 63, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016”* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2018;

VISTO l’art. 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. che al comma 11 prevede che *“Fino all’emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte III del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall’art. 175”*, nonché l’art. 175 del medesimo decreto;

VISTO il D.M. n. 161 del 29/05/2019 che ha nominato i componenti della Conferenza Operativa dell’Autorità di bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, come previsto dall’ art.63, comma 9 del D.Lgs. 152/2006.

VISTO il Piano Stralcio Assetto Idrogeologico – rischio idraulico (PSAI-ri) dei territori dell’ex Autorità di Bacino Liri-Garigliano e Volturno, Bacino Liri-Garigliano approvato con D.P.C.M. del 12/12/2006. Pubblicato su Gazzetta Ufficiale del 28/05/2007 n. 122

VISTA la Delibera n. 1 della Conferenza Istituzionale Permanente dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale (di seguito CIP), del 20 dicembre 2019, pubblicata sulla G.U. n. 98 del 14/04/2020 e sui B.U. delle Regioni ricadenti nel Distretto dell’Appennino Meridionale, con la quale la Conferenza stessa all’art.2 ha previsto che *“...Il Segretario Generale dell’Autorità di bacino procede tempestivamente, con proprio decreto, all’aggiornamento dei piani stralcio di bacino relativi all’assetto idrogeologico ricadenti nel territorio dell’Autorità di Distretto, limitatamente alle mappe di pericolosità e del rischio di alluvioni di cui all’articolo 1, assicurando le adeguate forme di pubblicità”*.

VISTO il Decreto del Segretario Generale n. 210 del 09/04/2020 con il quale è stato dato avvio alle attività indicate dalla CIP con Delibera n.1 del 20/12/2019, relative alle procedure di *aggiornamento dei piani stralcio di bacino assetto idrogeologico – PAI – rischio idraulico* – vigenti e ricadenti nel territorio dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale.

VISTO il Decreto del Segretario Generale n. 211 del 09/04/2020 con il quale si è provveduto ad avviare un’ulteriore fase di aggiornamento dei PAI finalizzata, tra l’altro, all’approfondimento conoscitivo di quei contenuti delle nuove mappe PGRA non confluiti nel procedimento di cui al D.S. n. 210/2020 e che diverranno oggetto di successive varianti di aggiornamento;

VISTO il Decreto del Segretario Generale n. 244 del 04 Maggio 2020 con il quale è stato dato avvio alle procedure di aggiornamento dei contenuti del vigente Piano Stralcio Assetto Idrogeologico – rischio idraulico (PSAI-ri), Unit of Management *Liri Garigliano*, alle nuove mappe PGRA per la parte relativa alla pericolosità e al rischio idraulico.

VISTO il verbale della seduta del 7 luglio 2020 con il quale la Conferenza Operativa si è espressa favorevolmente sulle aree soggette a pericolosità e/o rischio, di cui al percorso di adozione dei progetti di variante predisposti in attuazione degli aggiornamenti dei PAI alle nuove mappe del PGRA - Delibera CIP n.1 del 20/12/2019 succitata;



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

VISTO, in particolare, la proposta di progetto di variante al Piano Stralcio Assetto Idrogeologico – rischio idraulico (PSAI-ri) contenente, tra l'altro, variazioni relative alla pericolosità e al rischio idraulico su porzioni del territorio del Comune di Avezzano, come specificamente dettagliate nella relazione illustrativa dello stesso progetto di variante;

VISTO il Decreto n. 375 del 14/07/2020 del Segretario Generale che ha disposto:

1. la conclusione delle attività avviate con il D.S. n. 210 del 09/04/2020 e successivi;
2. la trasmissione al MATTM per la seduta della Conferenza Istituzionale Permanente (CIP) ai fini della successiva adozione delle proposte di modifica di perimetrazione e/o classificazione della pericolosità e del rischio che costituiscono progetti di variante ex art. 68 del D.Lgs. n. 152/2006;

VISTA la Legge 11 settembre n. 120 (pubblicata su G.U. n. 228 del 14.09.2020 S.O. n. 33) di conversione del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, che riporta all'articolo 54 alcune integrazioni all'articolo 68 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 per la semplificazione delle procedure in materia di interventi contro il dissesto idrogeologico relativamente a modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei piani stralcio relativi all'assetto idrogeologico emanati dalle sopresse Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989 e di adozione di correlate misure di salvaguardia (commi aggiunti 4-bis e 4-ter);

CONSIDERATO che l'istituzione del comma 4 bis, operato dalla citata legge 120/2020, contempla procedura semplificate per l'approvazione, tra l'altro, di approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo;

VISTA la nota prot. 11329 del 04/02/2021 con la quale il MATTM ha indicato le procedure di applicazione dell'art. 68 commi 4-bis e 4-ter del D.Lgs. 152/06 per tutti i casi in cui si verificano le fattispecie indicate nel medesimo art. 68;

VISTO il Decreto del Segretario Generale n. 540 del 13/10/2020 avente ad oggetto *Adozione Misure di salvaguardia relative alle aree soggette a modifica di perimetrazione e/o classificazione della pericolosità e rischio dei Piani di Assetto Idrogeologico configurate nei progetti di varianti di aggiornamento dei PAI alle nuove mappe del PGRA da approvarsi ai sensi dell'art. 68 comma 4-ter del D.Lgs. n.152 del 3 aprile 2006, integrato dall'art. 54 della Legge 120 dell'11 settembre 2020 “Misure urgenti per la semplificazione e innovazione digitale”.*

RILEVATO che i progetti di varianti di aggiornamento dei PAI alle nuove mappe del PGRA, contemplano aree soggette a perimetrazione e/o classificazione della pericolosità e/o del rischio derivanti da approfondimenti del quadro conoscitivo riconducibili alla fattispecie prevista dal comma 4-bis dell'articolo 68 del D.Lgs. n. 152 del 2006;

CONSIDERATO che, come già riportato nelle precedenti premesse, la Conferenza Operativa, nella seduta del 7 luglio 2020, si è espressa favorevolmente sulle sette proposte di modifica dei Piani Stralcio di Assetto Idrogeologico ed in particolare del Piano Stralcio Assetto Idrogeologico – rischio idraulico (PSAI-ri) da cui, in ragione della L. 120/2020, è stata estrapolata la proposta di modifica di perimetrazione relativa al presente decreto;

RITENUTO pertanto di potersi applicare l'istituto del citato comma 4bis art. 68 del D.Lgs. 152/06 all'approfondimento puntuale del quadro conoscitivo del Piano Stralcio Assetto Idrogeologico – rischio idraulico (PSAI-ri) relativo al territorio comunale di Avezzano così come configurato nel progetto di variante di aggiornamento del medesimo Piano Stralcio di cui al D.S. n. 244 del 04 Maggio 2020 in coerenza con la citata nota del MATTM prot. 11329 del 04/02/2021;

RITENUTO infine di poter adottare, ai sensi dell'art. 68 comma 4-bis del D.Lgs 152/2006, la proposta di modifica alla perimetrazione e/o classificazione della pericolosità e rischio del Piano Stralcio Assetto



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

Idrogeologico – rischio idraulico (PSAI-ri), relativamente al solo territorio del Comune di Avezzano, in forza del parere favorevole della Conferenza Operativa nella seduta del 7 luglio 2020;

Tutto quanto visto e considerato,

DECRETA

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

Art. 1 - Di adottare, ai sensi dell' art. 68 comma 4-bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., la proposta di ripermetrazione delle mappe del Piano Stralcio Assetto Idrogeologico – rischio idraulico (PSAI-ri), per aree riguardanti il territorio comunale di Avezzano (AQ) afferente alla Unit of Management *Liri Garigliano*, configurata nel progetto di variante di aggiornamento del PAI medesimo alle nuove mappe del PGRA adottate dalla Conferenza Istituzionale Permanente con Delibera n. 1 del 20/12/2019.

Art. 2 – La “Proposta di modifica delle aree a pericolosità e rischio del Piano Stralcio Assetto Idrogeologico – rischio idraulico (PSAI-ri)” di cui all’art.1, per il comune interessato, è costituita dai sottoindicati elaborati (redatti in conformità al D.S. n. 244 del 04 Maggio 2020) che si allegano al presente Decreto e che ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

- a) *Stralcio Comunale tavola PAI vigente con evidenziazione delle aree oggetto di modifica vigente;*
- b) *Proposta di ripermetrazione - riclassificazione del PAI.*

Art. 3 - Di dare avvio al percorso di partecipazione previsto dall' art. 68, comma 4-ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. garantendo adeguata consultazione per la presentazione di eventuali osservazioni sulla proposta di modifica in oggetto da parte dei soggetti interessati. Le eventuali osservazioni devono essere trasmesse all’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, all’indirizzo dedicato protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it, a mezzo posta elettronica certificata, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione *Abruzzo*.

Art. 4 – Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione *Abruzzo*, lo stesso, unitamente agli allegati, è inoltre pubblicato sul sito dell’Autorità di Bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale www.distrettoappenninomeridionale.it, nella *home page* e nella sezione *Amministrazione trasparente*, sottosezione *Governo del territorio*.

Art. 5 – Il presente decreto è altresì trasmesso alla Regione *Abruzzo*, all’Amministrazione Provinciale di *L’Aquila* ed al Comune di Avezzano per la pubblicazione all’albo pretorio comunale per trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione *Abruzzo*.

Vera Corbelli

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE
 Protocollo Partenza N. 7161/2021 del 12-03-2021
 Doc. Principale - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Decreto del Segretario Generale n. 94 del 18.02.2021.

Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

Il Segretario Generale

Decreto del Segretario Generale n. 94 del 18 FEB 2021

Oggetto: *Adozione proposta di modifica di perimetrazione e/o classificazione di pericolosità e rischio del Piano Stralcio Assetto Idrogeologico – rischio idraulico (PSAI-ri) relativamente al comune di Celano (AQ).*

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante “*Norme in materia ambientale*” ed in particolare la Parte terza – sezione I, recante “*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione*”;

VISTA la direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, nonché il decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, recante “*Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni*”;

VISTA la Legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante “*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali*” che all'art. 51 detta “*Norme in materia di Autorità di bacino*” sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del D.lgs n. 152/2006.

VISTO in particolare l'art. 63 D.lgs 152/2006 s.m.i., come sostituito dall'art. 51 comma 2 della Legge 28 dicembre 2015, n. 221 che al comma 1 istituisce in ciascun Distretto idrografico in cui è ripartito in territorio nazionale ai sensi dell'art. 64 del medesimo Decreto, l'Autorità di Bacino Distrettuale di seguito denominata “*Autorità di Bacino*”, ente pubblico non economico che opera in conformità agli obbiettivi della parte terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità;

VISTO l'art. 64 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed in particolare il comma 1, lettera e), ai sensi del quale il nuovo Distretto idrografico dell'Appennino Meridionale comprende i bacini nazionali, interregionali e regionali: Liri-Garigliano, Volturno, Sele, Sinni e Noce, Bradano, Saccione, Fortore e Biferno, Ofanto, Lao, Trigno, bacini della Campania, bacini della Puglia, bacini della Basilicata, bacini della Calabria, bacini del Molise.

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 294 del 25 ottobre 2016, recante “*Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183*”, pubblicato sulla G.U. n. 27 del 02/02/2017 - che ha disposto l'effettiva soppressione delle Autorità di bacino ex legge 183/89 a decorrere dal 17 febbraio 2017.

VISTO il D.P.C.M. del 14 luglio 2017 con il quale la dott.ssa Vera Corbelli è stata nominata Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale.

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE
Protocollo Partenza N. 7161/2021 del 12-03-2021
Doc. Principale - Copia Del Documento Firmato Digitalmente



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 Aprile 2018 recante *“Individuazione e trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge n. 183/1989, all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale e determinazione della dotazione organica dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale, ai sensi dell'art. 63, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016”* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2018;

VISTO l'art. 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. che al comma 11 prevede che *“Fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte III del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall'art. 175”*, nonché l'art. 175 del medesimo decreto;

VISTO il D.M. n. 161 del 29/05/2019 che ha nominato i componenti della Conferenza Operativa dell'Autorità di bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, come previsto dall'art.63, comma 9 del D.Lgs. 152/2006.

VISTO il Piano Stralcio Assetto Idrogeologico – rischio idraulico (PSAI-ri) dei territori dell'ex Autorità di Bacino Liri-Garigliano e Volturno, Bacino Liri-Garigliano approvato con D.P.C.M. del 12/12/2006. Pubblicato su Gazzetta Ufficiale del 28/05/2007 n. 122

VISTA la Delibera n. 1 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale (di seguito CIP), del 20 dicembre 2019, pubblicata sulla G.U. n. 98 del 14/04/2020 e sui B.U. delle Regioni ricadenti nel Distretto dell'Appennino Meridionale, con la quale la Conferenza stessa all'art.2 ha previsto che *“...Il Segretario Generale dell'Autorità di bacino procede tempestivamente, con proprio decreto, all'aggiornamento dei piani stralcio di bacino relativi all'assetto idrogeologico ricadenti nel territorio dell'Autorità di Distretto, limitatamente alle mappe di pericolosità e del rischio di alluvioni di cui all'articolo 1, assicurando le adeguate forme di pubblicità”*.

VISTO il Decreto del Segretario Generale n. 210 del 09/04/2020 con il quale è stato dato avvio alle attività indicate dalla CIP con Delibera n.1 del 20/12/2019, relative alle procedure di *aggiornamento dei piani stralcio di bacino assetto idrogeologico – PAI – rischio idraulico* – vigenti e ricadenti nel territorio dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale.

VISTO il Decreto del Segretario Generale n. 211 del 09/04/2020 con il quale si è provveduto ad avviare un'ulteriore fase di aggiornamento dei PAI finalizzata, tra l'altro, all'approfondimento conoscitivo di quei contenuti delle nuove mappe PGRA non confluiti nel procedimento di cui al D.S. n. 210/2020 e che diverranno oggetto di successive varianti di aggiornamento;

VISTO il Decreto del Segretario Generale n. 244 del 04 Maggio 2020 con il quale è stato dato avvio alle procedure di aggiornamento dei contenuti del vigente Piano Stralcio Assetto Idrogeologico – rischio idraulico (PSAI-ri), Unit of Management *Liri Garigliano*, alle nuove mappe PGRA per la parte relativa alla pericolosità e al rischio idraulico.

VISTO il verbale della seduta del 7 luglio 2020 con il quale la Conferenza Operativa si è espressa favorevolmente sulle aree soggette a pericolosità e/o rischio, di cui al percorso di adozione dei progetti di variante predisposti in attuazione degli aggiornamenti dei PAI alle nuove mappe del PGRA - Delibera CIP n.1 del 20/12/2019 succitata;



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

VISTO, in particolare, la proposta di progetto di variante al Piano Stralcio Assetto Idrogeologico – rischio idraulico (PSAI-ri) contenente, tra l'altro, variazioni relative alla pericolosità e al rischio idraulico su porzioni del territorio del Comune di Celano, come specificamente dettagliate nella relazione illustrativa dello stesso progetto di variante;

VISTO il Decreto n. 375 del 14/07/2020 del Segretario Generale che ha disposto:

1. la conclusione delle attività avviate con il D.S. n. 210 del 09/04/2020 e successivi;
2. la trasmissione al MATTM per la seduta della Conferenza Istituzionale Permanente (CIP) ai fini della successiva adozione delle proposte di modifica di perimetrazione e/o classificazione della pericolosità e del rischio che costituiscono progetti di variante ex art. 68 del D.Lgs. n. 152/2006;

VISTA la Legge 11 settembre n. 120 (pubblicata su G.U. n. 228 del 14.09.2020 S.O. n. 33) di conversione del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, che riporta all’articolo 54 alcune integrazioni all’articolo 68 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 per la semplificazione delle procedure in materia di interventi contro il dissesto idrogeologico relativamente a modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei piani stralcio relativi all’assetto idrogeologico emanati dalle sopresse Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989 e di adozione di correlate misure di salvaguardia (commi aggiunti 4-bis e 4-ter);

CONSIDERATO che l’istituzione del comma 4 bis, operato dalla citata legge 120/2020, contempla procedura semplificate per l’approvazione, tra l’altro, di approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo;

VISTA la nota prot. 11329 del 04/02/2021 con la quale il MATTM ha indicato le procedure di applicazione dell’art. 68 commi 4-bis e 4-ter del D.Lgs. 152/06 per tutti i casi in cui si verificano le fattispecie indicate nel medesimo art. 68;

VISTO il Decreto del Segretario Generale n. 540 del 13/10/2020 avente ad oggetto *Adozione Misure di salvaguardia relative alle aree soggette a modifica di perimetrazione e/o classificazione della pericolosità e rischio dei Piani di Assetto Idrogeologico configurate nei progetti di varianti di aggiornamento dei PAI alle nuove mappe del PGRA da approvarsi ai sensi dell’art. 68 comma 4-ter del D.Lgs. n.152 del 3 aprile 2006, integrato dall’art. 54 della Legge 120 dell’11 settembre 2020 “Misure urgenti per la semplificazione e innovazione digitale”*.

RILEVATO che i progetti di varianti di aggiornamento dei PAI alle nuove mappe del PGRA, contemplano aree soggette a perimetrazione e/o classificazione della pericolosità e/o del rischio derivanti da approfondimenti del quadro conoscitivo riconducibili alla fattispecie prevista dal comma 4-bis dell’articolo 68 del D.Lgs. n. 152 del 2006;

CONSIDERATO che, come già riportato nelle precedenti premesse, la Conferenza Operativa, nella seduta del 7 luglio 2020, si è espressa favorevolmente sulle sette proposte di modifica dei Piani Stralcio di Assetto Idrogeologico ed in particolare del Piano Stralcio Assetto Idrogeologico – rischio idraulico (PSAI-ri) da cui, in ragione della L. 120/2020, è stata estrapolata la proposta di modifica di perimetrazione relativa al presente decreto;

RITENUTO pertanto di potersi applicare l’istituto del citato comma 4bis art. 68 del D.Lgs. 152/06 all’approfondimento puntuale del quadro conoscitivo del Piano Stralcio Assetto Idrogeologico – rischio idraulico (PSAI-ri) relativo al territorio comunale di Celano così come configurato nel progetto di variante di aggiornamento del medesimo Piano Stralcio di cui al D.S. n. 244 del 04 Maggio 2020 in coerenza con la citata nota del MATTM prot. 11329 del 04/02/2021;

RITENUTO infine di poter adottare, ai sensi dell’art. 68 comma 4-bis del D.Lgs 152/2006, la proposta di modifica alla perimetrazione e/o classificazione della pericolosità e rischio del Piano Stralcio Assetto



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

Idrogeologico – rischio idraulico (PSAI-ri), relativamente al solo territorio del Comune di Celano, in forza del parere favorevole della Conferenza Operativa nella seduta del 7 luglio 2020;

Tutto quanto visto e considerato,

DECRETA

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

Art. 1 - Di adottare, ai sensi dell' art. 68 comma 4-bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., la proposta di ripermetrazione delle mappe del Piano Stralcio Assetto Idrogeologico – rischio idraulico (PSAI-ri), per aree riguardanti il territorio comunale di Celano (AQ) afferente alla Unit of Management *Liri Garigliano*, configurata nel progetto di variante di aggiornamento del PAI medesimo alle nuove mappe del PGRA adottate dalla Conferenza Istituzionale Permanente con Delibera n. 1 del 20/12/2019.


Art. 2 – La “Proposta di modifica delle aree a pericolosità e rischio del Piano Stralcio Assetto Idrogeologico – rischio idraulico (PSAI-ri)” di cui all’art.1, per il comune interessato, è costituita dai sottoindicati elaborati (redatti in conformità al D.S. n. 244 del 04 Maggio 2020) che si allegano al presente Decreto e che ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

- a) *Stralcio Comunale tavola PAI vigente con evidenziazione delle aree oggetto di modifica vigente;*
- b) *Proposta di ripermetrazione - riclassificazione del PAI.*

Art. 3 - Di dare avvio al percorso di partecipazione previsto dall' art. 68, comma 4-ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. garantendo adeguata consultazione per la presentazione di eventuali osservazioni sulla proposta di modifica in oggetto da parte dei soggetti interessati. Le eventuali osservazioni devono essere trasmesse all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, all'indirizzo dedicato protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it, a mezzo posta elettronica certificata, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Art. 4 – Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, lo stesso, unitamente agli allegati, è inoltre pubblicato sul sito dell'Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale www.distrettoappenninomeridionale.it, nella *home page* e nella sezione *Amministrazione trasparente*, sottosezione *Governo del territorio*.

Art. 5 – Il presente decreto è altresì trasmesso alla Regione Abruzzo, all'Amministrazione Provinciale di L'Aquila ed al Comune di Celano per la pubblicazione all'albo pretorio comunale per trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.



AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE
Protocollo Partenza N. 7161/2021 del 12-03-2021
Doc. Principale - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Decreto del Segretario Generale n. 95 del 18.02.2021.

Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

Al Segretario Generale

Decreto del Segretario Generale n. 95 del 18 FEB 2021

Oggetto: *Adozione proposta di modifica di perimetrazione e/o classificazione di pericolosità e rischio del Piano Stralcio Assetto Idrogeologico – rischio idraulico (PSAI-ri) relativamente al comune di Cerchio (AQ).*

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante “*Norme in materia ambientale*” ed in particolare la Parte terza – sezione I, recante “*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione*”;

VISTA la direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, nonché il decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, recante “*Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni*”;

VISTA la Legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante “*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali*” che all'art. 51 detta “*Norme in materia di Autorità di bacino*” sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del D.lgs n. 152/2006.

VISTO in particolare l'art. 63 D.lgs 152/2006 s.m.i., come sostituito dall'art. 51 comma 2 della Legge 28 dicembre 2015, n. 221 che al comma 1 istituisce in ciascun Distretto idrografico in cui è ripartito in territorio nazionale ai sensi dell'art. 64 del medesimo Decreto, l'Autorità di Bacino Distrettuale di seguito denominata “*Autorità di Bacino*”, ente pubblico non economico che opera in conformità agli obbiettivi della parte terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità;

VISTO l'art. 64 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed in particolare il comma 1, lettera e), ai sensi del quale il nuovo Distretto idrografico dell'Appennino Meridionale comprende i bacini nazionali, interregionali e regionali: Liri-Garigliano, Volturno, Sele, Sinni e Noce, Bradano, Saccione, Fortore e Biferno, Ofanto, Lao, Trigno, bacini della Campania, bacini della Puglia, bacini della Basilicata, bacini della Calabria, bacini del Molise.

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 294 del 25 ottobre 2016, recante “*Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183*”, pubblicato sulla G.U. n. 27 del 02/02/2017 - che ha disposto l'effettiva soppressione delle Autorità di bacino ex legge 183/89 a decorrere dal 17 febbraio 2017.

VISTO il D.P.C.M. del 14 luglio 2017 con il quale la dott.ssa Vera Corbelli è stata nominata Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale.

ID4

1 di 4



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 Aprile 2018 recante *“Individuazione e trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge n. 183/1989, all’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale e determinazione della dotazione organica dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale, ai sensi dell’art. 63, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016”* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2018;

VISTO l’art. 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. che al comma 11 prevede che *“Fino all’emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte III del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall’art. 175”*, nonché l’art. 175 del medesimo decreto;

VISTO il D.M. n. 161 del 29/05/2019 che ha nominato i componenti della Conferenza Operativa dell’Autorità di bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, come previsto dall’ art.63, comma 9 del D.Lgs. 152/2006.

VISTO il Piano Stralcio Assetto Idrogeologico – rischio idraulico (PSAI-ri) dei territori dell’ex Autorità di Bacino Liri-Garigliano e Volturno, Bacino Liri-Garigliano approvato con D.P.C.M. del 12/12/2006. Pubblicato su Gazzetta Ufficiale del 28/05/2007 n. 122

VISTA la Delibera n. 1 della Conferenza Istituzionale Permanente dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale (di seguito CIP), del 20 dicembre 2019, pubblicata sulla G.U. n. 98 del 14/04/2020 e sui B.U. delle Regioni ricadenti nel Distretto dell’Appennino Meridionale, con la quale la Conferenza stessa all’art.2 ha previsto che *“...Il Segretario Generale dell’Autorità di bacino procede tempestivamente, con proprio decreto, all’aggiornamento dei piani stralcio di bacino relativi all’assetto idrogeologico ricadenti nel territorio dell’Autorità di Distretto, limitatamente alle mappe di pericolosità e del rischio di alluvioni di cui all’articolo 1, assicurando le adeguate forme di pubblicità”*.

VISTO il Decreto del Segretario Generale n. 210 del 09/04/2020 con il quale è stato dato avvio alle attività indicate dalla CIP con Delibera n.1 del 20/12/2019, relative alle procedure di *aggiornamento dei piani stralcio di bacino assetto idrogeologico – PAI – rischio idraulico* – vigenti e ricadenti nel territorio dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale.

VISTO il Decreto del Segretario Generale n. 211 del 09/04/2020 con il quale si è provveduto ad avviare un’ulteriore fase di aggiornamento dei PAI finalizzata, tra l’altro, all’approfondimento conoscitivo di quei contenuti delle nuove mappe PGRA non confluiti nel procedimento di cui al D.S. n. 210/2020 e che diverranno oggetto di successive varianti di aggiornamento;

VISTO il Decreto del Segretario Generale n. 244 del 04 Maggio 2020 con il quale è stato dato avvio alle procedure di aggiornamento dei contenuti del vigente Piano Stralcio Assetto Idrogeologico – rischio idraulico (PSAI-ri), Unit of Management *Liri Garigliano*, alle nuove mappe PGRA per la parte relativa alla pericolosità e al rischio idraulico.

VISTO il verbale della seduta del 7 luglio 2020 con il quale la Conferenza Operativa si è espressa favorevolmente sulle aree soggette a pericolosità e/o rischio, di cui al percorso di adozione dei progetti di variante predisposti in attuazione degli aggiornamenti dei PAI alle nuove mappe del PGRA - Delibera CIP n.1 del 20/12/2019 succitata;



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

VISTO, in particolare, la proposta di progetto di variante al Piano Stralcio Assetto Idrogeologico – rischio idraulico (PSAI-ri) contenente, tra l'altro, variazioni relative alla pericolosità e al rischio idraulico su porzioni del territorio del Comune di Cerchio, come specificamente dettagliate nella relazione illustrativa dello stesso progetto di variante;

VISTO il Decreto n. 375 del 14/07/2020 del Segretario Generale che ha disposto:

1. la conclusione delle attività avviate con il D.S. n. 210 del 09/04/2020 e successivi;
2. la trasmissione al MATTM per la seduta della Conferenza Istituzionale Permanente (CIP) ai fini della successiva adozione delle proposte di modifica di perimetrazione e/o classificazione della pericolosità e del rischio che costituiscono progetti di variante ex art. 68 del D.Lgs. n. 152/2006;

VISTA la Legge 11 settembre n. 120 (pubblicata su G.U. n. 228 del 14.09.2020 S.O. n. 33) di conversione del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, che riporta all'articolo 54 alcune integrazioni all'articolo 68 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 per la semplificazione delle procedure in materia di interventi contro il dissesto idrogeologico relativamente a modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei piani stralcio relativi all'assetto idrogeologico emanati dalle sopresse Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989 e di adozione di correlate misure di salvaguardia (commi aggiunti 4-bis e 4-ter);

CONSIDERATO che l'istituzione del comma 4 bis, operato dalla citata legge 120/2020, contempla procedura semplificate per l'approvazione, tra l'altro, di approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo;

VISTA la nota prot. 11329 del 04/02/2021 con la quale il MATTM ha indicato le procedure di applicazione dell'art. 68 commi 4-bis e 4-ter del D.Lgs. 152/06 per tutti i casi in cui si verificano le fattispecie indicate nel medesimo art. 68;

VISTO il Decreto del Segretario Generale n. 540 del 13/10/2020 avente ad oggetto *Adozione Misure di salvaguardia relative alle aree soggette a modifica di perimetrazione e/o classificazione della pericolosità e rischio dei Piani di Assetto Idrogeologico configurate nei progetti di varianti di aggiornamento dei PAI alle nuove mappe del PGRA da approvarsi ai sensi dell'art. 68 comma 4-ter del D.Lgs. n.152 del 3 aprile 2006, integrato dall'art. 54 della Legge 120 dell'11 settembre 2020 “Misure urgenti per la semplificazione e innovazione digitale”*.

RILEVATO che i progetti di varianti di aggiornamento dei PAI alle nuove mappe del PGRA, contemplano aree soggette a perimetrazione e/o classificazione della pericolosità e/o del rischio derivanti da approfondimenti del quadro conoscitivo riconducibili alla fattispecie prevista dal comma 4-bis dell'articolo 68 del D.Lgs. n. 152 del 2006;

CONSIDERATO che, come già riportato nelle precedenti premesse, la Conferenza Operativa, nella seduta del 7 luglio 2020, si è espressa favorevolmente sulle sette proposte di modifica dei Piani Stralcio di Assetto Idrogeologico ed in particolare del Piano Stralcio Assetto Idrogeologico – rischio idraulico (PSAI-ri) da cui, in ragione della L. 120/2020, è stata estrapolata la proposta di modifica di perimetrazione relativa al presente decreto;

RITENUTO pertanto di potersi applicare l'istituto del citato comma 4bis art. 68 del D.Lgs. 152/06 all'approfondimento puntuale del quadro conoscitivo del Piano Stralcio Assetto Idrogeologico – rischio idraulico (PSAI-ri) relativo al territorio comunale di Cerchio così come configurato nel progetto di variante di aggiornamento del medesimo Piano Stralcio di cui al D.S. n. 244 del 04 Maggio 2020 in coerenza con la citata nota del MATTM prot. 11329 del 04/02/2021;

RITENUTO infine di poter adottare, ai sensi dell'art. 68 comma 4-bis del D.Lgs 152/2006, la proposta di modifica alla perimetrazione e/o classificazione della pericolosità e rischio del Piano Stralcio Assetto



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

Idrogeologico – rischio idraulico (PSAI-ri), relativamente al solo territorio del Comune di Cerchio, in forza del parere favorevole della Conferenza Operativa nella seduta del 7 luglio 2020;

Tutto quanto visto e considerato,

DECRETA

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

Art. 1 - Di adottare, ai sensi dell' art. 68 comma 4-bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., la proposta di ripermetrazione delle mappe del Piano Stralcio Assetto Idrogeologico – rischio idraulico (PSAI-ri), per aree riguardanti il territorio comunale di Cerchio (AQ) afferente alla Unit of Management *Liri Garigliano*, configurata nel progetto di variante di aggiornamento del PAI medesimo alle nuove mappe del PGRA adottate dalla Conferenza Istituzionale Permanente con Delibera n. 1 del 20/12/2019.


Art. 2 – La “Proposta di modifica delle aree a pericolosità e rischio del Piano Stralcio Assetto Idrogeologico – rischio idraulico (PSAI-ri)” di cui all’art.1, per il comune interessato, è costituita dai sottoindicati elaborati (redatti in conformità al D.S. n. 244 del 04 Maggio 2020) che si allegano al presente Decreto e che ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

- a) *Stralcio Comunale tavola PAI vigente con evidenziazione delle aree oggetto di modifica vigente;*
- b) *Proposta di ripermetrazione - riclassificazione del PAI.*

Art. 3 - Di dare avvio al percorso di partecipazione previsto dall' art. 68, comma 4-ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. garantendo adeguata consultazione per la presentazione di eventuali osservazioni sulla proposta di modifica in oggetto da parte dei soggetti interessati. Le eventuali osservazioni devono essere trasmesse all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, all'indirizzo dedicato protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it, a mezzo posta elettronica certificata, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Art. 4 – Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, lo stesso, unitamente agli allegati, è inoltre pubblicato sul sito dell'Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale www.distrettoappenninomeridionale.it, nella *home page* e nella sezione *Amministrazione trasparente*, sottosezione *Governo del territorio*.

Art. 5 – Il presente decreto è altresì trasmesso alla Regione Abruzzo, all'Amministrazione Provinciale di L'Aquila ed al Comune di Cerchio per la pubblicazione all'albo pretorio comunale per trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.



Decreto del Segretario Generale n. 96 del 18.02.2021.

Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

Il Segretario Generale

Decreto del Segretario Generale n. 96 del '18 FEB 2021

Oggetto: Adozione proposta di modifica di perimetrazione e/o classificazione di pericolosità e rischio del Piano Stralcio Assetto Idrogeologico – rischio idraulico (PSAI-ri) relativamente al comune di Luco dei Marsi (AQ).

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte terza – sezione I, recante “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione”;

VISTA la direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, nonché il decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, recante “Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni”;

VISTA la Legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali” che all'art. 51 detta “Norme in materia di Autorità di bacino” sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del D.lgs n. 152/2006.

VISTO in particolare l'art. 63 D.lgs 152/2006 s.m.i., come sostituito dall'art. 51 comma 2 della Legge 28 dicembre 2015, n. 221 che al comma 1 istituisce in ciascun Distretto idrografico in cui è ripartito in territorio nazionale ai sensi dell'art. 64 del medesimo Decreto, l'Autorità di Bacino Distrettuale di seguito denominata “Autorità di Bacino”, ente pubblico non economico che opera in conformità agli obiettivi della parte terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità;

VISTO l'art. 64 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed in particolare il comma 1, lettera e), ai sensi del quale il nuovo Distretto idrografico dell'Appennino Meridionale comprende i bacini nazionali, interregionali e regionali: Liri-Garigliano, Volturno, Sele, Sinni e Noce, Bradano, Saccione, Fortore e Biferno, Ofanto, Lao, Trigno, bacini della Campania, bacini della Puglia, bacini della Basilicata, bacini della Calabria, bacini del Molise.

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 294 del 25 ottobre 2016, recante “Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183”, pubblicato sulla G.U. n. 27 del 02/02/2017 - che ha disposto l'effettiva soppressione delle Autorità di bacino ex legge 183/89 a decorrere dal 17 febbraio 2017.

VISTO il D.P.C.M. del 14 luglio 2017 con il quale la dott.ssa Vera Corbelli è stata nominata Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale.

ID5

1 di 4



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 Aprile 2018 recante *“Individuazione e trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge n. 183/1989, all’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale e determinazione della dotazione organica dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale, ai sensi dell’art. 63, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016”* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2018;

VISTO l’art. 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. che al comma 11 prevede che *“Fino all’emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte III del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall’art. 175”*, nonché l’art. 175 del medesimo decreto;

VISTO il D.M. n. 161 del 29/05/2019 che ha nominato i componenti della Conferenza Operativa dell’Autorità di bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, come previsto dall’ art.63, comma 9 del D.Lgs. 152/2006.

VISTO il Piano Stralcio Assetto Idrogeologico – rischio idraulico (PSAI-ri) dei territori dell’ex Autorità di Bacino Liri-Garigliano e Volturno, Bacino Liri-Garigliano approvato con D.P.C.M. del 12/12/2006. Pubblicato su Gazzetta Ufficiale del 28/05/2007 n. 122

VISTA la Delibera n. 1 della Conferenza Istituzionale Permanente dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale (di seguito CIP), del 20 dicembre 2019, pubblicata sulla G.U. n. 98 del 14/04/2020 e sui B.U. delle Regioni ricadenti nel Distretto dell’Appennino Meridionale, con la quale la Conferenza stessa all’art.2 ha previsto che *“...Il Segretario Generale dell’Autorità di bacino procede tempestivamente, con proprio decreto, all’aggiornamento dei piani stralcio di bacino relativi all’assetto idrogeologico ricadenti nel territorio dell’Autorità di Distretto, limitatamente alle mappe di pericolosità e del rischio di alluvioni di cui all’articolo 1, assicurando le adeguate forme di pubblicità”*.

VISTO il Decreto del Segretario Generale n. 210 del 09/04/2020 con il quale è stato dato avvio alle attività indicate dalla CIP con Delibera n.1 del 20/12/2019, relative alle procedure di *aggiornamento dei piani stralcio di bacino assetto idrogeologico – PAI – rischio idraulico* – vigenti e ricadenti nel territorio dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale.

VISTO il Decreto del Segretario Generale n. 211 del 09/04/2020 con il quale si è provveduto ad avviare un’ulteriore fase di aggiornamento dei PAI finalizzata, tra l’altro, all’approfondimento conoscitivo di quei contenuti delle nuove mappe PGRA non confluiti nel procedimento di cui al D.S. n. 210/2020 e che diverranno oggetto di successive varianti di aggiornamento;

VISTO il Decreto del Segretario Generale n. 244 del 04 Maggio 2020 con il quale è stato dato avvio alle procedure di aggiornamento dei contenuti del vigente Piano Stralcio Assetto Idrogeologico – rischio idraulico (PSAI-ri), Unit of Management *Liri Garigliano*, alle nuove mappe PGRA per la parte relativa alla pericolosità e al rischio idraulico.

VISTO il verbale della seduta del 7 luglio 2020 con il quale la Conferenza Operativa si è espressa favorevolmente sulle aree soggette a pericolosità e/o rischio, di cui al percorso di adozione dei progetti di variante predisposti in attuazione degli aggiornamenti dei PAI alle nuove mappe del PGRA - Delibera CIP n.1 del 20/12/2019 succitata;



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

VISTO, in particolare, la proposta di progetto di variante al Piano Stralcio Assetto Idrogeologico – rischio idraulico (PSAI-ri) contenente, tra l'altro, variazioni relative alla pericolosità e al rischio idraulico su porzioni del territorio del Comune di Luco dei Marsi, come specificamente dettagliate nella relazione illustrativa dello stesso progetto di variante;

VISTO il Decreto n. 375 del 14/07/2020 del Segretario Generale che ha disposto:

1. la conclusione delle attività avviate con il D.S. n. 210 del 09/04/2020 e successivi;
2. la trasmissione al MATTM per la seduta della Conferenza Istituzionale Permanente (CIP) ai fini della successiva adozione delle proposte di modifica di perimetrazione e/o classificazione della pericolosità e del rischio che costituiscono progetti di variante ex art. 68 del D.Lgs. n. 152/2006;

VISTA la Legge 11 settembre n. 120 (pubblicata su G.U. n. 228 del 14.09.2020 S.O. n. 33) di conversione del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, che riporta all'articolo 54 alcune integrazioni all'articolo 68 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 per la semplificazione delle procedure in materia di interventi contro il dissesto idrogeologico relativamente a modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei piani stralcio relativi all'assetto idrogeologico emanati dalle sopresse Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989 e di adozione di correlate misure di salvaguardia (commi aggiunti 4-bis e 4-ter);

CONSIDERATO che l'istituzione del comma 4 bis, operato dalla citata legge 120/2020, contempla procedura semplificate per l'approvazione, tra l'altro, di approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo;

VISTA la nota prot. 11329 del 04/02/2021 con la quale il MATTM ha indicato le procedure di applicazione dell'art. 68 commi 4-bis e 4-ter del D.Lgs. 152/06 per tutti i casi in cui si verificano le fattispecie indicate nel medesimo art. 68;

VISTO il Decreto del Segretario Generale n. 540 del 13/10/2020 avente ad oggetto *Adozione Misure di salvaguardia relative alle aree soggette a modifica di perimetrazione e/o classificazione della pericolosità e rischio dei Piani di Assetto Idrogeologico configurate nei progetti di varianti di aggiornamento dei PAI alle nuove mappe del PGRA da approvarsi ai sensi dell'art. 68 comma 4-ter del D.Lgs. n.152 del 3 aprile 2006, integrato dall'art. 54 della Legge 120 dell'11 settembre 2020 “Misure urgenti per la semplificazione e innovazione digitale”.*

RILEVATO che i progetti di varianti di aggiornamento dei PAI alle nuove mappe del PGRA, contemplano aree soggette a perimetrazione e/o classificazione della pericolosità e/o del rischio derivanti da approfondimenti del quadro conoscitivo riconducibili alla fattispecie prevista dal comma 4-bis dell'articolo 68 del D.Lgs. n. 152 del 2006;

CONSIDERATO che, come già riportato nelle precedenti premesse, la Conferenza Operativa, nella seduta del 7 luglio 2020, si è espressa favorevolmente sulle sette proposte di modifica dei Piani Stralcio di Assetto Idrogeologico ed in particolare del Piano Stralcio Assetto Idrogeologico – rischio idraulico (PSAI-ri) da cui, in ragione della L. 120/2020, è stata estrapolata la proposta di modifica di perimetrazione relativa al presente decreto;

RITENUTO pertanto di potersi applicare l'istituto del citato comma 4bis art. 68 del D.Lgs. 152/06 all'approfondimento puntuale del quadro conoscitivo del Piano Stralcio Assetto Idrogeologico – rischio idraulico (PSAI-ri) relativo al territorio comunale di Luco dei Marsi così come configurato nel progetto di variante di aggiornamento del medesimo Piano Stralcio di cui al D.S. n. 244 del 04 Maggio 2020 in coerenza con la citata nota del MATTM prot. 11329 del 04/02/2021;

RITENUTO infine di poter adottare, ai sensi dell'art. 68 comma 4-bis del D.Lgs 152/2006, la proposta di modifica alla perimetrazione e/o classificazione della pericolosità e rischio del Piano Stralcio Assetto



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

Idrogeologico – rischio idraulico (PSAI-ri), relativamente al solo territorio del Comune di Luco dei Marsi, in forza del parere favorevole della Conferenza Operativa nella seduta del 7 luglio 2020;

Tutto quanto visto e considerato,

DECRETA

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

Art. 1 - Di adottare, ai sensi dell' art. 68 comma 4-bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., la proposta di ripermetrazione delle mappe del Piano Stralcio Assetto Idrogeologico – rischio idraulico (PSAI-ri), per aree riguardanti il territorio comunale di Luco dei Marsi (AQ) afferente alla Unit of Management *Liri Garigliano*, configurata nel progetto di variante di aggiornamento del PAI medesimo alle nuove mappe del PGRA adottate dalla Conferenza Istituzionale Permanente con Delibera n. 1 del 20/12/2019.


Art. 2 – La “Proposta di modifica delle aree a pericolosità e rischio del Piano Stralcio Assetto Idrogeologico – rischio idraulico (PSAI-ri)” di cui all'art.1, per il comune interessato, è costituita dai sottoindicati elaborati (redatti in conformità al D.S. n. 244 del 04 Maggio 2020) che si allegano al presente Decreto e che ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

- a) *Stralcio Comunale tavola PAI vigente con evidenziazione delle aree oggetto di modifica vigente;*
- b) *Proposta di ripermetrazione - riclassificazione del PAI.*

Art. 3 - Di dare avvio al percorso di partecipazione previsto dall' art. 68, comma 4-ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. garantendo adeguata consultazione per la presentazione di eventuali osservazioni sulla proposta di modifica in oggetto da parte dei soggetti interessati. Le eventuali osservazioni devono essere trasmesse all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, all'indirizzo dedicato protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it, a mezzo posta elettronica certificata, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione *Abruzzo*.

Art. 4 – Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione *Abruzzo*, lo stesso, unitamente agli allegati, è inoltre pubblicato sul sito dell'Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale www.distrettoappenninomeridionale.it, nella *home page* e nella sezione *Amministrazione trasparente*, sottosezione *Governo del territorio*.

Art. 5 – Il presente decreto è altresì trasmesso alla Regione *Abruzzo*, all'Amministrazione Provinciale di *L'Aquila* ed al Comune di Luco dei Marsi per la pubblicazione all'albo pretorio comunale per trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione *Abruzzo*.



Vera Corbelli

Decreto del Segretario Generale n. 97 del 18.02.2021.

Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

Il Segretario Generale

Decreto del Segretario Generale n. 97 del 18 FEB 2021

Oggetto: Adozione proposta di modifica di perimetrazione e/o classificazione di pericolosità e rischio del Piano Stralcio Assetto Idrogeologico – rischio idraulico (PSAI-ri) relativamente al comune di Ortucchio (AQ).

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte terza – sezione I, recante “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione”;

VISTA la direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, nonché il decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, recante “Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni”;

VISTA la Legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali” che all'art. 51 detta “Norme in materia di Autorità di bacino” sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del D.lgs n. 152/2006.

VISTO in particolare l'art. 63 D.lgs 152/2006 s.m.i., come sostituito dall'art. 51 comma 2 della Legge 28 dicembre 2015, n. 221 che al comma 1 istituisce in ciascun Distretto idrografico in cui è ripartito in territorio nazionale ai sensi dell'art. 64 del medesimo Decreto, l'Autorità di Bacino Distrettuale di seguito denominata “Autorità di Bacino”, ente pubblico non economico che opera in conformità agli obbiettivi della parte terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità;

VISTO l'art. 64 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed in particolare il comma 1, lettera e), ai sensi del quale il nuovo Distretto idrografico dell'Appennino Meridionale comprende i bacini nazionali, interregionali e regionali: Liri-Garigliano, Volturno, Sele, Sinni e Noce, Bradano, Saccione, Fortore e Biferno, Ofanto, Lao, Trigno, bacini della Campania, bacini della Puglia, bacini della Basilicata, bacini della Calabria, bacini del Molise.

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 294 del 25 ottobre 2016, recante “Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183”, pubblicato sulla G.U. n. 27 del 02/02/2017 - che ha disposto l'effettiva soppressione delle Autorità di bacino ex legge 183/89 a decorrere dal 17 febbraio 2017.

VISTO il D.P.C.M. del 14 luglio 2017 con il quale la dott.ssa Vera Corbelli è stata nominata Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale.

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE
Protocollo Partenza N. 7161/2021 del 12-03-2021
Doc. Principale - Copia Del Documento Firmato Digitalmente



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 Aprile 2018 recante “*Individuazione e trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge n. 183/1989, all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale e determinazione della dotazione organica dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale, ai sensi dell'art. 63, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016*” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2018;

VISTO l'art. 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. che al comma 11 prevede che “*Fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte III del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall'art. 175*”, nonché l'art. 175 del medesimo decreto;

VISTO il D.M. n. 161 del 29/05/2019 che ha nominato i componenti della Conferenza Operativa dell'Autorità di bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, come previsto dall' art.63, comma 9 del D.Lgs. 152/2006.

VISTO il Piano Stralcio Assetto Idrogeologico – rischio idraulico (PSAI-ri) dei territori dell'ex Autorità di Bacino Liri-Garigliano e Volturno, Bacino Liri-Garigliano approvato con D.P.C.M. del 12/12/2006. Pubblicato su Gazzetta Ufficiale del 28/05/2007 n. 122

VISTA la Delibera n. 1 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale (di seguito CIP), del 20 dicembre 2019, pubblicata sulla G.U. n. 98 del 14/04/2020 e sui B.U. delle Regioni ricadenti nel Distretto dell'Appennino Meridionale, con la quale la Conferenza stessa all'art.2 ha previsto che “*...Il Segretario Generale dell'Autorità di bacino procede tempestivamente, con proprio decreto, all'aggiornamento dei piani stralcio di bacino relativi all'assetto idrogeologico ricadenti nel territorio dell'Autorità di Distretto, limitatamente alle mappe di pericolosità e del rischio di alluvioni di cui all'articolo 1, assicurando le adeguate forme di pubblicità*”.

VISTO il Decreto del Segretario Generale n. 210 del 09/04/2020 con il quale è stato dato avvio alle attività indicate dalla CIP con Delibera n.1 del 20/12/2019, relative alle procedure di *aggiornamento dei piani stralcio di bacino assetto idrogeologico – PAI – rischio idraulico* – vigenti e ricadenti nel territorio dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale.

VISTO il Decreto del Segretario Generale n. 211 del 09/04/2020 con il quale si è provveduto ad avviare un'ulteriore fase di aggiornamento dei PAI finalizzata, tra l'altro, all'approfondimento conoscitivo di quei contenuti delle nuove mappe PGRA non confluiti nel procedimento di cui al D.S. n. 210/2020 e che diverranno oggetto di successive varianti di aggiornamento;

VISTO il Decreto del Segretario Generale n. 244 del 04 Maggio 2020 con il quale è stato dato avvio alle procedure di aggiornamento dei contenuti del vigente Piano Stralcio Assetto Idrogeologico – rischio idraulico (PSAI-ri), Unit of Management *Liri Garigliano*, alle nuove mappe PGRA per la parte relativa alla pericolosità e al rischio idraulico.

VISTO il verbale della seduta del 7 luglio 2020 con il quale la Conferenza Operativa si è espressa favorevolmente sulle aree soggette a pericolosità e/o rischio, di cui al percorso di adozione dei progetti di variante predisposti in attuazione degli aggiornamenti dei PAI alle nuove mappe del PGRA - Delibera CIP n.1 del 20/12/2019 succitata;

5



Autorità di Bacino Distrettuale dell' Appennino Meridionale

VISTO, in particolare, la proposta di progetto di variante al Piano Stralcio Assetto Idrogeologico – rischio idraulico (PSAI-ri) contenente, tra l'altro, variazioni relative alla pericolosità e al rischio idraulico su porzioni del territorio del Comune di Ortucchio, come specificamente dettagliate nella relazione illustrativa dello stesso progetto di variante;

VISTO il Decreto n. 375 del 14/07/2020 del Segretario Generale che ha disposto:

1. la conclusione delle attività avviate con il D.S. n. 210 del 09/04/2020 e successivi;
2. la trasmissione al MATTM per la seduta della Conferenza Istituzionale Permanente (CIP) ai fini della successiva adozione delle proposte di modifica di perimetrazione e/o classificazione della pericolosità e del rischio che costituiscono progetti di variante ex art. 68 del D.Lgs. n. 152/2006;

VISTA la Legge 11 settembre n. 120 (pubblicata su G.U. n. 228 del 14.09.2020 S.O. n. 33) di conversione del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, che riporta all’articolo 54 alcune integrazioni all’articolo 68 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 per la semplificazione delle procedure in materia di interventi contro il dissesto idrogeologico relativamente a modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei piani stralcio relativi all’assetto idrogeologico emanati dalle sopresse Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989 e di adozione di correlate misure di salvaguardia (commi aggiunti 4-bis e 4-ter);

CONSIDERATO che l’istituzione del comma 4 bis, operato dalla citata legge 120/2020, contempla procedura semplificate per l’approvazione, tra l’altro, di approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo;

VISTA la nota prot. 11329 del 04/02/2021 con la quale il MATTM ha indicato le procedure di applicazione dell’art. 68 commi 4-bis e 4-ter del D.Lgs. 152/06 per tutti i casi in cui si verificano le fattispecie indicate nel medesimo art. 68;

VISTO il Decreto del Segretario Generale n. 540 del 13/10/2020 avente ad oggetto *Adozione Misure di salvaguardia relative alle aree soggette a modifica di perimetrazione e/o classificazione della pericolosità e rischio dei Piani di Assetto Idrogeologico configurate nei progetti di varianti di aggiornamento dei PAI alle nuove mappe del PGRA da approvarsi ai sensi dell’art. 68 comma 4-ter del D.Lgs. n.152 del 3 aprile 2006, integrato dall’art. 54 della Legge 120 dell’11 settembre 2020 “Misure urgenti per la semplificazione e innovazione digitale”*.

RILEVATO che i progetti di varianti di aggiornamento dei PAI alle nuove mappe del PGRA, contemplano aree soggette a perimetrazione e/o classificazione della pericolosità e/o del rischio derivanti da approfondimenti del quadro conoscitivo riconducibili alla fattispecie prevista dal comma 4-bis dell’articolo 68 del D.Lgs. n. 152 del 2006;

CONSIDERATO che, come già riportato nelle precedenti premesse, la Conferenza Operativa, nella seduta del 7 luglio 2020, si è espressa favorevolmente sulle sette proposte di modifica dei Piani Stralcio di Assetto Idrogeologico ed in particolare del Piano Stralcio Assetto Idrogeologico – rischio idraulico (PSAI-ri) da cui, in ragione della L. 120/2020, è stata estrapolata la proposta di modifica di perimetrazione relativa al presente decreto;

RITENUTO pertanto di potersi applicare l’istituto del citato comma 4bis art. 68 del D.Lgs. 152/06 all’approfondimento puntuale del quadro conoscitivo del Piano Stralcio Assetto Idrogeologico – rischio idraulico (PSAI-ri) relativo al territorio comunale di Ortucchio così come configurato nel progetto di variante di aggiornamento del medesimo Piano Stralcio di cui al D.S. n. 244 del 04 Maggio 2020 in coerenza con la citata nota del MATTM prot. 11329 del 04/02/2021;

RITENUTO infine di poter adottare, ai sensi dell’art. 68 comma 4-bis del D.Lgs 152/2006, la proposta di modifica alla perimetrazione e/o classificazione della pericolosità e rischio del Piano Stralcio Assetto



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

Idrogeologico – rischio idraulico (PSAI-ri), relativamente al solo territorio del Comune di Ortucchio, in forza del parere favorevole della Conferenza Operativa nella seduta del 7 luglio 2020;

Tutto quanto visto e considerato,

DECRETA

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

Art. 1 - Di adottare, ai sensi dell' art. 68 comma 4-bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., la proposta di ripermetrazione delle mappe del Piano Stralcio Assetto Idrogeologico – rischio idraulico (PSAI-ri), per aree riguardanti il territorio comunale di Ortucchio (AQ) afferente alla Unit of Management *Liri Garigliano*, configurata nel progetto di variante di aggiornamento del PAI medesimo alle nuove mappe del PGRA adottate dalla Conferenza Istituzionale Permanente con Delibera n. 1 del 20/12/2019.

Art. 2 – La “Proposta di modifica delle aree a pericolosità e rischio del Piano Stralcio Assetto Idrogeologico – rischio idraulico (PSAI-ri)” di cui all'art.1, per il comune interessato, è costituita dai sottoindicati elaborati (redatti in conformità al D.S. n. 244 del 04 Maggio 2020) che si allegano al presente Decreto e che ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

- a) *Stralcio Comunale tavola PAI vigente con evidenziazione delle aree oggetto di modifica vigente;*
- b) *Proposta di ripermetrazione - riclassificazione del PAI.*

Art. 3 - Di dare avvio al percorso di partecipazione previsto dall' art. 68, comma 4-ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. garantendo adeguata consultazione per la presentazione di eventuali osservazioni sulla proposta di modifica in oggetto da parte dei soggetti interessati. Le eventuali osservazioni devono essere trasmesse all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, all'indirizzo dedicato protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it, a mezzo posta elettronica certificata, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Art. 4 – Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, lo stesso, unitamente agli allegati, è inoltre pubblicato sul sito dell'Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale www.distrettoappenninomeridionale.it, nella *home page* e nella sezione *Amministrazione trasparente*, sottosezione *Governo del territorio*.

Art. 5 – Il presente decreto è altresì trasmesso alla Regione Abruzzo, all'Amministrazione Provinciale di L'Aquila ed al Comune di Ortucchio per la pubblicazione all'albo pretorio comunale per trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.



Mera Corbelli

Decreto del Segretario Generale n. 98 del 18.02.2021.

Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

Il Segretario Generale

Decreto del Segretario Generale n. 98 del 18 FEB 2021

Oggetto: Adozione proposta di modifica di perimetrazione e/o classificazione di pericolosità e rischio del Piano Stralcio Assetto Idrogeologico – rischio idraulico (PSAI-ri) relativamente al comune di Pescina (AQ).

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte terza – sezione I, recante “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione”;

VISTA la direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, nonché il decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, recante “Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni”;

VISTA la Legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali” che all'art. 51 detta “Norme in materia di Autorità di bacino” sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del D.lgs n. 152/2006.

VISTO in particolare l'art. 63 D.lgs 152/2006 s.m.i., come sostituito dall'art. 51 comma 2 della Legge 28 dicembre 2015, n. 221 che al comma 1 istituisce in ciascun Distretto idrografico in cui è ripartito in territorio nazionale ai sensi dell'art. 64 del medesimo Decreto, l'Autorità di Bacino Distrettuale di seguito denominata “Autorità di Bacino”, ente pubblico non economico che opera in conformità agli obiettivi della parte terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità;

VISTO l'art. 64 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed in particolare il comma 1, lettera e), ai sensi del quale il nuovo Distretto idrografico dell'Appennino Meridionale comprende i bacini nazionali, interregionali e regionali: Liri-Garigliano, Volturno, Sele, Sinni e Noce, Bradano, Saccione, Fortore e Biferno, Ofanto, Lao, Trigno, bacini della Campania, bacini della Puglia, bacini della Basilicata, bacini della Calabria, bacini del Molise.

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 294 del 25 ottobre 2016, recante “Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183”, pubblicato sulla G.U. n. 27 del 02/02/2017 - che ha disposto l'effettiva soppressione delle Autorità di bacino ex legge 183/89 a decorrere dal 17 febbraio 2017.

VISTO il D.P.C.M. del 14 luglio 2017 con il quale la dott.ssa Vera Corbelli è stata nominata Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale.

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE
Protocollo Partenza N. 7161/2021 del 12-03-2021
Doc. Principale - Copia Del Documento Firmato Digitalmente



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 Aprile 2018 recante *“Individuazione e trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge n. 183/1989, all’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale e determinazione della dotazione organica dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale, ai sensi dell’art. 63, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016”* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2018;

VISTO l’art. 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. che al comma 11 prevede che *“Fino all’emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte III del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall’art. 175”*, nonché l’art. 175 del medesimo decreto;

VISTO il D.M. n. 161 del 29/05/2019 che ha nominato i componenti della Conferenza Operativa dell’Autorità di bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, come previsto dall’ art.63, comma 9 del D.Lgs. 152/2006.

VISTO il Piano Stralcio Assetto Idrogeologico – rischio idraulico (PSAI-ri) dei territori dell’ex Autorità di Bacino Liri-Garigliano e Volturno, Bacino Liri-Garigliano approvato con D.P.C.M. del 12/12/2006. Pubblicato su Gazzetta Ufficiale del 28/05/2007 n. 122

VISTA la Delibera n. 1 della Conferenza Istituzionale Permanente dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale (di seguito CIP), del 20 dicembre 2019, pubblicata sulla G.U. n. 98 del 14/04/2020 e sui B.U. delle Regioni ricadenti nel Distretto dell’Appennino Meridionale, con la quale la Conferenza stessa all’art.2 ha previsto che *“...Il Segretario Generale dell’Autorità di bacino procede tempestivamente, con proprio decreto, all’aggiornamento dei piani stralcio di bacino relativi all’assetto idrogeologico ricadenti nel territorio dell’Autorità di Distretto, limitatamente alle mappe di pericolosità e del rischio di alluvioni di cui all’articolo 1, assicurando le adeguate forme di pubblicità”*.

VISTO il Decreto del Segretario Generale n. 210 del 09/04/2020 con il quale è stato dato avvio alle attività indicate dalla CIP con Delibera n.1 del 20/12/2019, relative alle procedure di *aggiornamento dei piani stralcio di bacino assetto idrogeologico – PAI – rischio idraulico* – vigenti e ricadenti nel territorio dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale.

VISTO il Decreto del Segretario Generale n. 211 del 09/04/2020 con il quale si è provveduto ad avviare un’ulteriore fase di aggiornamento dei PAI finalizzata, tra l’altro, all’approfondimento conoscitivo di quei contenuti delle nuove mappe PGRA non confluiti nel procedimento di cui al D.S. n. 210/2020 e che diverranno oggetto di successive varianti di aggiornamento;

VISTO il Decreto del Segretario Generale n. 244 del 04 Maggio 2020 con il quale è stato dato avvio alle procedure di aggiornamento dei contenuti del vigente Piano Stralcio Assetto Idrogeologico – rischio idraulico (PSAI-ri), Unit of Management *Liri Garigliano*, alle nuove mappe PGRA per la parte relativa alla pericolosità e al rischio idraulico.

VISTO il verbale della seduta del 7 luglio 2020 con il quale la Conferenza Operativa si è espressa favorevolmente sulle aree soggette a pericolosità e/o rischio, di cui al percorso di adozione dei progetti di variante predisposti in attuazione degli aggiornamenti dei PAI alle nuove mappe del PGRA - Delibera CIP n.1 del 20/12/2019 succitata;

FS



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

VISTO, in particolare, la proposta di progetto di variante al Piano Stralcio Assetto Idrogeologico – rischio idraulico (PSAI-ri) contenente, tra l'altro, variazioni relative alla pericolosità e al rischio idraulico su porzioni del territorio del Comune di Pescina, come specificamente dettagliate nella relazione illustrativa dello stesso progetto di variante;

VISTO il Decreto n. 375 del 14/07/2020 del Segretario Generale che ha disposto:

1. la conclusione delle attività avviate con il D.S. n. 210 del 09/04/2020 e successivi;
2. la trasmissione al MATTM per la seduta della Conferenza Istituzionale Permanente (CIP) ai fini della successiva adozione delle proposte di modifica di perimetrazione e/o classificazione della pericolosità e del rischio che costituiscono progetti di variante ex art. 68 del D.Lgs. n. 152/2006;

VISTA la Legge 11 settembre n. 120 (pubblicata su G.U. n. 228 del 14.09.2020 S.O. n. 33) di conversione del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, che riporta all’articolo 54 alcune integrazioni all’articolo 68 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 per la semplificazione delle procedure in materia di interventi contro il dissesto idrogeologico relativamente a modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei piani stralcio relativi all’assetto idrogeologico emanati dalle sopresse Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989 e di adozione di correlate misure di salvaguardia (commi aggiunti 4-bis e 4-ter);

CONSIDERATO che l’istituzione del comma 4 bis, operato dalla citata legge 120/2020, contempla procedura semplificate per l’approvazione, tra l’altro, di approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo;

VISTA la nota prot. 11329 del 04/02/2021 con la quale il MATTM ha indicato le procedure di applicazione dell’art. 68 commi 4-bis e 4-ter del D.Lgs. 152/06 per tutti i casi in cui si verificano le fattispecie indicate nel medesimo art. 68;

VISTO il Decreto del Segretario Generale n. 540 del 13/10/2020 avente ad oggetto *Adozione Misure di salvaguardia relative alle aree soggette a modifica di perimetrazione e/o classificazione della pericolosità e rischio dei Piani di Assetto Idrogeologico configurate nei progetti di varianti di aggiornamento dei PAI alle nuove mappe del PGRA da approvarsi ai sensi dell’art. 68 comma 4-ter del D.Lgs. n.152 del 3 aprile 2006, integrato dall’art. 54 della Legge 120 dell’11 settembre 2020 “Misure urgenti per la semplificazione e innovazione digitale”.*

RILEVATO che i progetti di varianti di aggiornamento dei PAI alle nuove mappe del PGRA, contemplano aree soggette a perimetrazione e/o classificazione della pericolosità e/o del rischio derivanti da approfondimenti del quadro conoscitivo riconducibili alla fattispecie prevista dal comma 4-bis dell’articolo 68 del D.Lgs. n. 152 del 2006;

CONSIDERATO che, come già riportato nelle precedenti premesse, la Conferenza Operativa, nella seduta del 7 luglio 2020, si è espressa favorevolmente sulle sette proposte di modifica dei Piani Stralcio di Assetto Idrogeologico ed in particolare del Piano Stralcio Assetto Idrogeologico – rischio idraulico (PSAI-ri) da cui, in ragione della L. 120/2020, è stata estrapolata la proposta di modifica di perimetrazione relativa al presente decreto;

RITENUTO pertanto di potersi applicare l’istituto del citato comma 4bis art. 68 del D.Lgs. 152/06 all’approfondimento puntuale del quadro conoscitivo del Piano Stralcio Assetto Idrogeologico – rischio idraulico (PSAI-ri) relativo al territorio comunale di Pescina così come configurato nel progetto di variante di aggiornamento del medesimo Piano Stralcio di cui al D.S. n. 244 del 04 Maggio 2020 in coerenza con la citata nota del MATTM prot. 11329 del 04/02/2021;

RITENUTO infine di poter adottare, ai sensi dell’art. 68 comma 4-bis del D.Lgs 152/2006, la proposta di modifica alla perimetrazione e/o classificazione della pericolosità e rischio del Piano Stralcio Assetto



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

Idrogeologico – rischio idraulico (PSAI-ri), relativamente al solo territorio del Comune di Pescara, in forza del parere favorevole della Conferenza Operativa nella seduta del 7 luglio 2020;

Tutto quanto visto e considerato,

DECRETA

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

Art. 1 - Di adottare, ai sensi dell' art. 68 comma 4-bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., la proposta di ripermetrazione delle mappe del Piano Stralcio Assetto Idrogeologico – rischio idraulico (PSAI-ri), per aree riguardanti il territorio comunale di Pescara (AQ) afferente alla Unit of Management *Liri Garigliano*, configurata nel progetto di variante di aggiornamento del PAI medesimo alle nuove mappe del PGRA adottate dalla Conferenza Istituzionale Permanente con Delibera n. 1 del 20/12/2019.

Art. 2 – La “Proposta di modifica delle aree a pericolosità e rischio del Piano Stralcio Assetto Idrogeologico – rischio idraulico (PSAI-ri)” di cui all’art.1, per il comune interessato, è costituita dai sottoindicati elaborati (redatti in conformità al D.S. n. 244 del 04 Maggio 2020) che si allegano al presente Decreto e che ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

- a) *Stralcio Comunale tavola PAI vigente con evidenziazione delle aree oggetto di modifica vigente;*
- b) *Proposta di ripermetrazione - riclassificazione del PAI.*

Art. 3 - Di dare avvio al percorso di partecipazione previsto dall' art. 68, comma 4-ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. garantendo adeguata consultazione per la presentazione di eventuali osservazioni sulla proposta di modifica in oggetto da parte dei soggetti interessati. Le eventuali osservazioni devono essere trasmesse all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, all'indirizzo dedicato protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it, a mezzo posta elettronica certificata, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Art. 4 – Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, lo stesso, unitamente agli allegati, è inoltre pubblicato sul sito dell'Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale www.distrettoappenninomeridionale.it, nella *home page* e nella sezione *Amministrazione trasparente*, sottosezione *Governo del territorio*.

Art. 5 – Il presente decreto è altresì trasmesso alla Regione Abruzzo, all'Amministrazione Provinciale di L'Aquila ed al Comune di Pescara per la pubblicazione all'albo pretorio comunale per trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.



Decreto del Segretario Generale n. 99 del 18.02.2021.

Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

Il Segretario Generale

Decreto del Segretario Generale n. 99 del 18 FEB 2021

Oggetto: Adozione proposta di modifica di perimetrazione e/o classificazione di pericolosità e rischio del Piano Stralcio Assetto Idrogeologico – rischio idraulico (PSAI-ri) relativamente al comune di San Benedetto dei Marsi (AQ).

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte terza – sezione I, recante “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione”;

VISTA la direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, nonché il decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, recante “Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni”;

VISTA la Legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali” che all'art. 51 detta “Norme in materia di Autorità di bacino” sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del D.lgs n. 152/2006.

VISTO in particolare l'art. 63 D.lgs 152/2006 s.m.i., come sostituito dall'art. 51 comma 2 della Legge 28 dicembre 2015, n. 221 che al comma 1 istituisce in ciascun Distretto idrografico in cui è ripartito in territorio nazionale ai sensi dell'art. 64 del medesimo Decreto, l'Autorità di Bacino Distrettuale di seguito denominata “Autorità di Bacino”, ente pubblico non economico che opera in conformità agli obbiettivi della parte terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità;

VISTO l'art. 64 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed in particolare il comma 1, lettera e), ai sensi del quale il nuovo Distretto idrografico dell'Appennino Meridionale comprende i bacini nazionali, interregionali e regionali: Liri-Garigliano, Volturno, Sele, Sinni e Noce, Bradano, Saccione, Fortore e Biferno, Ofanto, Lao, Trigno, bacini della Campania, bacini della Puglia, bacini della Basilicata, bacini della Calabria, bacini del Molise.

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 294 del 25 ottobre 2016, recante “Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183”, pubblicato sulla G.U. n. 27 del 02/02/2017 - che ha disposto l'effettiva soppressione delle Autorità di bacino ex legge 183/89 a decorrere dal 17 febbraio 2017.

VISTO il D.P.C.M. del 14 luglio 2017 con il quale la dott.ssa Vera Corbelli è stata nominata Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale.

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE
Protocollo Partenza N. 7161/2021 del 12-03-2021
Doc. Principale - Copia Del Documento Firmato Digitalmente



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 Aprile 2018 recante “*Individuazione e trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge n. 183/1989, all’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale e determinazione della dotazione organica dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale, ai sensi dell’art. 63, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016*” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2018;

VISTO l’art. 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. che al comma 11 prevede che “*Fino all’emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte III del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall’art. 175*”, nonché l’art. 175 del medesimo decreto;

VISTO il D.M. n. 161 del 29/05/2019 che ha nominato i componenti della Conferenza Operativa dell’Autorità di bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, come previsto dall’ art.63, comma 9 del D.Lgs. 152/2006.

VISTO il Piano Stralcio Assetto Idrogeologico – rischio idraulico (PSAI-ri) dei territori dell’ex Autorità di Bacino Liri-Garigliano e Volturno, Bacino Liri-Garigliano approvato con D.P.C.M. del 12/12/2006. Pubblicato su Gazzetta Ufficiale del 28/05/2007 n. 122

VISTA la Delibera n. 1 della Conferenza Istituzionale Permanente dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale (di seguito CIP), del 20 dicembre 2019, pubblicata sulla G.U. n. 98 del 14/04/2020 e sui B.U. delle Regioni ricadenti nel Distretto dell’Appennino Meridionale, con la quale la Conferenza stessa all’art.2 ha previsto che “*...Il Segretario Generale dell’Autorità di bacino procede tempestivamente, con proprio decreto, all’aggiornamento dei piani stralcio di bacino relativi all’assetto idrogeologico ricadenti nel territorio dell’Autorità di Distretto, limitatamente alle mappe di pericolosità e del rischio di alluvioni di cui all’articolo 1, assicurando le adeguate forme di pubblicità*”.

VISTO il Decreto del Segretario Generale n. 210 del 09/04/2020 con il quale è stato dato avvio alle attività indicate dalla CIP con Delibera n.1 del 20/12/2019, relative alle procedure di *aggiornamento dei piani stralcio di bacino assetto idrogeologico – PAI – rischio idraulico* – vigenti e ricadenti nel territorio dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale.

VISTO il Decreto del Segretario Generale n. 211 del 09/04/2020 con il quale si è provveduto ad avviare un’ulteriore fase di aggiornamento dei PAI finalizzata, tra l’altro, all’approfondimento conoscitivo di quei contenuti delle nuove mappe PGRA non confluiti nel procedimento di cui al D.S. n. 210/2020 e che diverranno oggetto di successive varianti di aggiornamento;

VISTO il Decreto del Segretario Generale n. 244 del 04 Maggio 2020 con il quale è stato dato avvio alle procedure di aggiornamento dei contenuti del vigente Piano Stralcio Assetto Idrogeologico – rischio idraulico (PSAI-ri), Unit of Management *Liri Garigliano*, alle nuove mappe PGRA per la parte relativa alla pericolosità e al rischio idraulico.

VISTO il verbale della seduta del 7 luglio 2020 con il quale la Conferenza Operativa si è espressa favorevolmente sulle aree soggette a pericolosità e/o rischio, di cui al percorso di adozione dei progetti di variante predisposti in attuazione degli aggiornamenti dei PAI alle nuove mappe del PGRA - Delibera CIP n.1 del 20/12/2019 succitata;



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

VISTO, in particolare, la proposta di progetto di variante al Piano Stralcio Assetto Idrogeologico – rischio idraulico (PSAI-ri) contenente, tra l'altro, variazioni relative alla pericolosità e al rischio idraulico su porzioni del territorio del Comune di San Benedetto dei Marsi, come specificamente dettagliate nella relazione illustrativa dello stesso progetto di variante;

VISTO il Decreto n. 375 del 14/07/2020 del Segretario Generale che ha disposto:

1. la conclusione delle attività avviate con il D.S. n. 210 del 09/04/2020 e successivi;
2. la trasmissione al MATTM per la seduta della Conferenza Istituzionale Permanente (CIP) ai fini della successiva adozione delle proposte di modifica di perimetrazione e/o classificazione della pericolosità e del rischio che costituiscono progetti di variante ex art. 68 del D.Lgs. n. 152/2006;

VISTA la Legge 11 settembre n. 120 (pubblicata su G.U. n. 228 del 14.09.2020 S.O. n. 33) di conversione del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, che riporta all'articolo 54 alcune integrazioni all'articolo 68 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 per la semplificazione delle procedure in materia di interventi contro il dissesto idrogeologico relativamente a modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei piani stralcio relativi all'assetto idrogeologico emanati dalle sopresse Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989 e di adozione di correlate misure di salvaguardia (commi aggiunti 4-bis e 4-ter);

CONSIDERATO che l'istituzione del comma 4 bis, operato dalla citata legge 120/2020, contempla procedura semplificate per l'approvazione, tra l'altro, di approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo;

VISTA la nota prot. 11329 del 04/02/2021 con la quale il MATTM ha indicato le procedure di applicazione dell'art. 68 commi 4-bis e 4-ter del D.Lgs. 152/06 per tutti i casi in cui si verificano le fattispecie indicate nel medesimo art. 68;

VISTO il Decreto del Segretario Generale n. 540 del 13/10/2020 avente ad oggetto *Adozione Misure di salvaguardia relative alle aree soggette a modifica di perimetrazione e/o classificazione della pericolosità e rischio dei Piani di Assetto Idrogeologico configurate nei progetti di varianti di aggiornamento dei PAI alle nuove mappe del PGRA da approvarsi ai sensi dell'art. 68 comma 4-ter del D.Lgs. n.152 del 3 aprile 2006, integrato dall'art. 54 della Legge 120 dell'11 settembre 2020 “Misure urgenti per la semplificazione e innovazione digitale”*.

RILEVATO che i progetti di varianti di aggiornamento dei PAI alle nuove mappe del PGRA, contemplano aree soggette a perimetrazione e/o classificazione della pericolosità e/o del rischio derivanti da approfondimenti del quadro conoscitivo riconducibili alla fattispecie prevista dal comma 4-bis dell'articolo 68 del D.Lgs. n. 152 del 2006;

CONSIDERATO che, come già riportato nelle precedenti premesse, la Conferenza Operativa, nella seduta del 7 luglio 2020, si è espressa favorevolmente sulle sette proposte di modifica dei Piani Stralcio di Assetto Idrogeologico ed in particolare del Piano Stralcio Assetto Idrogeologico – rischio idraulico (PSAI-ri) da cui, in ragione della L. 120/2020, è stata estrapolata la proposta di modifica di perimetrazione relativa al presente decreto;

RITENUTO pertanto di potersi applicare l'istituto del citato comma 4bis art. 68 del D.Lgs. 152/06 all'approfondimento puntuale del quadro conoscitivo del Piano Stralcio Assetto Idrogeologico – rischio idraulico (PSAI-ri) relativo al territorio comunale di San Benedetto dei Marsi così come configurato nel progetto di variante di aggiornamento del medesimo Piano Stralcio di cui al D.S. n. 244 del 04 Maggio 2020 in coerenza con la citata nota del MATTM prot. 11329 del 04/02/2021;

RITENUTO infine di poter adottare, ai sensi dell'art. 68 comma 4-bis del D.Lgs 152/2006, la proposta di modifica alla perimetrazione e/o classificazione della pericolosità e rischio del Piano Stralcio Assetto



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

Idrogeologico – rischio idraulico (PSAI-ri), relativamente al solo territorio del Comune di San Benedetto dei Marsi, in forza del parere favorevole della Conferenza Operativa nella seduta del 7 luglio 2020;

Tutto quanto visto e considerato,

DECRETA

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

Art. 1 - Di adottare, ai sensi dell' art. 68 comma 4-bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., la proposta di ripermetrazione delle mappe del Piano Stralcio Assetto Idrogeologico – rischio idraulico (PSAI-ri), per aree riguardanti il territorio comunale di San Benedetto dei Marsi (AQ) afferente alla Unit of Management *Liri Garigliano*, configurata nel progetto di variante di aggiornamento del PAI medesimo alle nuove mappe del PGRA adottate dalla Conferenza Istituzionale Permanente con Delibera n. 1 del 20/12/2019.

Art. 2 – La “Proposta di modifica delle aree a pericolosità e rischio del Piano Stralcio Assetto Idrogeologico – rischio idraulico (PSAI-ri)” di cui all’art.1, per il comune interessato, è costituita dai sottoindicati elaborati (redatti in conformità al D.S. n. 244 del 04 Maggio 2020) che si allegano al presente Decreto e che ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

- a) *Stralcio Comunale tavola PAI vigente con evidenziazione delle aree oggetto di modifica vigente;*
- b) *Proposta di ripermetrazione - riclassificazione del PAI.*

Art. 3 - Di dare avvio al percorso di partecipazione previsto dall' art. 68, comma 4-ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. garantendo adeguata consultazione per la presentazione di eventuali osservazioni sulla proposta di modifica in oggetto da parte dei soggetti interessati. Le eventuali osservazioni devono essere trasmesse all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, all'indirizzo dedicato protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it, a mezzo posta elettronica certificata, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Art. 4 – Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, lo stesso, unitamente agli allegati, è inoltre pubblicato sul sito dell'Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale www.distrettoappenninomeridionale.it, nella *home page* e nella sezione *Amministrazione trasparente*, sottosezione *Governo del territorio*.

Art. 5 – Il presente decreto è altresì trasmesso alla Regione Abruzzo, all'Amministrazione Provinciale di L'Aquila ed al Comune di San Benedetto dei Marsi per la pubblicazione all'albo pretorio comunale per trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.



Decreto del Segretario Generale n. 100 del 18.02.2021.

Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

Al Segretario Generale

Decreto del Segretario Generale n. 100 del 18 FEB 2021

Oggetto: Adozione proposta di modifica di perimetrazione e/o classificazione di pericolosità e rischio del Piano Stralcio Assetto Idrogeologico – rischio idraulico (PSAI-ri) relativamente al comune di Trasacco (AQ).

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte terza – sezione I, recante “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione”;

VISTA la direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, nonché il decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, recante “Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni”;

VISTA la Legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali” che all'art. 51 detta “Norme in materia di Autorità di bacino” sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del D.lgs n. 152/2006.

VISTO in particolare l'art. 63 D.lgs 152/2006 s.m.i., come sostituito dall'art. 51 comma 2 della Legge 28 dicembre 2015, n. 221 che al comma 1 istituisce in ciascun Distretto idrografico in cui è ripartito in territorio nazionale ai sensi dell'art. 64 del medesimo Decreto, l'Autorità di Bacino Distrettuale di seguito denominata “Autorità di Bacino”, ente pubblico non economico che opera in conformità agli obiettivi della parte terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità;

VISTO l'art. 64 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed in particolare il comma 1, lettera e), ai sensi del quale il nuovo Distretto idrografico dell'Appennino Meridionale comprende i bacini nazionali, interregionali e regionali: Liri-Garigliano, Volturno, Sele, Sinni e Noce, Bradano, Saccione, Fortore e Biferno, Ofanto, Lao, Trigno, bacini della Campania, bacini della Puglia, bacini della Basilicata, bacini della Calabria, bacini del Molise.

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 294 del 25 ottobre 2016, recante “Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183”, pubblicato sulla G.U. n. 27 del 02/02/2017 - che ha disposto l'effettiva soppressione delle Autorità di bacino ex legge 183/89 a decorrere dal 17 febbraio 2017.

VISTO il D.P.C.M. del 14 luglio 2017 con il quale la dott.ssa Vera Corbelli è stata nominata Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale.

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE
Protocollo Partenza N. 7161/2021 del 12-03-2021
Doc. Principale - Copia Del Documento Firmato Digitalmente



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 Aprile 2018 recante “*Individuazione e trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge n. 183/1989, all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale e determinazione della dotazione organica dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale, ai sensi dell'art. 63, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016*” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2018;

VISTO l'art. 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. che al comma 11 prevede che “*Fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte III del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall'art. 175*”, nonché l'art. 175 del medesimo decreto;

VISTO il D.M. n. 161 del 29/05/2019 che ha nominato i componenti della Conferenza Operativa dell'Autorità di bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, come previsto dall' art.63, comma 9 del D.Lgs. 152/2006.

VISTO il Piano Stralcio Assetto Idrogeologico – rischio idraulico (PSAI-ri) dei territori dell'ex Autorità di Bacino Liri-Garigliano e Volturno, Bacino Liri-Garigliano approvato con D.P.C.M. del 12/12/2006. Pubblicato su Gazzetta Ufficiale del 28/05/2007 n. 122

VISTA la Delibera n. 1 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale (di seguito CIP), del 20 dicembre 2019, pubblicata sulla G.U. n. 98 del 14/04/2020 e sui B.U. delle Regioni ricadenti nel Distretto dell'Appennino Meridionale, con la quale la Conferenza stessa all'art.2 ha previsto che “*...Il Segretario Generale dell'Autorità di bacino procede tempestivamente, con proprio decreto, all'aggiornamento dei piani stralcio di bacino relativi all'assetto idrogeologico ricadenti nel territorio dell'Autorità di Distretto, limitatamente alle mappe di pericolosità e del rischio di alluvioni di cui all'articolo 1, assicurando le adeguate forme di pubblicità*”.

VISTO il Decreto del Segretario Generale n. 210 del 09/04/2020 con il quale è stato dato avvio alle attività indicate dalla CIP con Delibera n.1 del 20/12/2019, relative alle procedure di *aggiornamento dei piani stralcio di bacino assetto idrogeologico – PAI – rischio idraulico* – vigenti e ricadenti nel territorio dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale.

VISTO il Decreto del Segretario Generale n. 211 del 09/04/2020 con il quale si è provveduto ad avviare un'ulteriore fase di aggiornamento dei PAI finalizzata, tra l'altro, all'approfondimento conoscitivo di quei contenuti delle nuove mappe PGRA non confluiti nel procedimento di cui al D.S. n. 210/2020 e che diverranno oggetto di successive varianti di aggiornamento;

VISTO il Decreto del Segretario Generale n. 244 del 04 Maggio 2020 con il quale è stato dato avvio alle procedure di aggiornamento dei contenuti del vigente Piano Stralcio Assetto Idrogeologico – rischio idraulico (PSAI-ri), Unit of Management *Liri Garigliano*, alle nuove mappe PGRA per la parte relativa alla pericolosità e al rischio idraulico.

VISTO il verbale della seduta del 7 luglio 2020 con il quale la Conferenza Operativa si è espressa favorevolmente sulle aree soggette a pericolosità e/o rischio, di cui al percorso di adozione dei progetti di variante predisposti in attuazione degli aggiornamenti dei PAI alle nuove mappe del PGRA - Delibera CIP n.1 del 20/12/2019 succitata;



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

VISTO, in particolare, la proposta di progetto di variante al Piano Stralcio Assetto Idrogeologico – rischio idraulico (PSAI-ri) contenente, tra l'altro, variazioni relative alla pericolosità e al rischio idraulico su porzioni del territorio del Comune di Trasacco, come specificamente dettagliate nella relazione illustrativa dello stesso progetto di variante;

VISTO il Decreto n. 375 del 14/07/2020 del Segretario Generale che ha disposto:

1. la conclusione delle attività avviate con il D.S. n. 210 del 09/04/2020 e successivi;
2. la trasmissione al MATTM per la seduta della Conferenza Istituzionale Permanente (CIP) ai fini della successiva adozione delle proposte di modifica di perimetrazione e/o classificazione della pericolosità e del rischio che costituiscono progetti di variante ex art. 68 del D.Lgs. n. 152/2006;

VISTA la Legge 11 settembre n. 120 (pubblicata su G.U. n. 228 del 14.09.2020 S.O. n. 33) di conversione del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, che riporta all’articolo 54 alcune integrazioni all’articolo 68 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 per la semplificazione delle procedure in materia di interventi contro il dissesto idrogeologico relativamente a modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei piani stralcio relativi all’assetto idrogeologico emanati dalle sopresse Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989 e di adozione di correlate misure di salvaguardia (commi aggiunti 4-bis e 4-ter);

CONSIDERATO che l’istituzione del comma 4 bis, operato dalla citata legge 120/2020, contempla procedura semplificate per l’approvazione, tra l’altro, di approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo;

VISTA la nota prot. 11329 del 04/02/2021 con la quale il MATTM ha indicato le procedure di applicazione dell’art. 68 commi 4-bis e 4-ter del D.Lgs. 152/06 per tutti i casi in cui si verificano le fattispecie indicate nel medesimo art. 68;

VISTO il Decreto del Segretario Generale n. 540 del 13/10/2020 avente ad oggetto *Adozione Misure di salvaguardia relative alle aree soggette a modifica di perimetrazione e/o classificazione della pericolosità e rischio dei Piani di Assetto Idrogeologico configurate nei progetti di varianti di aggiornamento dei PAI alle nuove mappe del PGRA da approvarsi ai sensi dell’art. 68 comma 4-ter del D.Lgs. n.152 del 3 aprile 2006, integrato dall’art. 54 della Legge 120 dell’11 settembre 2020 “Misure urgenti per la semplificazione e innovazione digitale”.*

RILEVATO che i progetti di varianti di aggiornamento dei PAI alle nuove mappe del PGRA, contemplano aree soggette a perimetrazione e/o classificazione della pericolosità e/o del rischio derivanti da approfondimenti del quadro conoscitivo riconducibili alla fattispecie prevista dal comma 4-bis dell’articolo 68 del D.Lgs. n. 152 del 2006;

CONSIDERATO che, come già riportato nelle precedenti premesse, la Conferenza Operativa, nella seduta del 7 luglio 2020, si è espressa favorevolmente sulle sette proposte di modifica dei Piani Stralcio di Assetto Idrogeologico ed in particolare del Piano Stralcio Assetto Idrogeologico – rischio idraulico (PSAI-ri) da cui, in ragione della L. 120/2020, è stata estrapolata la proposta di modifica di perimetrazione relativa al presente decreto;

RITENUTO pertanto di potersi applicare l’istituto del citato comma 4bis art. 68 del D.Lgs. 152/06 all’approfondimento puntuale del quadro conoscitivo del Piano Stralcio Assetto Idrogeologico – rischio idraulico (PSAI-ri) relativo al territorio comunale di Trasacco così come configurato nel progetto di variante di aggiornamento del medesimo Piano Stralcio di cui al D.S. n. 244 del 04 Maggio 2020 in coerenza con la citata nota del MATTM prot. 11329 del 04/02/2021;

RITENUTO infine di poter adottare, ai sensi dell’art. 68 comma 4-bis del D.Lgs 152/2006, la proposta di modifica alla perimetrazione e/o classificazione della pericolosità e rischio del Piano Stralcio Assetto

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE
Protocollo Partenza N. 7161/2021 del 12-03-2021
Doc. Principale - Copia Del Documento Firmato Digitalmente



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

Idrogeologico – rischio idraulico (PSAI-ri), relativamente al solo territorio del Comune di Trasacco, in forza del parere favorevole della Conferenza Operativa nella seduta del 7 luglio 2020;

Tutto quanto visto e considerato,

DECRETA

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

Art. 1 - Di adottare, ai sensi dell' art. 68 comma 4-bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., la proposta di ripermetrazione delle mappe del Piano Stralcio Assetto Idrogeologico – rischio idraulico (PSAI-ri), per aree riguardanti il territorio comunale di Trasacco (AQ) afferente alla Unit of Management *Liri Garigliano*, configurata nel progetto di variante di aggiornamento del PAI medesimo alle nuove mappe del PGRA adottate dalla Conferenza Istituzionale Permanente con Delibera n. 1 del 20/12/2019.


Art. 2 – La “Proposta di modifica delle aree a pericolosità e rischio del Piano Stralcio Assetto Idrogeologico – rischio idraulico (PSAI-ri)” di cui all’art.1, per il comune interessato, è costituita dai sottoindicati elaborati (redatti in conformità al D.S. n. 244 del 04 Maggio 2020) che si allegano al presente Decreto e che ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

- a) *Stralcio Comunale tavola PAI vigente con evidenziazione delle aree oggetto di modifica vigente;*
- b) *Proposta di ripermetrazione - riclassificazione del PAI.*

Art. 3 - Di dare avvio al percorso di partecipazione previsto dall' art. 68, comma 4-ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. garantendo adeguata consultazione per la presentazione di eventuali osservazioni sulla proposta di modifica in oggetto da parte dei soggetti interessati. Le eventuali osservazioni devono essere trasmesse all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, all'indirizzo dedicato protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it, a mezzo posta elettronica certificata, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Art. 4 – Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, lo stesso, unitamente agli allegati, è inoltre pubblicato sul sito dell'Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale www.distrettoappenninomeridionale.it, nella *home page* e nella sezione *Amministrazione trasparente*, sottosezione *Governo del territorio*.

Art. 5 – Il presente decreto è altresì trasmesso alla Regione Abruzzo, all'Amministrazione Provinciale di L'Aquila ed al Comune di Trasacco per la pubblicazione all'albo pretorio comunale per trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.



E_DISTRIBUZIONE S.p.A.

RIF.: AUT_2120744. Piano Resilienza 2019-2020. Ricostruzione elettrodotto in media tensione a 20 kV. denominato "Castel del Monte" Lotto 1, in tratto aereo ed interrato, ricadente nei comuni di San Pio Delle Camere (AQ), Carapelle Calvisio (AQ) e Castelvechio Calvisio (AQ).

e-distribuzione S.p.A.
Infrastrutture e Reti Italia
Area Adriatica – Sviluppo Rete
Autorizzazioni e Patrimonio Industriale

Imposta di bollo di 16,00
assolta in maniera virtuale
Aut. AdE n. 133874/99

Oggetto **PIANO RESILIENZA 2019-2020** - Ricostruzione elettrodotto in media tensione a 20 kV. denominato "Castel del Monte" Lotto 1 ricadente nei comuni di San Pio Delle Camere (AQ), Carapelle Calvisio (AQ) e Castelvechio Calvisio (AQ)
rif. Pratica e-distribuzione DNI/2120744

La **e-distribuzione spa** -Infrastrutture e Reti - Area Adriatica - Sviluppo Rete - Centro Lavori Abruzzo, L'Aquila ai sensi dell'Art.3 della Legge Regionale 20/09/1988 n.83, modificata ed integrata dalla L.R. 23/12/1999 n.132,

RENDE NOTO

che nel Piano Resilienza 2019-2020, ha in programma la Ricostruzione elettrodotto in media tensione a 20 kV. denominato "Castel del Monte" Lotto 1, in tratto aereo ed interrato, ricadente nei comuni di San Pio Delle Camere (AQ), Carapelle Calvisio (AQ) e Castelvechio Calvisio (AQ)

e-distribuzione S.p.A. informa che inoltrerà istanza alla Regione Abruzzo – Dipartimento Territorio e Ambiente DPC025 - Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio, finalizzata all'ottenimento del Decreto di Autorizzazione Definitiva alla costruzione ed esercizio con accertamento della conformità urbanistica e dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità.

La ricostruzione interesserà:

Comune di San Pio Delle Camere:

- Fondi Privati: Ricadenti al foglio n° 1-5-8 (elenco ditte allegato al progetto definitivo);

Comune di Carapelle Calvisio:

- Fondi Privati: Fogli n°1-2-3 (elenco ditte allegato al progetto definitivo);

Comune di Castelvechio Calvisio:

- Fondi Privati: Ricadenti ai Fogli n°3-8-9 (elenco ditte allegato al progetto definitivo);
- Strade comunali: Piazza del Municipio-Via Della Mora
- Strade Provinciali: SP n°8 Peltuinate

La documentazione progettuale sarà depositata presso la Regione Abruzzo – Dipartimento Territorio e Ambiente DPC025 - Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio Corso Vittorio Emanuele II, 301 65122 Pescara, per trenta giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso a chiunque intenda prendeme visione nelle ore di ufficio.

Si rende noto altresì:

- che il soggetto promotore è la Società e-distribuzione S.p.A. con sede Via Tenente Casale y Figoroa, 39 70123 BARI, C.F. e P.I. 05779711000, con recapito territoriale presso l'Ufficio Tecnico dell'Aquila (AQ), in Via campo di Pile, sn – 66700 L'Aquila (AQ), referente dell'iter autorizzativo, per. ind. Franco Piermarini, tel. 0871292944 - Fax: 02.39652806;
- che il presente avviso, corredato del progetto definitivo, sarà pubblicato sull'Albo Pretorio del comune interessato per quindici giorni.

Ai sensi dell'art. 5 della sopracitata L.R. le opposizioni, le osservazioni e comunque le condizioni a cui dovranno essere eventualmente vincolate le autorizzazioni a costruire detto impianto, dovranno essere presentate dagli aventi interesse alla Regione Abruzzo – Dipartimento Territorio e Ambiente DPC025 - Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio Corso Vittorio Emanuele II, 301 65122 Pescara, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Con osservanza.

Nicola Amodio
Il Responsabile

RIF.: AUT_2247236. Realizzazione di linee MT 20kV e BT 0,4kV interrate e posa nuova cabina microbox per aumento di potenza richiesto dal cliente Orsini Market srl nel comune di Castel di Sangro (AQ).Codice SGQ VF0000147339784.

e-distribuzione

Imposta di bollo di 16,00
assolta in maniera virtuale
Aut. AdE n. 133874/99

e-distribuzione S.p.A.
INFRASTRUTTURE E RETI ITALIA
AREA ADRIATICA
SVILUPPO RETE
AUTORIZZAZIONI E PATRIMONIO INDUSTRIALE

La società e-distribuzione SpA - Infrastrutture e Reti Italia - Area Adriatica – Sviluppo Rete – Autorizzazioni e Patrimonio Industriale, con sede in Via Tenente Casale Y Figoroa n° 39 - 70123 Bari, ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale 20.9.1988 n° 83 modificata e integrata dalla L.R. 23.12.99 n° 132.

RENDENOTO

che ha in progetto la realizzazione di linee MT 20kV e BT 0,4kV interrate e posa nuova cabina microbox per aumento di potenza richiesto dal cliente Orsini Market srl nel comune di Castel di Sangro (AQ).Codice SGQ VF0000147339784 – Iter n° 2247236


Ai sensi degli artt. n.5; n.6; n.7 e n.11 delle sopra richiamate L.R. le opposizioni, le osservazioni e comunque le condizioni a cui dovranno essere eventualmente vincolate le autorizzazioni a costruire detti impianti, dovranno essere presentate dagli aventi interesse alla Provincia L'Aquila SETTORE TERRITORIO E URBANISTICA Via G. Saragat Loc. Campo Di Pile 67100 L'Aquila, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Il presente avviso, sarà pubblicato anche sull'Albo Pretorio del Comune interessato.

Con osservanza.

Bari, 14/04/2021

F.to
Nicola AMODIO
Responsabile Autorizzazioni e Patrimonio Industriale



**Dipartimento della Presidenza e
Rapporti con l'Europa**

**Servizio assistenza atti del Presidente
e della Giunta Regionale**

Centralino 0862 3631 Tel.
0862 36 3217/ 3206

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Pec: bura@pec.regione.abruzzo.it